

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3083

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(ZANGRILLO)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(PIANTEDOSI)

E DAL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

(MUSUMECI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

CON IL MINISTRO DEL TURISMO

(MAZZI)

CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

(LOLLOBRIGIDA)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

(VALDITARA)

CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(BERNINI)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

(CALDEROLI)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(SCHILLACI)

E CON IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*

(URSO)

Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144,
recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica
amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di
protezione civile

*Presentato al Senato della Repubblica il 7 agosto 2026
e trasferito lo stesso giorno alla Camera dei deputati*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante dispo-

sizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile, il cui contenuto è di seguito illustrato.

Capo I Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali

ART. 1 (Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione)

Il **comma 1** intende agevolare la chiusura del caso ARES (2024)5050429 del 12/07/2024, nell'ambito del quale, nel luglio 2024, la Commissione europea ha chiesto all'Italia informazioni in merito ad alcune questioni concernenti la compatibilità della legislazione nazionale in materia di indennità sostitutiva delle ferie annuali retribuite con l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE sull'orario di lavoro. Nello specifico, la Commissione europea ha chiesto informazioni sulle misure che sono state adottate o che si intendano adottare per attuare la sentenza della CGUE nella causa C-218/22, Comune di Copertino, relativamente ai criteri per l'erogazione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute nel settore pubblico.

L'intervento normativo in esame si propone, quindi, di armonizzare la disciplina nazionale con i principi sanciti dall'articolo 7 della direttiva 2003/88 e con l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell'UE, in particolare, nella citata pronuncia pregiudiziale.

La pronuncia ha ad oggetto l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012, che, nella sua vigente formulazione prevede che, nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico, le ferie, i riposi e i permessi spettanti devono essere obbligatoriamente goduti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e che la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

L'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012, in particolare, introdurrebbe condizioni che vanno oltre quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva sull'orario di lavoro in quanto limita il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

L'articolo 7 della direttiva sull'orario di lavoro, infatti, stabilisce il diritto dei lavoratori di beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali degli Stati. Il diritto alle ferie annuali retribuite non godute può essere sostituito da un'indennità finanziaria versata al lavoratore unicamente in caso di fine del rapporto di lavoro del lavoratore.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea ha ritenuto che l'effettiva fruizione delle ferie costituisca solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite, quale principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione, il quale include altresì il diritto ad ottenere un pagamento per le ferie non godute alla cessazione del rapporto.

La Corte, nella causa C-218/22, Comune di Copertino, ha statuito che il diritto dell'Unione europea osta ad una normativa nazionale che preveda il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite non goduti alla data in cui il lavoratore pone volontariamente fine al rapporto di lavoro. Il motivo della cessazione del rapporto di lavoro è irrilevante ai fini del diritto all'indennità finanziaria di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva sull'orario di lavoro.

Nella richiamata sentenza, è stato, altresì, chiarito che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che disciplini le modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite, espressamente riconosciuto dalla medesima direttiva, prevedendo la possibilità di estinzione del diritto stesso al termine del periodo di riferimento, a condizione,

tuttavia, che il lavoratore abbia effettivamente avuto l'opportunità di esercitare tale diritto durante il periodo previsto.

In particolare, nella sentenza citata la Corte evidenzia che la perdita del diritto all'indennità finanziaria per ferie non godute non può essere collegata alla mera cessazione volontaria del rapporto di lavoro, come nel caso del recesso individuale. Tale posizione si fonda sulla *ratio* dell'articolo 7 della direttiva, che mira a garantire al lavoratore un periodo effettivo di riposo, ritenuto essenziale per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Infine, nell'evidenziare che il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire che il lavoratore possa effettivamente usufruire delle ferie annuali retribuite, in modo trasparente e tempestivo, informandolo anche sulle conseguenze del mancato utilizzo (come la perdita delle ferie o dell'indennità finanziaria), la Corte ha affermato che, solo qualora il lavoratore si sia astenuto deliberatamente dal fruire delle ferie, sebbene il datore di lavoro lo abbia invitato a farlo, il diritto dell'Unione non osta alla perdita di tale diritto. In tal caso, l'onere della prova incombe al datore di lavoro.

L'interpretazione della normativa vigente in materia ha nella pratica temperato la portata applicativa del divieto, ammettendo il pagamento delle ferie non godute nei casi di impossibilità oggettiva di fruire di ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro come nell'ipotesi di malattia, dispensa dal servizio, decesso o altre cause, comunque, non imputabili al dipendente. In tal senso il pagamento di ferie non godute è stato ammesso in considerazione della causa di cessazione del rapporto di lavoro, sostanzialmente non derivante dalla volontà del dipendente.

L'intervento normativo mira a definire i presupposti che possono giustificare la perdita dell'indennità finanziaria sostitutiva, limitandoli ai soli casi in cui il lavoratore, pur essendo stato adeguatamente informato e messo nelle condizioni di fruire delle ferie, abbia scelto liberamente di non esercitare il diritto. In tal caso, l'onere della prova incombe sul datore di lavoro. La norma, infine, tenuto conto della sua applicabilità a tutte le amministrazioni, ivi incluse quelle prive di figure dirigenziali, specifica che – ai soli fini della presente norma – per datore di lavoro si intende il soggetto, di livello dirigenziale o non dirigenziale, individuato in relazione alla specificità dell'ordinamento della singola amministrazione, responsabile all'autorizzazione o al diniego delle ferie.

Il **comma 2**, invece, stabilisce che le disposizioni del comma 1, si applicano con riferimento al periodo di ferie maturato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La disposizione di cui al **comma 3** estende anche all'anno 2026 la facoltà per le amministrazioni interessate di applicare le procedure di inquadramento in ruolo del personale già in servizio a tempo indeterminato e in posizione di comando, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (e, in particolare, dal DL 25/2025). La previsione non estende il novero delle amministrazioni pubbliche interessate, ma estende il perimetro soggettivo dei destinatari della misura, rivolgendosi - a differenza di quanto disposto dalla norma ivi richiamata - anche al personale a tempo indeterminato che si trova impiegato negli uffici di diretta collaborazione.

La disposizione di cui al **comma 4** reca disposizioni negli ambiti di spettanza dell'ARAN. In particolare, consente l'utilizzo delle ore di permesso sindacale in forma cumulata, per ottenere uno o più distacchi. Per la dirigenza amministrativa la previsione risponde ad un principio di realtà, dato che i dirigenti lavorano per obiettivi e non necessitano, normalmente, di ore di permesso. Allo stato, le ore di permesso sia per riunioni degli organi statutari che per esercizio del mandato non sono utilizzate, mentre la vita delle organizzazioni e confederazioni della dirigenza necessitano di chi a tempo pieno si dedichi all'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito: l'attività sindacale. Si reca, altresì, una disciplina transitoria ai fini dell'accertamento della rappresentatività sindacale per il triennio contrattuale 2028-2030, disciplinata dall'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, è previsto che i dati relativi alle deleghe sindacali rilasciate dai dipendenti siano

rilevati con riferimento alla data del 31 dicembre 2027 e trasmessi dalle amministrazioni pubbliche all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) entro il 31 marzo 2028. La disposizione conferma, altresì, che la trasmissione dei dati deve avvenire previa controfirma di un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata e con modalità idonee a garantire la riservatezza delle informazioni trattate, in continuità con il vigente sistema di certificazione della consistenza associativa delle organizzazioni sindacali. L'intervento è volto ad assicurare il tempestivo svolgimento delle procedure di accertamento della rappresentatività sindacale propedeutiche all'avvio della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2028-2030, garantendo certezza dei termini e uniformità delle modalità di rilevazione e trasmissione dei dati.

Il **comma 5** modifica la legge sulla semplificazione normativa, di cui alla legge 10 novembre 2025, n. 167, che all'articolo 12 delega il Governo a operare un riordino della normativa nelle materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'intervento sul comma 5 del citato articolo 12 della legge n. 167 del 2025 incide sul riordino degli atti normativi regolamentari e, in particolare, è volto a consentire il riordino nel regolamento ministeriale di materie attualmente disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (come la disciplina relativa al concorso diplomatico e quella relativa alla valutazione per i gradi iniziali della carriera diplomatica). In ottica di semplificazione, è opportuno far confluire la loro disciplina nel regolamento ministeriale, considerato che: (i) da un lato, si consolida in un testo unificato la disciplina regolamentare afferente ad ambiti di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; (ii) dall'altro, si tratta di materie tecniche, che rilevano principalmente per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione, oltre al Ministero della pubblica amministrazione (non a caso, anche il concorso di accesso ad altre carriere speciali, come quella prefettizia, è disciplinato con decreto ministeriale: si veda, per esempio, l'articolo 4 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139). Il **comma 6** prevede che le disposizioni introdotte dall'articolo 13, della legge 2 luglio 2026, n. 119 in materia di procedure di sviluppo di carriera della dirigenza generale, nonché le percentuali di cui all'articolo 28, comma 1-ter, lettere a), b), e c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano agli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti successivamente all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 28-bis, comma 8-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (cui è demandata la determinazione delle modalità di espletamento delle procedure di sviluppo di carriera). Per il personale dirigenziale non generale che alla predetta data stia svolgendo un incarico di direzione di ufficio dirigenziale generale, il transito nella prima fascia continua ad essere disciplinato, anche con riguardo al periodo di maturazione dei 5 anni necessari al transito nei ruoli della dirigenza generale, dalle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ovvero dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004 n. 108. Viene conseguentemente abrogato il comma 2, dell'articolo 15, della legge n. 119 del 2026, che prevedeva una diversa disciplina transitoria. La misura costituisce assolvimento di uno specifico impegno assunto dal Governo nell'ambito dell'iter di approvazione della c.d. riforma merito (ordine del giorno Senato n. G/1778/12/1).

Il **comma 7** modifica l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, prevedendo che le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione legata alla progressività della performance del personale dirigenziale, accertate dagli organi di controllo, siano destinate all'incremento delle risorse per la formazione del predetto personale secondo le modalità definite nell'ambito della contrattazione integrativa sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale. La misura costituisce assolvimento di uno specifico impegno assunto dal Governo

nell'ambito dell'iter di approvazione della c.d. riforma merito (ordine del giorno Senato n. G/1778/4/1 - testo 2).

La disposizione di cui al **comma 8** ricostituisce il nuovo Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) nella opportuna *sedes materiae*, vale a dire nel corpo della legge 11 febbraio 1992, n. 157, a seguito dell'abrogazione del previgente articolo 8 della medesima legge ad opera del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e della temporanea disciplina del Comitato oggi rinvenibile nella norma generale di cui all'articolo 1, comma 453, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e nel decreto attuativo del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 22 maggio 2023, n. 263986. Il novellato articolo propone una calibrata composizione del comitato, tale da assicurare la completa rappresentatività dei soggetti pubblici e privati competenti in materia, nonché dei portatori degli interessi contemplati dalla normativa settoriale de qua. La siffatta composizione garantisce, al contempo, un'esauritiva rappresentanza degli interessi coinvolti e un più agile funzionamento dell'organo, in linea con le esigenze di efficienza, di razionalizzazione e di semplificazione degli organismi tecnici che operano presso il Ministero dell'agricoltura. Sulla scorta della giurisprudenza costituzionale (vedi *ex multis* sentenza 19 giugno 2025, n. 82), si precisa che il grado di completa e sufficiente rappresentatività dell'organo è dato dal rapporto tra le principali categorie di associazioni e di soggetti portatori degli interessi (pubblici e privati) coinvolti, senza che sia necessario il coinvolgimento della platea totalitaria di stakeholder. Quanto alla struttura dell'articolo, esso si compone di 6 commi. Il comma 1 statuisce la nuova costituzione dell'organo. Il comma 2 reca la composizione del comitato. Il comma 3 disciplina il procedimento di nomina dei componenti per mezzo di decreto ministeriale. Il comma 4 ribadisce la competenza consultiva del comitato in ordine all'applicazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il comma 5 prescrive che il comitato sia presieduto dal Ministro dell'agricoltura la sovranità alimentare e delle foreste o da un suo delegato e stabilisce la durata quinquennale dell'organo. Il comma 6 reitera la già prevista gratuità della carica di componente del comitato.

Il **comma 9**, fuori novella, prevede la soppressione del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, operante in forza dell'articolo 1, comma 453, legge 29 dicembre 2022, n. 197, cui subentra quello disciplinato al comma 8 del decreto-legge.

Con riferimento al **comma 10**, si rappresenta che è stato recentemente introdotto nel Codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il nuovo articolo 26-ter, rubricato "prevenzione dei danni ambientali". In particolare, la disposizione prevede che le unità da diporto fino a 24 metri battenti bandiera estera, che navigano o stazionano nelle acque interne, nel mare territoriale e nella zona di protezione ecologica italiani, che siano di proprietà di cittadini italiani o persone giuridiche con residenza o sede legale in Italia, devono dimostrare la relativa idoneità alla navigabilità mediante le certificazioni previste dalle norme dello stato di bandiera. Se tali norme non prevedono certificazioni, l'unità deve essere sottoposta a visita presso un organismo tecnico notificato, che rilascia un'attestazione volta a verificare l'assenza di rischi per l'ambiente marino e per la sicurezza quinquennale. Allo scopo di consentire agli Organismi notificati di attuare gli adempimenti tecnico-amministrativi anche di natura ricognitiva sulle certificazioni previste dalle norme sullo stato di bandiera, nonché, in caso di mancata previsione, in seno a dette norme, delle stesse certificazioni, delle modalità di esecuzione delle visite preordinate al rilascio dell'eventuale attestazione, ed al contempo, onde definire le modalità di esercizio dei controlli in mare e negli approdi anche in vista delle azioni scaturenti dall'esito degli stessi, l'entrata in vigore dell'anzidetto articolo 26-ter è posticipata al 31 ottobre 2026. Ciò anche per scongiurare che l'immediata esecutività

della previsione normativa, possa determinare incertezze sulle complessive procedure tecnico-amministrative e riferite al sistema dei controlli, con potenziali oneri ingiustificati a carico dell'utenza in ragione della corrente stagione turistico-balneare.

Con riferimento ai **commi 11 e 12**, si rappresenta che l'Avvocatura dello Stato si trova attualmente ad operare in una condizione di significativa tensione organizzativa determinata dalla persistente e incolmabile distanza tra organico di diritto e organico di fatto.

L'Avvocatura dello Stato si trova attualmente ad operare in una condizione di significativa tensione organizzativa determinata dalla persistente e incolmabile distanza tra organico di diritto e organico di fatto.

A fronte di una dotazione pari a 445 unità di personale togato, risultano oggi in servizio 372 unità, con una scopertura complessiva di 73 posizioni – di cui 33 avvocati e 40 procuratori - e una percentuale di carenza di personale pari al 16,4%.

Rispetto a tale situazione, l'Avvocatura dello Stato – allo stato - ha ricevuto l'autorizzazione ad assumere solo 10 unità di Avvocato dello Stato (giusto dpcm 31 dicembre 2025) e 7 unità di Procuratore dello Stato (giusto dpcm 31 luglio 2024), in base al sistema capitarario, previsto dall'art. 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2024 n. 207.

Si tratta di numeri che risultano del tutto insufficienti a garantire la funzionalità dell'Istituto, in particolare considerando il costante incremento di affari contenziosi registrato negli anni, giunto fino al 60% di incremento nell'ultimo quinquennio, come risulta dalla seguente tabella:

- 2021: 129.793 affari totali (98.050 contenziosi – 22.572 consultivi – 9.171 altre tipologie);
- 2022: 140.041 affari totali
(109.425 contenziosi – 21.606 consultivi – 9.010 altre tipologie)
- 2023: 159.554 affari totali
(123.443 contenziosi – 24.071 consultivi – 12.040 altre tipologie)
- 2024: 182.578 affari totali
(136.426 contenziosi – 31.172 consultivi – 14.980 altre tipologie)
- 2025: 207.818 affari totali
(157.156 contenziosi – 36.169 consultivi – 14.493 altre tipologie)

L'incremento esponenziale degli affari contenziosi affidati all'Avvocatura dello Stato deriva anche, in particolare, dalla scelta di affidare al patrocinio erariale un numero sempre maggiore di amministrazioni, che vedono nel patrocinio dell'Avvocatura dello Stato uno strumento più efficace e meno oneroso di assistenza e difesa in giudizio: da ultimo, ad esempio, è stato previsto *ex lege* il patrocinio del Garante per la disabilità (Art. 4, Dlvo n. 20 del 2024), della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche (art. 5 D.L. n. 108 del 2026) e del FORMEZ ex art. 43 RD 1611 del 1933. Il notevole aumento del carico di lavoro deriva anche dall'incremento di una serie di contenziosi caratterizzati peraltro dal regime della trattazione d'urgenza (come, ad es., in materia di immigrazione) ovvero di particolare complessità e impatto (come quelli relativi alle innumerevoli gestioni commissariali di eventi, progetti e opere strategiche). Infine, di notevole impatto sull'aumento del carico di lavoro risulta anche l'affidamento all'Avvocatura della funzione di Agente di Governo dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, a partire dal 2019, per effetto dell'articolo 15 del decreto-legge n. 113 del 4 ottobre 2018.

Per fare fronte alla situazione occorre quindi prevedere una autorizzazione straordinaria ad assumere – nell'ambito della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente in base al regime normativo del turn over – 23 unità di Avvocati e 10 unità di Procuratori, ulteriori rispetto a quelle (10 Avvocati e 7 Procuratori) allo stato autorizzate.

Sotto il profilo degli oneri, si segnala che il reale costo incrementale per il bilancio dello Stato è quello relativo a 9 avvocati e a 6 procuratori, in quanto l'Avvocatura dello Stato ha già ottenuto nel corso del 2026 l'asseverazione, da parte dei competenti organi di controllo, delle cessazioni del proprio

personale togato avvenute nell'anno 2025 (14 avvocati e 4 procuratori) che, quindi, costituiscono risorse assunzionali disponibili in base alla normativa vigente sul turn over, cui ancora non ha fatto seguito il DPCM autorizzatorio e che per motivi di urgenza occorre autorizzare ex lege così da poter bandire immediatamente il concorso.

Il **comma 13** interviene sulla recente legge sulla montagna (legge n. 131 del 2025) con l'obiettivo di consentire l'applicazione degli specifici benefici fiscali, sotto forma di crediti d'imposta, che la legge prevede per coloro che risiedono in territori caratterizzati dalla presenza di minoranze linguistiche storiche. Le modifiche risultano necessarie ed urgenti in quanto l'attuale formulazione della legge n. 131 del 2025, a causa di un'erronea interpretazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, di tutela delle minoranze linguistiche storiche, non consente l'attuazione delle specifiche misure di vantaggio previste per queste aree del Paese.

In particolare, le modifiche riguardano gli articoli 6, 7, 19 e 25 della legge n. 131 del 2025, che prevedono crediti d'imposta:

- per l'acquisto o la locazione di immobili ad uso abitativo da parte del personale sanitario (art. 6) e del personale scolastico (art. 7) che si trasferisce in specifici comuni montani per svolgervi la professione;
- per gli imprenditori agricoli e forestali che esercitano l'attività in specifici comuni montani e che effettuano investimenti tali da apportare benefici all'ambiente (art. 19);
- per i giovani imprenditori che avviano una attività economica in specifici comuni di montagna (art. 25).

Tutte le disposizioni richiamate prevedono un credito d'imposta maggiorato quando il personale sanitario o scolastico, ovvero gli imprenditori, si trasferiscano o esercitino la propria attività in comuni che - oltre ad essere inseriti in specifici elenchi di comuni montani, redatti in base all'articolo 2, comma 2, della legge - si caratterizzano anche come comuni:

- la cui popolazione è inferiore a 5.000 abitanti;
- in cui insiste una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti.

Quest'ultimo presupposto, del 15 per cento dei residenti appartenenti alla minoranza linguistica storica, risulta al momento non accertabile, in assenza di uno specifico censimento della popolazione sulla base dell'appartenenza alla minoranza linguistica; conseguentemente, il credito d'imposta maggiorato previsto dalla legge n. 131 del 2025 non è al momento riconoscibile. Per questo la proposta emendativa corregge il testo della legge sulla montagna riconoscendo il credito d'imposta maggiorato agli esercenti professioni sanitarie, al personale scolastico e alle imprese che insistano in piccoli comuni montani (meno di 5.000 abitanti) rientranti, oltre che negli elenchi previsti dalla legge n. 131 del 2025, anche nella delimitazione dell'ambito territoriale effettuata in attuazione della legge n. 482 del 1999, a prescindere dall'effettivo numero di residenti che appartengano alla minoranza linguistica tutelata.

Con riferimento al **comma 14**, la lettera a), al fine di garantire la piena funzionalità e il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Agenzia «ItaliaMeteo» consente di prorogare, fino al 30 giugno 2027, sia i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche (disposti in attuazione dell'articolo 1, comma 556, della legge n. 205/2017) in essere alla data del 1° agosto 2026, sia, fino al medesimo termine, i contratti di lavoro flessibile in corso, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (previste dal comma 559 della legge n. 205/2017). La norma estende la conferma/proroga di cui trattasi anche agli incarichi individuali di lavoro autonomo conferiti per le esigenze dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001.

Al riguardo, si rammenta che l'articolo 1, comma 554 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) prevede, tra l'altro, che l'Agenzia si avvale «nei limiti delle risorse disponibili, di un numero massimo di 30 unità di personale scientifico specializzato nel settore della meteorologia attraverso il

conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001". Alla conferma/proroga di tali incarichi fino al 30 giugno 2027 mira la novella testé illustrata.

In proposito, si segnala che a far data dalla nomina del Commissario straordinario dell'Agenzia (1° gennaio 2026) sono state avviate le procedure per l'acquisizione del personale nelle forme consentite dalla legge, atteso che, alla data del 31 dicembre 2025, l'Agenzia non disponeva ancora di nessuna unità di personale di ruolo benché l'articolo 1, comma 553, della legge n. 205/2017 avesse, da tempo, determinato la dotazione organica dell'Agenzia in 52 unità complessive di cui quattro dirigenti.

Al riguardo, al fine di garantire la piena funzionalità dell'Agenzia, la proposta normativa consente di avvalersi, fino al completo espletamento delle procedure di acquisizione del personale dipendente normativamente previsto, delle risorse umane già contrattualizzate e/o in corso di acquisizione secondo le previsioni del disposto normativo di cui all'articolo 1, comma 556, legge n. 205/2017 nonché dei contratti di lavoro flessibile in corso, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (previste dall'articolo 1, comma 559, della legge n. 205/2017).

Analogamente, con la medesima finalità di garantire la piena funzionalità dell'Agenzia "ItaliaMeteo" e di consentire che i nuovi organi della stessa, da nominarsi entro sessanta giorni dalla data in cui il nuovo statuto acquista efficacia, possano disporre di un assetto ordinamentale il più possibile organizzato, in coerenza con i fini istituzionali attribuiti all'Agenzia "ItaliaMeteo", la lettera b) della misura normativa, proroga al 28 febbraio 2027 il termine entro il quale il Commissario straordinario debba provvedere a presentare il nuovo statuto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 205/2017.

Il **comma 15** reca modifiche alla legge 12 luglio 2011, n. 112, istitutiva dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, al fine di rafforzare la tutela e la promozione dei diritti delle persone di minore età. In particolare, la disposizione modifica l'articolo 5-bis, elevando di un posto – da due a tre – la dotazione organica del ruolo dirigenziale non generale dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Tale incremento è funzionale a consentire all'Autorità di svolgere efficacemente i propri compiti istituzionali nel mutato contesto normativo e sociale. Negli ultimi anni il panorama delle criticità che incidono sui diritti e sul benessere dei minorenni si è significativamente ampliato imponendo all'Autorità garante un impegno sempre maggiore su fronti nuovi e trasversali, anche in relazione al significativo impatto della dimensione digitale nella vita dei minorenni. Il numero di segnalazioni pervenute all'Ufficio, con particolare riferimento al tema dell'allontanamento di minori dalle loro famiglie, è in notevole aumento, richiedendo competenze specialistiche con costante aggiornamento. Il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza già nelle Osservazioni conclusive al quinto e sesto rapporto periodico dell'Italia del febbraio 2019, aveva esplicitamente richiesto di rafforzare l'Autorità garante incrementandone le risorse umane, tecniche e finanziarie. Tale raccomandazione è stata ribadita nella *List of Issues* del 20 febbraio 2026, preliminare alla presentazione del settimo rapporto periodico, nella quale il Comitato chiede allo Stato italiano di indicare le misure adottate per "*ampliare i mandati dei garanti nazionali e regionali per i diritti dell'infanzia e per fornire loro risorse sufficienti*". La stessa *List of Issues* del 20 febbraio 2026 formula richieste di informazione su molteplici ambiti che richiedono un'Autorità garante dotata di struttura adeguata, tra cui il coordinamento delle politiche per l'infanzia a livello nazionale e regionale, la raccolta sistematica dei dati, la protezione dei minori dalla violenza e dagli abusi sessuali – inclusi quelli *online* – la prevenzione del coinvolgimento dei minori nella criminalità organizzata. Sul piano organizzativo interno, l'incremento di un posto dirigenziale di livello non generale risponde in modo specifico all'esigenza di rafforzare la Segreteria tecnica dell'Ufficio, quale struttura trasversale a supporto del Coordinatore e del Garante. La Segreteria tecnica, come definita dall'articolo 4, comma 4-bis, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.

168, svolge funzioni di raccordo nelle materie degli affari giuridici e legislativi, delle relazioni istituzionali, delle relazioni internazionali e con l'Unione europea, nonché della stampa e della comunicazione. Si tratta di attività che, per quanto detto, hanno registrato una significativa espansione: l'attuale configurazione, priva di una figura dirigenziale dedicata, non consente una gestione efficace di tali funzioni né un'adeguata valorizzazione delle professionalità coinvolte. L'aggiunta di un posto di livello dirigenziale non generale destinato al coordinamento della Segreteria tecnica consentirebbe quindi di assicurare continuità operativa e maggiore efficacia nell'esercizio delle funzioni di raccordo, in coerenza con le finalità istituzionali dell'Autorità garante e con le crescenti aspettative degli interlocutori nazionali e internazionali.

ART. 2 (Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità e l'autonomia organizzativa degli enti locali nonché in materia di segretari comunali e di province)

La disposizione di cui al **comma 1** è volta a razionalizzare il regime dei vincoli assunzionali e di contenimento della spesa di personale per le amministrazioni (territoriali) già assoggettate al sistema introdotto dall'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha sostituito il previgente modello fondato sul contenimento della spesa storica con un meccanismo basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale in rapporto alle capacità di bilancio dell'ente. La misura, pertanto, elimina la sovrapposizione tra due differenti regimi di regolazione della spesa di personale, chiarendo che le amministrazioni interessate sono assoggettate esclusivamente alla disciplina prevista dall'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, con l'obiettivo di garantire maggiore certezza applicativa e semplificazione del quadro normativo.

Il **comma 2** del presente articolo si rende necessario per garantire la continuità operativa dei progetti finanziati e prevenire revoche ingiustificate dei contributi concessi agli enti beneficiari. La disposizione prevede la sostituzione all'articolo 10-*bis*, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 delle parole: "15 settembre 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2024". L'estensione del termine al 31 dicembre 2024 offre un margine temporale più congruo per il completamento delle procedure, tenendo conto delle complessità operative e amministrative che caratterizzano gli appalti pubblici, fermo restando il termine unico di conclusione dei lavori fissato al 31 dicembre 2025, previsto dall'art. 1, comma 32, della legge n. 160 del 2019.

Il **comma 3** ha come obiettivo principale l'introduzione di un termine univoco e certo per la rendicontazione degli interventi realizzati dai comuni nelle annualità dal 2020 al 2024, superando l'attuale disciplina che genera incertezze interpretative e operative. La modifica sostituisce il riferimento temporale generico "dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione" con una formulazione più precisa: "dall'erogazione del saldo a seguito del collaudo ovvero della regolare esecuzione, e, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2026". Viene, inoltre, interamente eliminato il quinto periodo, del comma 33, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sempre in materia di rendicontazione, poiché anch'esso ha creato, nel corso degli anni, dubbi interpretativi da parte dei comuni. Con l'inserimento del comma 33-*bis*, inoltre, vengono disciplinate le modalità di rendicontazione delle spese sostenute sulle economie di progetto.

Il **comma 4** fissa il nuovo termine per la conclusione dei lavori relativi ai contributi assegnati per il quinquennio 2021-2025 al 31 dicembre 2026 e prevede che, in caso di inosservanza del medesimo, il predetto contributo venga revocato per una quota pari all'1% del valore complessivo del finanziamento relativo alla singola progettualità. L'introduzione di un termine più ampio si rende necessaria per consentire la realizzazione delle opere già intraprese, considerati i numerosi fattori che hanno inciso negativamente sull'avanzamento dei cantieri, tra i quali rientrano la complessità delle

procedure amministrative e autorizzative, talvolta rallentate anche da carenze di organico negli enti locali, nonché il complesso e mutevole quadro normativo relativo ai termini di affidamento dei lavori. La disposizione appare dunque indispensabile al fine di tutelare gli investimenti pubblici in corso a livello locale, da un lato garantendo la piena attuazione degli interventi programmati e, dall'altro lato, scongiurando la perdita delle risorse investite e i conseguenti effetti negativi sulle comunità locali interessate. Resta fermo in ogni caso l'obbligo per gli enti beneficiari di rispettare i vincoli di destinazione delle risorse assegnate e di adempiere agli obblighi di rendicontazione previsti, secondo le modalità già stabilite dalla normativa vigente e dai provvedimenti attuativi ministeriali.

Il **comma 5** prevede che, al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali vengano ulteriormente accelerate le procedure per il reclutamento di nuovi segretari per il biennio 2026/2027. In particolare, si stabilisce che il Ministero dell'interno abbia la facoltà di organizzare, nel corso del biennio 2026/2027, una sessione straordinaria del corso-concorso di cui all'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, in riferimento alla procedura per l'ammissione di 441 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 340 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, bandita con il decreto del Ministero dell'interno 18 novembre 2024. Il numero massimo delle unità da immettere alla sessione straordinaria è dato dalle assunzioni autorizzate per le predette annualità, ivi comprese le unità autorizzate a seguito delle cancellazioni dall'Albo disposte per decorso del periodo previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.

Il **comma 6** prevede le modalità di individuazione dei soggetti da immettere alla predetta sessione straordinaria, avendo riferimento ai candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, previsto dal bando di concorso di cui al comma 5, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non collocati in posizione utile secondo l'ordine della relativa graduatoria.

Il **comma 7** prevede, infine, che l'iscrizione all'Albo dei vincitori della sessione straordinaria è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente.

Il **comma 8** introduce, a "regime", una disciplina sostanzialmente analoga a quella di carattere temporaneo introdotta dall'articolo 12-bis, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 4 del 2022 e dall'articolo 18-*quater* del decreto-legge n.143/2024, in scadenza il prossimo 31 dicembre in relazione al termine del PNRR. Ciò in ragione sia della imminente scopertura cui sarebbero destinate le sedi di segreteria attualmente occupate da segretari di fascia C che dei risultati estremamente positivi della disciplina transitoria in scadenza, la quale, ampliando il ventaglio di sedi per i segretari iscritti alla fascia iniziale di carriera, ha consentito la presa di servizio di molti nuovi segretari comunali e al tempo stesso la copertura di sedi storicamente prive di tale figura. La disposizione prevede, in particolare, che nei comuni compresi tra 3001 e 5000 abitanti - riservati, secondo il CCNL, ai segretari di fascia B - sia possibile la nomina anche dei segretari di fascia C, nel caso in cui, risultando la pubblicizzazione deserta, non sia stato possibile reperire un segretario abilitato. A differenza della disciplina legata al PNRR in precedenza richiamata, non viene previsto alcun limite temporale per tale incarico, possibile, invece, secondo la disciplina dell'articolo 12-bis citato, per un periodo di 12 mesi, prorogabile fino a 24. L'incarico in parola, per conseguenza, potrà protrarsi per tutta la durata del mandato elettivo del sindaco, secondo la previsione dell'articolo 99, comma 2, del Tuel. Del pari, il ricorso all'istituto non incontra più il limite temporale massimo di 24 mesi complessivi durante il periodo di iscrizione in fascia C del segretario, previsto invece, dall'articolo 18-*quater*, comma 1, del decreto-legge n.113 del 2024. Si prevede, infine, che durante il periodo di incarico il segretario di fascia C, sostituendo quello di fascia B, percepisca la retribuzione complessiva prevista per la sede di titolarità. Il secondo periodo disciplina il trattamento economico

dei predetti segretari di fascia C alla scadenza del relativo incarico e conseguente collocamento in disponibilità ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del Tuel. A tali fini si dispone che lo stipendio tabellare resterà comunque corrisposto secondo la fascia di iscrizione - C - secondo il combinato disposto dell'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della repubblica 4 dicembre 1997, n.465, e dell'articolo 35, comma 3, del CCNL del Contratto Collettivo nazionale di lavoro del comparto relativo all'Area delle Funzioni Locali del 23 febbraio 2026; la retribuzione di posizione verrà erogata secondo la popolazione dell'ultimo ente di titolarità, ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del predetto Contratto Collettivo.

Il **comma 9** prevede, fino al 31 dicembre 2028, che per le procedure assunzionali dei corpi di polizia locale il termine di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sia pari a quattro anni, al fine di garantire una tempestiva ed efficace risposta alle esigenze di sicurezza del territorio comunale, consentendo agli enti locali di utilizzare più a lungo le graduatorie già formate e di assicurare la copertura dei posti vacanti in modo coerente con le esigenze funzionali dei servizi resi alla collettività. La misura consente di far fronte a dichiarate carenze di organico e note difficoltà operative che si riflettono sulla presenza sul territorio, sulla gestione della viabilità, sui controlli e sull'assistenza ai cittadini. In questo contesto, l'allungamento del termine di validità delle graduatorie per le procedure assunzionali consente agli enti locali di utilizzare più a lungo le selezioni già concluse, riducendo il rischio di vuoti di servizio. La *ratio* è, dunque, quella di garantire una risposta tempestiva ed efficace alle esigenze di sicurezza del territorio comunale, evitando che la scadenza ravvicinata delle graduatorie impedisca l'assunzione di personale idoneo, soprattutto nei contesti – maggiormente coinvolti – delle grandi città.

L'intervento di cui al **comma 10** reca disposizioni per rafforzare la funzionalità delle province, in particolare ha l'obiettivo di superare le incongruenze della disciplina degli organi di governo prevista dalla legge 56/14 attraverso la previsione che la durata del mandato dei consigli provinciali in carica è prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia, in un'ottica di allineamento della durata delle funzioni da svolgere.

I **commi 11 e 12** rispondono alla finalità di garantire il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza della Missione 5, Componente 2, di cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è amministrazione titolare.

I progetti in parola vanno rendicontati, ai fini della richiesta di erogazione della decima rata di pagamento del Piano. Risulta, altresì, dirimente assicurare la copertura finanziaria a quei progetti PNRR che hanno subito una decurtazione finanziaria, a seguito della rimodulazione in riduzione dei target delle misure, operata dalla Decisione di Esecuzione del Consiglio dell'UE del 27 novembre 2025 (ST 15106/2025).

Poiché tali progetti rientrano in un più ampio quadro di azione in materia di sostegno alla fragilità sociale e di iniziative in materia di disabilità da parte degli Enti locali, si ritiene necessario assicurarne la continuità, in termini di sostegno finanziario, anche a valere sulle risorse nazionali.

A tale fine, il **comma 11** prevede l'istituzione di un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'annualità 2026, a cui sono assegnati 187,5 milioni di euro. Il **comma 12** indica le fonti di copertura del Fondo, che riguardano risorse finanziarie, relative al 2026, che, a valle di un monitoraggio effettuato e prospettico rispetto alla fine dell'anno 2026, risultano disponibili, senza alcun pregiudizio per la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente.

ART. 3 (Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati)

Le modifiche al TUEL sono di seguito riportate in ordine di articolo.

Il **comma 1, lettera a)**, dell'articolo in esame apporta modifiche all'articolo 248, comma 1 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (di seguito TUEL), inserendo il rinvio alla norma di cui all'articolo 151, comma 8 bis del medesimo TUEL. In disparte il riferimento puntuale al bilancio "*di previsione*" rispetto al testo vigente laddove è indicato genericamente "*il bilancio*", la modifica si rende opportuna per una immediata e sistematica lettura delle disposizioni di cui trattasi.

La **lettera b)** modifica l'articolo 249, eliminando il riferimento ai mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, previsti dall'articolo 255 ma non più coerenti con il dettato dell'articolo 119 della Costituzione. Inoltre, si fa salva la facoltà degli enti di ricorrere a mutui per il finanziamento di debiti fuori bilancio, come previsto dagli articoli 202 e seguenti del TUEL.

La **lettera c)** apporta modifiche all'articolo 255 del TUEL, in materia di enti che versano in situazioni di squilibrio finanziario.

L'intervento risponde alle urgenti esigenze di prevenire possibili procedure di infrazione a livello europeo, la cui attivazione può essere evitata esclusivamente attraverso l'aggiornamento della disciplina in parola, finalizzata a superare criticità emerse nella concreta applicazione del quadro normativo vigente in materia.

Infatti, negli ultimi tempi, si sono registrate diverse pronunce della CEDU che hanno condannato lo Stato italiano a pagare i creditori degli enti locali in dissesto rimasti insoddisfatti; è emblematico, al riguardo, è il caso Banca Sistema spa c. Italia per il quale la CEDU, con sentenza del 16 gennaio 2025, ha condannato lo Stato a pagare il risarcimento per la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari da parte del Comune di Catania, ente in dissesto.

Lo scenario attuale non consente, a legislazione invariata, di porre rimedio alle criticità connesse alla gestione degli enti locali in squilibrio finanziario, sia in ragione del rilievo, dal punto di vista numerico ed economico, del fenomeno, sia in ragione della non rispondenza dell'impianto normativo alle nuove esigenze di celerità e speditezza nella chiusura delle speciali procedure di risanamento approntate dall'ordinamento.

A titolo esemplificativo, giova ricordare che a seguito della l. costituzionale n. 3 del 2001, che ha novellato l'art. 119 della Costituzione introducendo l'autonomia finanziaria degli enti locali ed il principio del rispetto degli equilibri di bilancio, i comuni possono contrarre mutui solo per le spese in conto capitale. Ciò ha reso, di fatto, inapplicabili diverse disposizioni del TUEL (cfr. artt. 255 e 258 TUEL) che prevedono per gli enti la possibilità di contrarre mutui a totale carico dello Stato per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, derivanti anche da spese correnti.

In tale contesto, si continuano a registrare difficoltà gestionali per gli enti che si traducono, molto spesso, in dichiarazioni di dissesto da parte dello stesso ente o dichiarazioni di dissesto ravvicinate nel tempo, nonché dissesti e procedure di riequilibrio finanziario pluriennale non conclusi nonostante il decorso del tempo.

Relativamente alle dimensioni del fenomeno, si rappresenta che dalla riforma del Titolo V della Costituzione (ottobre 2001), al 30 aprile 2026, sono state attivate 1.070 procedure, di cui 415 dissesti e 655 riequilibri finanziari, che hanno interessato 1.011 Amministrazioni. Sempre alla data del 30 aprile 2026 ne risultano attive 488, di cui 226 dissesti e 262 riequilibri finanziari. La massa debitoria accertata dagli organismi straordinari di liquidazione ancora da estinguere, alla stessa data, ammonta complessivamente a circa 2,0 miliardi di euro. Il tempo medio di chiusura delle procedure di dissesto si può stimare in 5-6 anni.

In considerazione di quanto esposto, atteso che nel frattempo sono intervenuti ulteriori ricorsi analoghi alla CEDU, si rende urgente apportare delle modifiche sistematiche alla disciplina del

dissesto e del riequilibrio finanziario pluriennale al fine di dotare i comuni di strumenti e misure di accompagnamento volte a prevenire il dissesto e garantire, in ultima istanza, l'esecuzione di obbligazioni derivanti da provvedimenti esecutivi dell'Autorità giudiziaria.

In particolare, con la misura in esame, si interviene modificando l'articolo 255, affinché tali disposizioni vengano armonizzate con le modifiche medio tempore intervenute, e mai recepite nel testo unico degli enti locali, relativamente alla disciplina in questione. Il nuovo comma 3 introduce l'anticipazione di liquidità quale ulteriore misura di sostegno finanziario ordinaria, garantita agli enti locali dissestati che abbiano aderito alle modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti di cui all'articolo 258, mentre i successivi commi 4, 5 e 6 ne dettano la disciplina di dettaglio. La disposizione di cui alla **lettera d)** modifica l'articolo 259 TUEL, che già nella versione attualmente vigente disciplina le modalità e i termini entro cui il consiglio comunale dell'ente che ha deliberato il dissesto è tenuto a presentare al Ministro dell'interno l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Quest'ultima, ai sensi degli artt. 259 e 260, rappresenta lo strumento deputato a realizzare nuovamente l'equilibrio economico-finanziario dell'ente, rimuovendo le cause strutturali che hanno portato l'ente locale alla crisi e al dissesto, e va presentata al Ministro dell'interno, a legislazione vigente, entro il termine perentorio di tre mesi dal decreto di nomina dell'OSL, di cui all'articolo 252, comma 2.

La perentorietà del termine prevista dalla norma, riconosciuta anche dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 91/2025, determina la assoluta insanabilità dell'inadempimento dell'ente locale e la conseguente adozione della misura dello scioglimento dell'ente in virtù del combinato disposto degli articoli 262 e 141, comma 1, lettera a).

La sostituzione del comma 1 dell'articolo 259 mira a conservare il termine di tre mesi già previsto per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, posticipando, tuttavia, la perentorietà del termine per l'adempimento e, conseguentemente, l'avvio della procedura di scioglimento, in modo da preservare l'autonomia e la rappresentatività dell'ente. Viene previsto, in particolare, che trascorso il suddetto termine di tre mesi senza che sia stata presentata al Ministro dell'interno l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, il prefetto, provveda allo scioglimento del consiglio dell'ente. Il termine perentorio viene individuato in un massimo di 45 giorni, determinandosi in tal modo un allineamento al termine, già vigente, assegnato all'ente locale ai sensi dell'art. 261, comma 4.

Tale ultima disposizione prevede infatti che l'ente locale, in caso di diniego dell'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato da parte della COSFEL, ha a disposizione un ulteriore termine di 45 giorni per presentare una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole. L'ultimo periodo del primo comma, poi, dispone esplicitamente che la predetta disciplina si applichi anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale che non esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale.

Con l'inserimento del comma 1-ter.1 si stabilisce inoltre che, nel rispetto del ciclo di programmazione dei bilanci, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato deve essere approvata contestualmente al rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso prima della dichiarazione di dissesto. Tale obbligo determinerà il superamento del profondo divario che oggi si rileva nel mancato rispetto del principio della continuità dei bilanci, soprattutto in alcune regioni.

ART. 4 (Disposizioni urgenti in materia di Servizio sanitario regionale e di salute pubblica)

I commi da 1 a 7 istituiscono una gestione commissariale straordinaria per il completamento delle attività connesse al deposito, alla movimentazione, alla dismissione e allo smaltimento dei materiali acquisiti e gestiti nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La gestione del contratto originariamente stipulato in data 29 maggio 2020 dal Commissario Straordinario per l'Emergenza COVID-19 con SDA Express Courier S.p.A., avente ad oggetto i servizi di presa in carico, trasporto, deposito, custodia e ridistribuzione dei materiali, è pervenuta al Ministero della salute soltanto a decorrere dal mese di luglio 2023, nell'ambito del più generale subentro del Ministero nelle attività già poste in essere dalle strutture commissariali durante la fase pandemica.

Il quadro amministrativo e contrattuale presenta caratteri di particolare complessità. Il contratto, originariamente previsto per una durata limitata e stipulato nell'esercizio dei poteri straordinari riconosciuti durante l'emergenza, è stato nel tempo oggetto di molteplici atti aggiuntivi, modificativi e proroghe, che ne hanno inciso sull'oggetto, sulla durata, sulle tariffe e sul corrispettivo complessivo. Alla successione delle diverse strutture commissariali è quindi seguito il subentro del Ministero della salute, con la conseguente necessità di ricostruire e governare un insieme articolato di rapporti giuridici, amministrativi, logistici e contabili.

A tale complessità si aggiunge la dimensione materiale e territoriale dell'intervento. Risultano ancora stoccati circa 312.504 metri cubi di materiali, corrispondenti a circa 22.692 tonnellate, distribuiti presso 16 magazzini sul territorio nazionale, con una particolare concentrazione nelle aree del Nord e del Centro Italia. La quasi totalità dei materiali è costituita da mascherine, tute, camici e guanti e, secondo la ricognizione effettuata, risulta riconducibile in via prioritaria alla categoria dei rifiuti non pericolosi ai fini delle successive operazioni di smaltimento.

La gestione di tali consistenze non può essere ricondotta a una mera attività ordinaria di smaltimento. Essa richiede, infatti, la predisposizione e l'attuazione di un processo unitario e integrato che comprenda la ricognizione delle giacenze, la movimentazione interna ed esterna, la selezione e classificazione dei materiali, l'organizzazione dei trasporti, l'individuazione degli operatori economici autorizzati e qualificati, la dismissione, il recupero ove possibile e lo smaltimento finale, nonché il coordinamento delle attività svolte presso una pluralità di siti dislocati sul territorio nazionale.

Sussistono, inoltre, rilevanti profili di urgenza. Il contratto relativo ai servizi di deposito e gestione dei materiali, più volte prorogato, è scaduto il 31 dicembre 2025. Il protrarsi dell'attuale situazione determina il rischio di ulteriori costi di custodia e stoccaggio, oltre a rendere necessario assicurare senza soluzione di continuità la corretta conservazione, movimentazione e destinazione finale dei materiali. Ne consegue l'esigenza di concentrare in un unico centro di responsabilità le decisioni necessarie al rapido completamento delle attività residue.

L'eccezionalità della situazione deriva, pertanto, dalla convergenza di molteplici fattori: l'origine emergenziale delle acquisizioni e dei rapporti contrattuali; la successione nel tempo di diverse strutture amministrative e commissariali; l'elevatissimo volume dei materiali; la loro distribuzione in numerosi magazzini; la necessità di coordinare profili logistici, ambientali, contrattuali, amministrativi e contabili; l'urgenza di evitare il protrarsi di costi non più giustificati; la necessità di assicurare una gestione uniforme sull'intero territorio nazionale.

In tale contesto, gli ordinari strumenti amministrativi, caratterizzati dalla distribuzione delle competenze tra una pluralità di strutture e dalla necessità di coordinare sequenze procedurali differenti, non appaiono pienamente adeguati rispetto all'esigenza di assicurare un'azione unitaria, tempestiva e orientata al risultato. La natura straordinaria e temporalmente circoscritta dell'intervento

giustifica, pertanto, l'individuazione di un soggetto dotato di una specifica responsabilità di impulso, coordinamento e attuazione.

La nomina di un Commissario straordinario consente di assicurare una governance unitaria dell'intero processo, superando la frammentazione delle competenze e garantendo la tempestiva adozione delle determinazioni necessarie. Il Commissario dovrà essere individuato tra soggetti di comprovata esperienza nella direzione e gestione di strutture organizzative complesse e dovrà disporre dei poteri necessari a programmare, coordinare e realizzare le attività di deposito, trasporto, movimentazione, selezione, dismissione e smaltimento, avvalendosi, ove necessario, di operatori economici autorizzati e qualificati ai sensi della normativa vigente.

L'attribuzione di poteri straordinari e, nei limiti espressamente stabiliti dalla disposizione istitutiva e nel rispetto dei principi generali e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, di specifiche facoltà derogatorie rispetto alle ordinarie procedure, trova giustificazione nella necessità di evitare tempi e costi non proporzionati rispetto all'interesse pubblico perseguito. Tali poteri devono essere strettamente funzionali al conseguimento dell'obiettivo, temporalmente delimitati e accompagnati da adeguati obblighi di rendicontazione, trasparenza e controllo.

La gestione commissariale dovrà perseguire, in particolare, obiettivi di rapidità, economicità, efficienza e tracciabilità, assicurando al contempo il rispetto della normativa ambientale e delle disposizioni applicabili alla gestione dei materiali e dei rifiuti. La concentrazione delle responsabilità in capo al Commissario consentirà inoltre di disporre di un quadro costantemente aggiornato delle giacenze, delle attività effettuate, dei costi sostenuti, delle quantità dismesse o smaltite e dei tempi necessari alla definitiva chiusura della gestione.

Alla luce di quanto esposto, la nomina di un Commissario straordinario risulta giustificata non dalla mera esigenza di accelerare singole procedure, bensì dalla particolare complessità, eccezionalità e dimensione dell'intera operazione. Si tratta di completare, in tempi definiti e attraverso una responsabilità unitaria, la gestione di una rilevante eredità amministrativa e logistica della fase emergenziale, riducendo gli oneri a carico dell'Amministrazione e assicurando una soluzione definitiva, efficiente ed economicamente sostenibile.

L'intervento commissariale assume, pertanto, carattere eccezionale, temporaneo e strettamente finalizzato al completamento delle attività sopra descritte e costituisce lo strumento organizzativo più idoneo a garantire la tutela dell'interesse pubblico, la continuità operativa, l'efficienza dell'azione amministrativa e il contenimento dei costi.

Il comma 8, relativo al riparto delle risorse residue della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, riferita a scelte non espresse dai contribuenti, consente, limitatamente all'anno 2024, la facoltà di versare all'entrata del bilancio dello Stato tutte o parte delle somme residue, per essere riassegnate per la realizzazione di interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche; in coerenza, peraltro, con le modifiche a regime già introdotte dall'articolo 8 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, che ha inserito stabilmente la «prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche» tra le finalità dell'otto per mille a gestione statale. Il comma prevede, altresì, le opportune disposizioni per la compensazione degli effetti finanziari.

I commi 9 e 10 intervengono sulla disciplina dell'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, istituito presso il Ministero della salute dall'articolo 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, al fine di rafforzare le attività di controllo del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SIVeAS). In particolare, si modifica l'assetto delle competenze attribuite all'Organismo, prevedendo una riallocazione di funzioni maggiormente rispondente ai canoni di efficacia ed efficienza delle attività nonché di razionalizzazione organizzativa. In questo senso, si prevede una centralizzazione in capo

all'Organismo di una serie di funzioni attualmente dislocate presso diverse strutture tecniche del Ministero della salute, al fine di garantire una gestione di tali linee di attività in un'ottica globale e uniforme.

Ciò posto, si illustra di seguito il contenuto dettagliato della norma in oggetto.

Il comma 9 reca le modificazioni apportate all'articolo 2, del decreto-legge n. 73 del 2024.

La lettera a) modifica il comma 1, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 73 del 2024, nella parte in cui sono definite le funzioni, già attribuite al SIVeAS, che l'Organismo è chiamato svolgere, assicurandone anche il relativo supporto tecnico. In particolare, per via dell'intervento modificativo in oggetto, risultano sottratte alla competenza dell'Organismo *«le attività inerenti il monitoraggio dei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, afferente al Ministero della salute e all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui agli accordi Stato-regioni del 14 febbraio 2002 e dell'11 luglio 2002»* (articolo 1, comma 3, lettera f) del decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006), di cui rimane titolare il SIVeAS.

La lettera b) abroga il comma 2 dell'articolo 2; conseguenzialmente, tramite la lettera c), si procede all'abrogazione del comma 4, recante l'autorizzazione di spesa per le spese di missione legate all'esercizio del potere di accesso di cui al comma 2, della medesima disposizione del decreto-legge. La lettera d) modifica il comma 5, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 73 del 2024, stabilendo che il RUAS redige e invia all'AGENAS (invece che all'Organismo, come previsto a legislazione vigente) un rapporto di monitoraggio delle prestazioni critiche e delle liste di attesa in ambito aziendale, segnalando le eventuali criticità e indicando le azioni correttive eventualmente poste in essere.

La lettera e) modifica il comma 6, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 73 del 2024, prevedendo l'attribuzione al Ministro della salute dei poteri sostitutivi in relazione ai compiti affidati, ai sensi del medesimo decreto-legge, alle regioni e al RUAS.

Il comma 10 interviene sulle funzioni dell'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, prevedendo l'attribuzione di aree di attività ulteriori rispetto a quelle indicate all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2024. Come sopra anticipato, si tratta di funzioni attualmente svolte da altre strutture tecniche del Ministero della salute e, in particolare:

a) monitoraggio del piano sanitario nazionale, dei patti per la salute e verifica dell'attuazione degli accordi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

b) riconoscimento, conferma e revoca del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura e degli ospedali di caratura nazionale; gestione della procedura di selezione dei direttori scientifici degli IRCCS; tenuta dell'elenco dei soggetti destinatari della disposizione di cui all'art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

c) finanziamento e monitoraggio dell'attività di ricerca corrente degli IRCCS, dell'ISS, e dell'AGENAS, finanziamento e cofinanziamento pubblico-privato della ricerca in sanità;

d) pianificazione ed attuazione delle funzioni del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM); coordinamento dei programmi di prevenzione a livello nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio per l'attuazione del progetto del *National Health Prevention Hub*; raccordo con i dipartimenti di prevenzione delle ASL; raccordo con le strutture interfunzionali ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 196/2023.

ART. 5 (Misure urgenti in materia di amministrazione scolastica)

Il **comma 1**, novellando l'articolo 1, comma 4-ter, della legge 10 marzo 2000 n. 62, al fine di proroga per ulteriori due anni scolastici (aa.ss. 2026/2027 e 2027/2028) il regime straordinario - introdotto dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 – secondo il quale, per i soggetti la cui iscrizione ai percorsi

abilitanti non sia stata accolta per mancanza dell'offerta formativa, ai soli fini del riconoscimento della parità delle istituzioni scolastiche non statali o del mantenimento della parità, è considerato valido requisito, in luogo del titolo di abilitazione, l'aver svolto presso le istituzioni paritarie un servizio di almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni. La previsione, la cui necessità è stata manifestata dalle Associazioni rappresentative delle scuole paritarie, è volta a fronteggiare le carenze di organico di docenti delle istituzioni paritarie, oltreché a venire incontro alle esigenze di quei candidati che non hanno potuto frequentare i percorsi abilitanti per mancanza dell'offerta formativa, valorizzando l'esperienza professionale maturata dagli stessi presso le istituzioni scolastiche paritarie. Fermo restando che l'autorizzazione dei posti attivabili per i percorsi abilitanti avviene sulla base del fabbisogno espresso dal Ministero dell'istruzione e del merito, non si può non considerare, che negli anni, l'offerta formativa universitaria è apparsa inadeguata e marcatamente disomogenea, non tanto in termini assoluti, quanto in termini di distribuzione sul territorio nazionale; ciò sia in relazione ai percorsi abilitanti, sia in relazione ai percorsi per il conseguimento della specializzazione sul sostegno didattico (c.d. TFA Sostegno). A conferma dell'incongruità dell'offerta formativa si osserva che la ricognizione effettuata sulle classi di concorso già accreditate negli aa.aa. 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 ha evidenziato che – nonostante l'autorizzazione per 60 mila posti per l'attivazione dei percorsi abilitanti - non tutti i percorsi di formazione iniziale risultavano disponibili in maniera uniforme sul territorio nazionale, con il rischio di non garantire il conseguimento dell'abilitazione per i vincitori di concorso. Pertanto- proprio al fine di agevolare la frequenza dei percorsi di completamento da parte dei vincitori di concorso destinati ad abilitarsi in una classe di concorso non attivata nella regione di effettivo servizio - è stato necessario intervenire (con nota congiunta MIM-MUR, del 6 marzo 2026, n. 1955) per consentire lo svolgimento del percorso abilitante in collaborazione tra l'istituzione che ha attivato la specifica classe di concorso e l'istituzione più prossima alla sede di servizio. Inoltre, il disallineamento tra fabbisogno espresso e offerta formativa universitaria è emerso in maniera significativa per l'attivazione dell'ultimo ciclo (XI) TFA Sostegno per l'a.a. 2025/2026, soprattutto in relazione alla ripartizione del fabbisogno per grado di scuola, come riportano i seguenti dati:

	Infanzia	Primaria	I Grado	II Grado	Totale
MIM	4.809	21.202	4.230	0	30.241
MUR	4.553	11.698	4.842	9.148	30.241

A ciò si aggiunga che da un monitoraggio effettuato dagli Uffici competenti del Ministero è stata confermata la grave carenza di docenti abilitati per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, dovuta all'esiguo numero di laureati in Scienze della Formazione Primaria.

I dati attuali sono particolarmente allarmanti soprattutto nelle Regioni del Nord dove si concentrano prevalentemente nomine fuori graduatoria. In dettaglio: solo in Lombardia, il ricorso a personale supplente non convocato da graduatoria, per la scuola dell'infanzia e primaria, è pari in totale a 11.570 unità, che rappresenta in percentuale il 57,39%. Anche in Veneto e Piemonte si registrano alte percentuali di supplenti non convocati da graduatoria, rispettivamente: 4.709 unità (pari a 52%) e 4.386 (pari a 41,35%). Per tali ragioni, per il prossimo anno accademico (2026/2027) il Ministero ha espresso al Ministero dell'università e della ricerca un fabbisogno per la classe di laurea in Scienze della Formazione Primaria (SFP) di oltre 14.000 posti; con un incremento di circa 4000 unità rispetto ai 10.000 mila dell'anno precedente. Tale incremento è stato richiesto proprio per soddisfare le esigenze espresse dalle scuole paritarie che scontano maggiormente la carenza di docente abilitati.

Alla luce di tutto quanto sopra espresso, il regime derogatorio in favore delle scuole paritarie, rispetto alle scuole statali, in tema di abilitazione dei docenti, non assume carattere di strutturalità, essendo legato a un disallineamento attuale tra fabbisogno espresso e offerta formativa universitaria.

Il **comma 2** mira a salvaguardare le posizioni in graduatoria di coloro che hanno superato le prove dei concorsi ordinari banditi ai sensi della normativa vigente e che rischiano il depennamento automatico, previsto dall'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, al termine dell'anno di prova. Tale intervento risulta particolarmente necessario considerata la ciclicità dei concorsi ordinari, ormai banditi con frequenza annuale; con la conseguenza di penalizzare, a causa della possibile sovrapposizione temporale, un vincitore del concorso da ultimo bandito, che nel frattempo abbia completato l'anno di prova poiché assunto da una procedura precedente. L'intervento risulta altresì urgente tenuto conto dell'imminente avvio del prossimo anno scolastico 2026/2027: a normativa vigente, infatti, la cancellazione in caso di superamento dell'anno di prova interverrà in data 1° settembre 2026. Al fine di superare tali criticità, la disposizione prevede che il superamento del periodo di formazione e prova non comporti la cancellazione del docente dalle graduatorie dei concorsi ordinari. Resta fermo che, a seguito del superamento del test finale e della valutazione positiva, il docente è cancellato dalle graduatorie concorsuali, ad esaurimento e di istituto nelle quali risulti iscritto ed è confermato in ruolo presso la medesima istituzione scolastica nella quale ha svolto il periodo di prova. La norma non impatta sugli obiettivi della riforma del reclutamento dei docenti prevista dal PNRR e risulta compatibile con gli obblighi assunti in sede europea. Al riguardo, si osserva che il raggiungimento del target finale delle 70 mila assunzioni secondo il nuovo sistema di reclutamento è legato alla frequenza annuale dei concorsi. Il raggiungimento di tale obiettivo non è quindi pregiudicato dagli effetti della disposizione in argomento che interessa una platea marginale di docenti – poche centinaia - risultati vincitori di più procedure concorsuali. Conseguentemente, la disposizione in esame non produce alcun impatto sul volume complessivo delle assunzioni a tempo indeterminato, trattandosi di una mera razionalizzazione delle posizioni individuali già censite e computate ai fini del target. A conferma di ciò, si rappresenta che, ai fini della rendicontazione finale del target complessivo alla Commissione europea, è stato adottato il decreto ricognitivo dei 37.680 candidati univoci, al netto di quelli comunicati per target M4C1-14 e M4C1-14-bis, individuati quali vincitori e idonei - questi ultimi in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso - nelle graduatorie di merito adottate e convalidate dagli Uffici scolastici regionali alla data del 27 giugno 2026.

Il **comma 3** interviene sull'articolo 15-bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, prorogando fino all'anno scolastico 2027/2028 la validità delle graduatorie del personale educativo e scolastico interessato e adeguando, al contempo, il riferimento al comparto contrattuale al triennio 2022-2024, nonché differendo al 31 dicembre 2028 il termine finale di efficacia della disciplina. La misura risponde a una difficoltà concreta e ripetutamente segnalata che riguarda la carenza di educatori, maestri e personale ausiliario nei servizi 0-6 gestiti direttamente dai Comuni, in particolar modo nei contesti in cui la questione assume un'intensità maggiore, ovverosia nelle grandi e popolose città italiane. L'intervento, che fa seguito a una già intervenuta proroga, si propone di far fronte, seppur in via temporanea, al citato problema, connesso a fabbisogni strutturali e a graduatorie prossime alla scadenza o non più sufficienti a coprire tempestivamente il *turn over*. In tale quadro, la proroga rappresenta uno strumento di continuità amministrativa e di tutela dell'interesse pubblico, evitando interruzioni nella copertura dei posti e ritardi nell'avvio dei servizi, con forti divari territoriali e necessità di personale stabile per garantire l'apertura delle strutture e la regolarità del servizio.

Art. 6 (Disposizioni urgenti per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca)

La disposizione di cui al **comma 1** introduce all'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167 il comma 2-*quater*. L'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167 ha incrementato il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di euro 8.705.000 annui a decorrere dall'anno 2017, con finalizzazione al superamento del contenzioso promosso nei confronti delle università statali dagli ex lettori di lingua straniera (caso EU Pilot 2079/11/EMPL, successivamente procedura di infrazione n. 2021/4055) e alla prevenzione di nuovo contenzioso. Le risorse costituiscono, per espressa previsione normativa, un incremento del Fondo, iscritto sul capitolo 1694 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca: esse appartengono, dunque, al Fondo sin dall'origine, con un vincolo interno di destinazione correlato alla predetta finalità.

La procedura di infrazione n. 2021/4055 è stata archiviata e la Commissione europea, con deliberazione del Collegio dei Commissari del 17 luglio 2025, ha disposto il ritiro del ricorso pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-519/23. Il fabbisogno connesso agli adempimenti residui si è peraltro attestato su valori inferiori allo stanziamento annuo (euro 488.000 nell'anno 2023 ed euro 402.000 nell'anno 2024, a fronte di euro 8.705.000 annui): ne è derivato un progressivo accumulo di disponibilità.

In tale contesto, la disposizione introduce all'articolo 11 il comma 2-*quater*, volto a definire il trattamento delle risorse per la parte eccedente le finalità del comma 1: tale parte è assegnata alle università statali secondo le modalità di riparto del Fondo di finanziamento ordinario, per essere destinata alle attività di sostegno, supporto, orientamento e tutorato in favore degli studenti. L'accertamento dell'eccedenza rispetto al fabbisogno della finalità originaria è operato in sede di ripartizione. La disposizione si applica anche alle risorse relative a esercizi precedenti che risultino nella disponibilità del bilancio.

La destinazione individuata è coerente con gli interventi in favore degli studenti già finanziati a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario, e si pone altresì in continuità con la prassi dei decreti di riparto, che prevedono la riattribuzione tra gli Atenei delle disponibilità che si rendono disponibili in relazione alle medesime risorse (da ultimo, decreto ministeriale 7 agosto 2025, n. 595 - articoli 12, comma 1, lettera c), e 13)).

La disposizione di cui al **comma 2** interviene sulla denominazione dei titoli rilasciati dalle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), rinominando i diplomi accademici di primo livello come “laurea” e i diplomi accademici di secondo livello come “laurea magistrale”. La proposta normativa non modifica il percorso formativo, né i requisiti curriculari, ma interviene sulla sola denominazione del titolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La legge 21 dicembre 1999, n. 508 ha riconosciuto alle istituzioni AFAM lo status di istituzioni di alta cultura con autonomia analoga alle università, autorizzandole al rilascio di titoli di I e II livello equiparati ai titoli universitari ai fini concorsuali e formativi.

L'attuale denominazione in “diploma accademico” ha, però, generato disparità nel riconoscimento internazionale, difficoltà nelle procedure di mobilità Erasmus+, ambiguità nei concorsi pubblici, contenzioso interpretativo.

La norma, pertanto, realizza una piena attuazione della 508/1999, restituendo coerenza al quadro normativo di riferimento.

In particolare, alla lettera a), si modifica l'articolo 2, comma 5, della legge n. 508 del 1999, sostituendo puntualmente le parole “diplomi accademici di primo e secondo livello” con “lauree e

lauree magistrali”, e, alla lettera b), si interviene chiarendo che il riferimento ai diplomi accademici di primo e secondo livello, ovunque ricorra nelle disposizioni vigenti, è da intendersi, rispettivamente, alle lauree e alle lauree magistrali rilasciate dalle istituzioni AFAM.

Si rammenta, infatti, che il legislatore ha già riconosciuto l’equipollenza dei Diplomi Accademici di II livello alle lauree magistrali (art. 3, DM 509/1999; DM 270/2004; DM 289/2021), l’equipollenza dei Diplomi Accademici di I livello alle lauree triennali, nonché la piena equivalenza del Dottorato AFAM al dottorato universitario (DM 470/2024).

D’altra parte, si segnala che lo stesso articolo 2, comma 5, della legge n. 508 del 1999 prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all’articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.”.

Pertanto, la modificazione della denominazione non innova il sistema ma si limita ad allineare, anche a livello terminologico, il percorso formativo nelle istituzioni AFAM a quello universitario.

Il **comma 3** intende prorogare al 31 dicembre 2026 il termine previsto dall’articolo 5 del decreto-legge n. 160 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 199 del 2024, relativo al mandato dei componenti del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), nell’ambito del più ampio e complesso processo di revisione dell’organo, che ha avuto il suo avvio con il disegno di legge recante “Riordino e riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale” (AS 1890) che prevede la modifica della legge n. 16 gennaio 2006, n. 18, con l’obiettivo di adeguarne l’organizzazione e il funzionamento alle improrogabili esigenze di semplificazione e razionalizzazione strutturale e di contenimento della spesa pubblica. Sotto il profilo del coordinamento normativo, si rappresenta che l’iter di riforma dell’organo nasce dalla proposta che costituisce l’esito delle attività del Gruppo di lavoro per lo svolgimento di attività di supporto al Ministro per analisi, studio ed elaborazione di proposte di revisione in materia di reclutamento e di qualità dell’offerta formativa, istituito presso il Ministero dell’università e della ricerca con D.M. n. 1591 del 20 settembre 2024.

Sotto il profilo degli obiettivi, le disposizioni previste mirano a realizzare una forte semplificazione organizzativa attraverso una razionalizzazione della composizione e il rafforzamento del potere consultivo, senza incidere sulla sua natura quale organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario.

Si fa presente che tale termine è stato già prorogato, dal 31 dicembre 2025 al 30 giugno 2026 con l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

La predetta e ulteriore proroga si rende, peraltro, necessaria e urgente per garantire la continuità delle funzioni e delle attività istituzionali da parte del CUN, nella composizione attualmente in carica ed evitare qualsivoglia paralisi amministrativa, nelle more dell’esame parlamentare del disegno di legge di iniziativa governativa e di approvazione dello stesso.

L’eventuale mancata adozione del differimento previsto dalla presente proposta, stante l’impossibilità oggettiva allo stato di procedere al rinnovo dei componenti nelle more dell’adozione del disegno di legge, attualmente assegnato alla 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) in sede redigente del Senato della Repubblica, il cui esame risulta allo stato non ancora iniziato, determinerebbe una pregiudizievole situazione di stallo per le attività propositive e

consultive attribuite al CUN, compromettendo, in tal senso, l'adozione di provvedimenti sulle materie di interesse del sistema della formazione superiore e della ricerca, in quanto organo elettivo di consulenza e di rappresentanza del sistema universitario.

ART. 7 (*Misure urgenti in materia di giustizia, sicurezza pubblica e difesa nazionale*)

L'articolo 7 contiene, **ai commi da 1 a 9**, disposizioni che riguardano il Ministero della giustizia e che concorrono alla più efficace gestione delle funzioni amministrative e giudiziarie.

Le disposizioni sono dirette ad accrescere la funzionalità e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia, quale amministrazione pubblica, sotto i profili dell'organizzazione degli uffici giudiziari, dell'impiego e della gestione del personale - anche onorario e a tempo determinato addetto all'ufficio per il processo -, della tempestività dei pagamenti dovuti dall'amministrazione e della semplificazione e razionalizzazione del quadro normativo. In quanto tali, esse condividono l'ambito oggettivo e la finalità propri del presente decreto, concorrendo al potenziamento della capacità operativa delle pubbliche amministrazioni e alla riduzione dei tempi e degli oneri dell'azione amministrativa.

Il **comma 1** apporta le seguenti modifiche al decreto-legge n. 100 del 2026:

- a) l'articolo 1 è novellato per integrare le materie sulle quali si svolge la prova orale dell'esame di avvocato aggiungendo il diritto ecclesiastico e precisando l'inserimento del diritto internazionale privato e processuale. L'intervento intende garantire un più elevato livello di preparazione dei partecipanti e, nel contempo, garantisce una maggiore coerenza delle materie oggetto di studio rispetto alla professione forense ed al suo possibile ambito di svolgimento;
- b) l'articolo 2 è modificato attraverso la soppressione del comma 5, che reca le disposizioni finanziarie collegate alla modifica delle disposizioni sul pagamento delle spese di intercettazioni. Poiché il comma 2 del presente articolo apporta nuove modifiche all'articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, la relativa disposizione finanziaria è stata collocata al comma 9 al fine di assicurarne la coerenza rispetto alle modifiche dell'art. 168-bis, con conseguente soppressione del comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 100 del 2026;
- c) l'articolo 16 viene sostituito per integrare la disciplina dettata per la formazione dell'ufficio per il processo stralcio al fine di:
 - dettare disposizioni ancora più puntuali rispetto alle modalità di organizzazione degli UPP al fine di garantire lo smaltimento di tutto quanto pendente alla data dell'11.6.2026 (e dunque fino all'entrata in vigore del patto migrazione) consentendo ai giudici togati di gestire in maniera rapida ed efficiente (soprattutto nei tempi imposti dalla normativa europea) le nuove procedure;
 - meglio individuare il ruolo dei magistrati onorari confermati;
 - puntualizzare le modalità di trattazione e decisione dei procedimenti pendenti da parte dei giudici onorari;
 - chiarire le modalità ed i tempi della definizione della dotazione organica e della adozione delle piante organiche relative alla magistratura onoraria;

Il **comma 2** modifica l'articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Invero, in materia di ritardi nei pagamenti delle spese per le intercettazioni pende la procedura di infrazione n. 2021/4037 ("Ritardi nei pagamenti per i servizi di intercettazione nelle indagini penali") per la ritenuta non corretta applicazione della direttiva 2011/7/UE (cd. direttiva sui ritardi pagamento nelle transazioni commerciali). Al fine di adeguare l'intervento normativo alle esigenze

manifestate, ancora da ultimo, in sede di procedura di infrazione, si rende necessario apportate alcune ulteriori modifiche all'art. 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in modo da garantire in modo concreto ed effettivo il pagamento tempestivo dei crediti derivanti dal servizio. Al riguardo al comma 1-*bis* si è introdotto un meccanismo di pagamento conforme a quanto previsto all'articolo 4, paragrafo 3, lettera iv), della direttiva in considerazione dell'oggetto dei contratti di noleggio e della necessità di verifica della conformità delle prestazioni svolte; sicché, solo all'esito di tale verifica, che può avere una durata massima di trenta giorni, può essere autorizzata la spesa. Il comma 2 prevede che il decreto di pagamento sia titolo esecutivo e sia comunicato al beneficiario. Dopo la conclusione delle indagini è comunicato alle parti e nuovamente al beneficiario ai fini dell'eventuale introduzione di un giudizio di opposizione ai sensi dell'articolo 170, perché la segretezza della fase impedisce di poter introdurre prima l'opposizione. Trattasi di uno strumento a tutela anche del prestatore del servizio. Al comma 3 è stata disciplinata la procedura per il pagamento delle prestazioni, che dovrà avvenire nei successivi trenta giorni dal decreto del pubblico ministero. Anche tale previsione si pone in linea con la direttiva citata che non esclude la possibilità - per le transazioni commerciali relative alla fornitura di merci e servizi da parte di imprese alle pubbliche amministrazioni - di prevedere contrattualmente per i pagamenti un termine superiore a trenta giorni quando ciò sia giustificato alla luce della particolare natura o delle caratteristiche del contratto (v. considerando n. 23 della direttiva 2011/7/UE). Il comma 3.1 prevede poi la corresponsione degli interessi di cui al comma 3-*ter* qualora non siano rispettati i termini per emettere il decreto di liquidazione da parte del pubblico ministero e per provvedere al relativo pagamento. Da ultimo, con il nuovo comma 3-*ter*, al fine di rendere praticabili senza limitazioni, le ulteriori garanzie di tutela offerte dal diritto dell'Unione, si è prevista l'integrale applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (attuativo della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180". Al riguardo chiarendo che ciò riguarda sia la misura degli interessi che il rimborso forfettario.

Il comma 3 interviene sui commi 1-*bis* degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, al fine di puntualizzare il ruolo degli addetti all'ufficio per il processo ora stabilizzati rispetto alla contrattazione collettiva di settore di recente intervenuta.

Il comma 4 abroga le disposizioni in materia di piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali. L'articolo 1, comma 227, della legge n. 178 del 2020 ha aggiunto un comma 3-*bis* all'articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015, ai sensi del quale l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali risultanti da fatture elettroniche. Il successivo comma 228 dell'articolo 1 della legge in questione ha rimesso ad un «*decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione*» l'individuazione delle modalità di attuazione e delle condizioni di servizio di tale piattaforma.

Tuttavia l'esercizio del potere regolatorio è risultato di difficile applicazione, atteso che, per un verso, il Ministero della giustizia, indicato come capofila, ha evidenziato che il decreto attuativo ha ad oggetto profili applicativi di uno strumento informatico messo a disposizione da altra amministrazione, ossia l'Agenzia delle entrate; e, per l'altro, il Ministero dell'economia e delle finanze ha a sua volta evidenziato la natura non fiscale dei crediti e debiti oggetto di compensazione. Pertanto, al fine di razionalizzare e semplificare il quadro normativo, così impedendo che lo *stock* dei decreti pendenti da attuare sia *in parte qua* gravato *sine die*, si rende necessaria ed urgente

l'abrogazione dello strumento informatico, di particolare complessità tecnica per come attualmente disciplinato.

I commi da 5 a 9 prevedono misure ordinamentali, assunzionali e finanziarie volte a rafforzare le funzioni requirenti di primo grado presso i tribunali per i minorenni.

In particolare, il **comma 5** interviene sul regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introducendo il nuovo articolo 5-*bis*. Tale disposizione prevede che le piante organiche della magistratura ordinaria siano determinate dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura. È, inoltre, stabilito che negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni non possa essere previsto un numero di sostituti procuratori inferiore a tre.

A tal fine, il **comma 6** dispone l'incremento, a decorrere dal 1° luglio 2027, di 25 unità del ruolo organico della magistratura ordinaria, da destinare alle funzioni requirenti di primo grado di cui all'articolo 5-*bis* del regio decreto n. 12 del 1941, introdotto dal comma 5. Conseguentemente, la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita con la tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Al **comma 7** si modifica l'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, che prevede il limite dei magistrati ordinari destinati a funzioni non giudiziarie nelle more dell'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 17, comma 2, del decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45. La norma dispone che il limite dei magistrati indicati alla lettera L) della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è rideterminato nel numero di 10.039 fino al 30 giugno 2027 e nel numero di 10.064 fino al 31 dicembre 2029.

Nella tabella che segue sono riportati gli uffici requirenti dove l'organico è inferiore a tre unità e l'incremento totale di unità per colmare tale carenza.

Distretto	Località	Ufficio	Funzione	Organico	Aumento organico
ANCONA	Ancona	Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	Sostituto Procuratore	1	2
CAGLIARI	Cagliari	Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	Sostituto Procuratore	2	1
CALTANISSETTA	Caltanissetta	Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	Sostituto Procuratore	2	1
CAMPOBASSO	Campobasso	Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	Sostituto Procuratore	1	2
CATANZARO	Catanzaro	Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	Sostituto Procuratore	2	1
L'AQUILA	L'Aquila	Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	Sostituto Procuratore	1	2
LECCE	Lecce	Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	Sostituto Procuratore	2	1
MESSINA	Messina	Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	Sostituto Procuratore	1	2
PERUGIA	Perugia	Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	Sostituto Procuratore	1	2
POTENZA	Potenza	Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	Sostituto Procuratore	1	2
REGGIO DI CALABRIA	Reggio di Calabria	Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	Sostituto Procuratore	2	1
SALERNO	Salerno	Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	Sostituto Procuratore	2	1
TRENTO	Trento	Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	Sostituto Procuratore	1	2
TRIESTE	Trieste	Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	Sostituto Procuratore	2	1
SASSARI	Sassari	Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	Sostituto Procuratore	2	1
TARANTO	Taranto	Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	Sostituto Procuratore	2	1

BOLZANO	Bolzano	Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	Sostituto Procuratore	1	2
				Totale	25

La proposta di aumento della dotazione organica di 25 unità trova giustificazione nel fatto che i posti vacanti nel ruolo della magistratura troveranno copertura entro l'anno 2028 a seguito delle assunzioni previste dagli ultimi tre concorsi, il primo già concluso e con presa di possesso dei vincitori fissata per il mese di settembre del corrente anno e gli altri due in corso di svolgimento.

Il comma 8 autorizza il Ministero della giustizia a bandire nel corso dell'anno 2026, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione delle 25 unità di personale di magistratura di cui al comma 6.

Il **comma 9** reca l'autorizzazione di spesa per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 6 e 8, nonché la relativa copertura finanziaria.

Il **comma 10** della disposizione prevede, nel limite della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria di 500 unità nel ruolo iniziale di agenti e assistenti della Polizia di Stato a decorrere dal 1° dicembre 2026.

Al riguardo, si evidenzia che attualmente è in atto il concorso per l'assunzione di 4.400 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto il 29 aprile 2026 e aperto sia ai candidati provenienti dalla vita civile sia ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate. Le 4.400 unità in argomento si riferiscono alle facoltà assunzionali da turn-over della Polizia di Stato relative al 2026, che saranno autorizzate con apposito provvedimento del MEF in un arco temporale compreso – verosimilmente – fra dicembre p.v. e marzo 2027.

In tale contesto, la prima aliquota di candidati che sarà assunta è quella dei volontari provenienti dalle Forze armate, pari a 1.962 unità, il cui avvio al corso di formazione è previsto per il mese di febbraio 2027, con assegnazione presso gli Uffici territoriali nel successivo mese di agosto.

La disposizione indicata in oggetto, finalizzata all'assunzione straordinaria di 500 allievi agenti e assistenti della Polizia di Stato a decorrere dal 1° dicembre 2026 consente di assumere 500 unità, nell'ambito dell'aliquota destinata ai volontari provenienti dalle Forze armate, già a dicembre 2026, in via anticipata rispetto alle facoltà assunzionali relative al 2026.

Le 500 unità in questione, al termine della fase residenziale del corso di formazione, sarebbero assegnate nel mese di giugno 2027 – con due mesi di anticipo rispetto alle tempistiche consentite dalle ordinarie facoltà assunzionali – presso gli Uffici territoriali, per le esigenze degli Uffici immigrazione delle Questure e degli Uffici di Polizia di frontiera, in conformità a quanto previsto dalla proposta normativa in oggetto.

In sintesi, si tratterebbe di utilizzare il meccanismo delle assunzioni straordinarie – che, come noto, necessita di un finanziamento ad hoc - per anticipare l'assegnazione mirata delle 500 unità per le esigenze di attuazione del Patto per la migrazione e l'asilo, che verrebbero recuperate nel corso del prossimo anno per le esigenze complessive degli Uffici della Polizia di Stato.

Il **comma 11** prevede l'autorizzazione di spesa finalizzata all'attuazione delle citate assunzioni straordinarie del comma 10.

Il **comma 12** dà separata evidenza alle spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al comma 10.

Il **comma 13** stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10, ammontanti complessivamente a euro 1.954.453,00 per l'anno 2026, euro 20.338.081,00 per l'anno 2027, euro 27.048.270,00 per l'anno 2028, euro 27.798.270,00 per l'anno 2029, euro 27.048.270,00 per l'anno

2030, euro 27.119.333,00 per l'anno 2031, euro 28.651.020,00 per l'anno 2032, euro 27.091.020,00 per l'anno 2033, euro 27.091.020,00 per l'anno 2034, euro 28.651.020,00 per l'anno 2035 ed euro 27.985.392,00 annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede:

a) quanto a euro 1.954.453 per l'anno 2026, euro 20.338.081 per l'anno 2027, euro 27.048.270 per l'anno 2028, euro 27.798.270 per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a euro 27.048.270 per l'anno 2030, euro 27.119.333 per l'anno 2031, euro 28.651.020 per l'anno 2032, euro 27.901.020 per ciascuno degli anni dal 2033 al 2034, euro 28.651.020 per l'anno 2035 e ad euro 27.985.392 annui a decorrere dall'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

La quantificazione dei predetti oneri finanziari è stata effettuata sulla base:

- delle nuove misure stipendiali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 53, aggiornate alle maggiorazioni previste nell'ambito del rinnovo contrattuale relativo al triennio 2025/2027;
- dell'indennità di vacanza contrattuale aggiornata al 2025;
- della misura del trattamento economico accessorio calcolato in base alla media del compenso per lavoro straordinario e del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali;
- delle spese di funzionamento, stimate come segue:
 - o spese di vitto comprendenti pro-capite, per il periodo relativo al corso di formazione, 2 pasti al giorno da 7,00 euro cadauno per 220 giorni-lavoro, successivamente, 1 pasto da 6,00 euro moltiplicato sempre per 220 giorni-lavoro;
 - o spese di vestiario comprendenti costi pro-capite di euro 1.500,00, da sostenere ciclicamente ogni 3 anni;
 - o spese per armamento una tantum per 600 euro pro capite;
 - o spese per docenze stimate su una base pro capite di 45,36 euro.

La disposizione proposta al **comma 14** introduce la possibilità di avviare ai corsi di formazione per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato aliquote di candidati già dichiarati idonei all'esito di tutte le prove d'esame e di tutti gli accertamenti obbligatori e facoltativi, sulla base di apposite graduatorie di merito provvisorie.

Tale misura è introdotta mediante l'aggiunta di un nuovo comma 3-bis nel testo dell'articolo 17 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54.

In particolare, la misura contempla la possibilità di prevedere, nei bandi delle procedure concorsuali pubbliche e interne per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, la predisposizione di graduatorie parziali provvisorie di merito ai fini dell'avvio ai corsi di formazione di aliquote di candidati già risultati idonei a seguito dello svolgimento di tutte le prove d'esame e di tutti gli accertamenti obbligatori e facoltativi.

Sempre nel nuovo comma 3-bis si precisa, inoltre, che, qualora vengano adottate le graduatorie provvisorie di merito, il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza può disporre l'articolazione dei corsi di formazione in più cicli, in conformità alla vigente normativa in materia, ossia l'articolo 66, commi 7, 8 e 9 del decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, che espressamente prevedono tale possibilità, disciplinando anche le decorrenze giuridiche ed economiche da riconoscere ai vincitori del medesimo concorso.

La disposizione si applica anche alle procedure concorsuali già indette alla data della sua entrata in vigore, consentendo dunque la modifica, a tal fine, dei relativi bandi di concorso.

La disposizione stabilisce che tali graduatorie provvisorie possano essere adottate soltanto nel caso in cui risulti assicurata l'assunzione di tutti i candidati idonei, nel limite dei posti banditi, al termine delle procedure concorsuali, sulla base degli esiti delle attività selettive già svolte.

Sostanzialmente, ai fini dell'effettiva applicabilità della disposizione è necessario che, in base all'andamento delle attività selettive, sia stato previsto un numero di candidati idonei inferiore rispetto al numero di posti messi a bando.

In tal modo, si evita l'inserimento nelle graduatorie provvisorie e, soprattutto, l'avvio al corso di formazione di candidati che potrebbero risultare idonei non vincitori nelle graduatorie definitive di merito.

Del resto, come espressamente previsto nel testo normativo, siffatte graduatorie parziali provvisorie sono redatte nelle more dell'approvazione delle graduatorie di merito definitive, comunque essenziale ai fini della regolare conclusione delle procedure concorsuali in argomento.

La misura risponde alla ratio di accelerare le tempistiche di avvio dei candidati idonei ai relativi corsi di formazione e quindi, in prospettiva, anche le tempistiche di assegnazione dei frequentatori di tali corsi presso gli Uffici territoriali, a beneficio della funzionalità della Polizia di Stato.

Tale iniziativa si pone in linea con altre disposizioni normative vigenti, fondate sulla medesima finalità di ridurre i tempi di assegnazione dei frequentatori dei corsi di formazione presso le Articolazioni territoriali della Polizia di Stato: si fa riferimento, in particolare, ai commi 5 e seguenti dell'articolo 2-bis del d.l. n. 198/2022, che prevedono, fino al 31 dicembre 2026, la riduzione della durata dei corsi di formazione per agenti, vice ispettori, vice ispettori tecnici, commissari, vice commissari e commissari tecnici della Polizia di Stato.

In particolare, la disposizione proposta consente di avviare al corso di formazione quelle specifiche aliquote di candidati già risultati idonei al termine di tutte le fasi concorsuali previste dai singoli bandi di concorso, nelle more della conclusione della procedura concorsuale, che richiede i tempi tecnici necessari per l'espletamento degli accertamenti concorsuali nei confronti di altri candidati, nonché per la predisposizione e l'approvazione della graduatoria definitiva di merito.

Peraltro, la disposizione si mostra pienamente conforme rispetto al principio meritocratico dell'assunzione nelle Amministrazioni pubbliche mediante pubblico concorso (art. 97, quarto comma, Cost.), in quanto:

le graduatorie provvisorie di merito, come detto, consentono l'avvio al corso di formazione esclusivamente di candidati già risultati idonei a seguito dello svolgimento di tutte le prove d'esame e di tutti gli accertamenti obbligatori e facoltativi;

le graduatorie definitive di merito sono comunque adottate, in considerazione della necessità di cristallizzare, in prospettiva, le posizioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali.

Ad ogni modo, oltre a rispondere a esigenze di funzionalità dell'Amministrazione, la misura si rende, altresì, necessaria in virtù delle ultime innovazioni normative in materia di termini per l'esercizio delle facoltà assunzionali delle Amministrazioni pubbliche.

Si fa riferimento, al riguardo, all'articolo 35, comma 4, terzo e quarto periodo del d.lgs. n. 165/2001, secondo cui "A decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate con il decreto di cui al secondo periodo hanno una validità non superiore a tre anni. Tali facoltà assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge, alla scadenza non possono essere prorogate".

Tale disposizione, com'è evidente, ponendo un termine perentorio per la realizzazione delle predette facoltà assunzionali, alimenta per le Amministrazioni pubbliche la necessità di adottare, quanto meno temporaneamente, specifiche misure finalizzate ad accelerare le tempistiche assunzionali, prevenendo in tal modo la perdita della possibilità di effettuare le assunzioni già autorizzate secondo le pertinenti disposizioni legislative.

Il comma 15 sancisce la neutralità finanziaria della misura di cui al comma 14, su cui si rinvia alle specifiche considerazioni contenute nella relazione tecnica.

Il comma 16, lett. a): modifica la disciplina delle cariche direttive delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, estendendone la durata a quattro anni e consentendo la rieleggibilità per un massimo di tre mandati consecutivi (n. 1). Si prevede, altresì, una riduzione (da cinque a quattro) delle volte in cui il militare può essere posto in distacco sindacale (n. 2).

La lett. b) ha lo scopo di apportare urgenti modifiche alla normativa in materia di Associazioni Professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) al fine di razionalizzare la disciplina di taluni istituti che presentano disallineamenti, in maniera da garantire un più equo bilanciamento tra esercizio della libertà sindacale e attività di servizio. Nel dettaglio, essa interviene in materia di cariche direttive, distacchi e aspettative sindacali e obblighi informativi prevedendo in particolare, per l'informazione preventiva, un termine minimo di 10 giorni per l'invio alle APCSM rappresentative della documentazione riguardante le materie di cui all'articolo 1476-ter, comma 2, al fine di consentire alle stesse APCSM di disporre di un periodo di tempo adeguato all'esame dei contenuti prima dell'emanazione dei relativi atti.

La lettera c), interviene in materia di distacchi e aspettative sindacali prevedendo in particolare:

- l'aumento della durata dei distacchi e delle aspettative sindacali non retribuite da tre a quattro anni al fine di allinearla alla durata delle cariche direttive (4 anni) come previsto dall'articolo 1477-ter comma 3 del COM;
- la riduzione da cinque a quattro del numero complessivo di distacchi sindacali e aspettative retribuite al fine di bilanciare l'aumento della durata dei distacchi;
- l'eliminazione della previsione di un periodo di servizio effettivo di almeno un triennio tra ciascun distacco o aspettativa sindacale non retribuita, in linea con la possibilità di svolgere due mandati consecutivi.

Il comma 17 ha lo scopo di integrare le materie oggetto delle procedure negoziali per il personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, al fine di renderle maggiormente coerenti con quelle previste per il personale contrattualizzato dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Al riguardo, si evidenzia che l'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, ha istituito l'Area negoziale per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, limitatamente agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori elencati al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate. A tale fine, prima dell'istituzione dell'Area dirigenti per le Forze di polizia a ordinamento militare e per le Forze armate, le disposizioni adottate per i dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri potevano essere estese ai dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle forze armate, anche attraverso eventuali adattamenti tenuto conto delle peculiarità funzionali.

Il decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 206, in attuazione della delega prevista dall'articolo 16, comma 1, lettera e), della legge 28 aprile 2022, n. 46, ha istituito l'area negoziale per i dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare senza tuttavia modificare le materie di contrattazione, tenuto conto dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega.

Da un confronto tra le materie dell'Area negoziale dirigenti previste dall'art. 46, comma 2, del d. lgs. 95/2017 e quelle stabilite dal 12 maggio 1995, n. 195 per il personale contrattualizzato della Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria (art. 3), dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (art. 4) e delle Forze armate (art. 5), emerge un chiaro disallineamento.

In tale contesto, la norma in esame interviene sull'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 95/2017 aggiungendo alle materie dell'Area dirigenti due istituti normativi, segnatamente, l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, già previste per il personale non contrattualizzato dai citati articoli del decreto legislativo n. 195/1995.

Si tratta di due istituti normativi di primario interesse non solo per il personale contrattualizzato ma anche per i dirigenti che pertanto possono ragionevolmente essere inserite tra le materie di contrattazione della rispettiva area negoziale, colmando una sperequazione tra le due aree negoziali.

ART. 8 (*Interventi volti al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura*)

Il **comma 1** proroga al 31 dicembre 2030 la durata del Commissario e della Struttura Commissariale per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, stabilendo, altresì, che fino alla medesima data, gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale, relativi alla Struttura Commissariale, possono essere conferiti in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La proroga della Struttura, costituita da un contingente massimo di personale pari a 12 unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale, è dettata dalla necessità di assicurare il supporto al Commissario straordinario in riferimento ai compiti assegnati dal successivo comma 2, mettendo a frutto il *know-how* acquisito dalla stessa, nonché per garantire un adeguato ed efficace svolgimento delle attività relative al monitoraggio, alla rendicontazione, al controllo e alla gestione dei relativi flussi finanziari, della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.

Il **comma 2** prevede un ampliamento delle funzioni assegnate al Commissario Straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, chiamato a definire un piano straordinario pluriennale di interventi di investimento per rendere disponibili alloggi dignitosi per i lavoratori stagionali in agricoltura, in possesso di cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea ovvero di permesso di soggiorno che consenta l'attività lavorativa, con l'obiettivo di contrastare e superare gli insediamenti abusivi presenti sull'intero territorio nazionale.

Il Commissario, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

- a) definisce, previa comunicazione al Tavolo operativo istituito con decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, come convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, un piano

straordinario pluriennale di interventi di investimento finalizzato a rendere disponibili alloggi dignitosi per i lavoratori stagionali in agricoltura, in possesso di cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea ovvero di permesso di soggiorno che consenta l'attività lavorativa, tesi al superamento degli insediamenti abusivi, che preveda:

- 1) il recupero, ove possibile, dei progetti esclusi dal finanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui alla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura;
- 2) misure di sostegno agli investimenti aziendali finalizzati all'implementazione di soluzioni abitative dignitose nel settore agricolo, avvalendosi, anche attraverso apposita convenzione, del supporto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
- 3) il rafforzamento del Sistema Informativo per la Lotta al Caporalato in Agricoltura di cui al decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101
- 4) la valorizzazione del patrimonio immobiliare derivante da beni confiscati alla criminalità organizzata e di quello demaniale, tenendo conto, tra le altre cose, della ricognizione di cui all'art. 3 decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2026, n. 116;
- b) assicura il coordinamento delle Amministrazioni centrali interessate, delle Regioni, degli enti locali, delle Agenzie competenti e degli stakeholder di settore, al fine di garantire una governance unitaria, integrata ed efficace degli interventi;
- c) coordina, d'intesa con le Amministrazioni competenti, l'assegnazione e l'impiego delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati e con i relativi cronoprogrammi di attuazione;
- d) promuove e adotta le misure necessarie ad accelerare le procedure amministrative, autorizzative e realizzative connesse alle opere infrastrutturali, favorendone la tempestiva esecuzione;
- e) assicura il monitoraggio degli interventi e dei progetti finanziati verificandone lo stato di attuazione, la conformità agli obiettivi programmati e il mantenimento della destinazione d'uso prevista, anche ai fini della corretta utilizzazione delle risorse pubbliche e della sostenibilità degli interventi nel tempo;
- f) relaziona trimestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- g) riferisce periodicamente al Tavolo operativo di cui al decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136 sullo stato di attuazione degli interventi del piano straordinario di cui alla lettera a) del presente articolo. Si rappresenta che le attività ulteriori previste in capo al Commissario e alla Struttura commissariale ai sensi del comma in esame non determinano un maggior fabbisogno di personale, in quanto, da un lato, tali attività consistono anche in una specificazione di funzioni che il personale attualmente in forza presso la medesima struttura già svolge e, dall'altro, le attività aggiuntive saranno poste a carico, in virtù dei nuovi rapporti convenzionali previsti dal presente articolo, degli enti indicati. Non emergono, pertanto, dalle modifiche in parola, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** prevede che per la realizzazione dei predetti interventi di investimento si possa provvedere in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione del predetto codice, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e che il Commissario straordinario possa avvalersi, mediante apposite convenzioni o protocolli delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali. Le convenzioni e i protocolli sono stipulati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rientrando gli stessi nel compendio delle attività e delle funzioni istituzionali già previste a legislazione vigente. Il Commissario straordinario può altresì avvalersi, secondo le modalità che verranno dettagliate con il DPCM di cui al successivo 4, dell'assistenza tecnica e del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A., che può svolgere anche le funzioni di centrale di committenza, con oneri posti a carico dello stanziamento di cui al comma 6. Per le attività di assistenza tecnica da fornire alla struttura commissariale per la realizzazione degli interventi previsti si intendono il complesso delle attività di supporto specialistico, amministrativo, gestionale e operativo prestate in favore della struttura, finalizzate a garantire la corretta programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi finanziati. Inoltre, per gli interventi di investimento di cui al comma 2, lettera a), ad esclusione del n. 2), è previsto che il supporto tecnico-operativo possa prevedere anche lo svolgimento, disgiuntamente o congiuntamente, di funzioni di centrale di committenza, nonché di soggetto attuatore.

Il **comma 4** rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel quale saranno dettagliati i compiti, le funzioni e le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e quelle del personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura, nonché i rapporti convenzionali, ivi compresi i rapporti di cui al comma 3, a valere sulle risorse di cui al presente articolo.

Con riferimento agli eventuali e ulteriori effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si rappresenta che la stessa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, trattandosi di disposizione volta, esclusivamente, a specificare i contenuti e la modalità di attuazione della norma primaria.

Il **comma 5** quantifica gli oneri derivanti dal comma 1 e relativi al funzionamento della Struttura di supporto.

Al **comma 6** è riportata la copertura finanziaria degli interventi di investimento di cui al comma 2, lettera a), ivi compresi gli interventi di cui al punto n. 2). L'attuazione di tali interventi è disposta con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e, con la medesima delibera, sono, altresì, definite le modalità di restituzione al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, delle somme trasferite al Commissario straordinario e non utilizzate in coerenza con il cronoprogramma finanziario indicato per ciascun investimento nella medesima delibera del CIPESS.

ART. 9 (Disposizioni urgenti in materia di disabilità)

La disposizione di cui al **comma 1** introduce modifiche al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante disposizioni in materia di disabilità, con l'obiettivo di assicurare il corretto funzionamento della riforma e garantire maggiore coerenza applicativa della disciplina vigente.

In particolare, si provvede alla rideterminazione delle risorse destinate alle assunzioni di personale presso l'INPS a supporto dell'attuazione della riforma, adeguando lo stanziamento alle effettive esigenze finanziarie derivanti dall'andamento delle procedure concorsuali.

Il **comma 2** dispone l'incremento del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per gli anni 2026 e 2027, al fine di garantire il finanziamento degli interventi di sostegno, inclusione e attuazione delle misure previste dalla riforma.

Il **comma 3** disciplina la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli interventi previsti dal comma 2, mediante utilizzo delle economie derivanti dalla rimodulazione delle risorse destinate alle assunzioni presso l'INPS e mediante riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Art. 10 (Ulteriori disposizioni urgenti per il funzionamento degli enti pubblici e l'attuazione del PNRR)

La misura di cui al **comma 1** è connotata da particolare urgenza al fine di evitare il protrarsi della mancata percezione dell'emolumento pensionistico da parte di molti ex dipendenti della Croce Rossa italiana in quiescenza.

Si tratta, più in particolare, di circa 288 persone, ex dipendenti della CRI, Ente Pubblico non Economico oggi riorganizzata ai sensi del d. lgs. N. 178 del 2012; molte di queste versano in documentata condizione di indigenza anche legata a situazioni di disabilità gravi in famiglia. La mancata percezione dell'emolumento deriva dalla richiesta dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, ai fini dell'erogazione del trattamento, della certificazione della posizione lavorativa dei singoli interessati. Tuttavia, la documentazione richiesta dall'Inps non è in possesso - presumibilmente a seguito delle note vicende che hanno interessato la trasformazione della Croce Rossa (CRI) in Ente strumentale della Croce Rossa - né degli interessati né dell'Ente. La mancata approvazione in tempi brevi della misura comporterebbe, dunque, pur in presenza del diritto alla percezione dell'emolumento, una perdurante impossibilità di sostentamento per un numero consistente di nuclei familiari.

La disposizione consente, pertanto, all'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa di riconoscere i periodi di servizio privi di copertura assicurativa per i lavoratori ex dipendenti dalla Croce Rossa Italiana mediante la prova del rapporto di lavoro anche attraverso la dichiarazione del lavoratore resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, riferita al periodo effettivamente prestato e alla qualifica rivestita, assumendo a riferimento, per il periodo denunciato, i minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore o, ove necessario, dal DPCM 25 marzo 2016, così superando le difficoltà legate alla dispersione o all'incompletezza della documentazione archivistica.

I **commi 2 e 3**, introducendo disposizioni finalizzate a recepire gli effetti finanziari derivanti dalla proposta di riprogrammazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), rivestono carattere

di straordinaria necessità e urgenza, in quanto funzionali al conseguimento degli obiettivi del PNRR associati alla decima richiesta di pagamento e alla relativa rendicontazione alla Commissione europea. In particolare, l'immediata entrata in vigore della norma risulta imprescindibile per consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di avviare e completare, entro il termine del 31 agosto 2026 previsto dal cronoprogramma PNRR, le attività amministrative, finanziarie e attuative necessarie all'attuazione degli investimenti interessati dalla proposta di riprogrammazione del Piano.

L'intervento normativo costituisce infatti il presupposto giuridico necessario per l'adozione degli atti amministrativi conseguenti, ivi compresi i provvedimenti di assegnazione e riparto delle risorse, gli atti convenzionali, gli aggiornamenti dei cronoprogrammi, nonché ogni ulteriore adempimento richiesto ai fini dell'attuazione degli investimenti. In assenza dell'immediata efficacia della disposizione, tali attività non potrebbero essere tempestivamente avviate e completate, con il concreto rischio di compromettere il rispetto delle scadenze previste dal PNRR e la successiva rendicontazione degli obiettivi alla Commissione europea.

La norma consente, pertanto, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di poter gestire direttamente le risorse finanziarie oggetto della suddetta rimodulazione, dando tempestiva attuazione agli investimenti attraverso gli atti amministrativi di ripartizione a favore dei soggetti attuatori.

Al riguardo si ricorda che l'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, ha recentemente introdotto misure urgenti finalizzate ad assicurare il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) connessi alla proposta di riprogrammazione presentata dall'Italia alla Commissione europea. In particolare, vengono integrate le dotazioni finanziarie di specifici investimenti relativi alle infrastrutture idriche, alle comunità energetiche e all'autoconsumo, all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI e all'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica. Si consente, altresì, alle amministrazioni titolari e ai soggetti attuatori di realizzare, nelle more dell'approvazione della decisione europea di riprogrammazione, gli atti preparatori e attuativi necessari al raggiungimento dei target e milestone del Piano. Vengono inoltre disciplinati il trasferimento delle risorse relative allo strumento finanziario per l'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica da Cassa depositi e prestiti S.p.A. al GSE S.p.A., la semplificazione delle procedure amministrative e la riduzione dei termini di controllo, al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti.

Orbene, la proposta in esame, in analogia con quanto previsto dal citato articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 107 del 2026, prevede l'integrazione finanziaria dei seguenti investimenti:

- Investimento 4.4.2 della Missione 2, Componente 2 - “Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale”. L'investimento è finalizzato al rinnovo del materiale rotabile destinato al trasporto ferroviario regionale mediante l'acquisto di treni a zero emissioni, alimentati esclusivamente con tecnologia elettrica o a idrogeno, al fine di ridurre l'età media della flotta, migliorare la qualità del servizio, ridurre le emissioni climalteranti e favorire la mobilità sostenibile. La misura contribuisce alla decarbonizzazione del trasporto pubblico e al miglioramento dell'accessibilità territoriale.
- Investimento 11 della Missione 7 (RePowerEU) - “Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale”. L'investimento rafforza la misura originariamente prevista dal PNRR attraverso ulteriori risorse destinate all'acquisto e all'entrata in esercizio di treni passeggeri a zero emissioni e di materiale rotabile per il servizio

universale Intercity. La misura mira a incrementare la disponibilità di convogli sostenibili, favorire il trasferimento modale verso il trasporto ferroviario e contribuire agli obiettivi europei di indipendenza energetica e decarbonizzazione previsti dal capitolo RePowerEU.

- Investimento 4.6 della Missione 2, Componente 2 - “Treni diagnostici”. L’investimento è volto all’acquisto e all’entrata in esercizio di treni diagnostici ad elevata tecnologia destinati al monitoraggio, all’ispezione e alla manutenzione predittiva dell’infrastruttura ferroviaria nazionale. L’intervento è finalizzato a incrementare i livelli di sicurezza, affidabilità e resilienza della rete ferroviaria, riducendo i tempi di rilevazione delle anomalie e migliorando l’efficienza degli interventi manutentivi.

- Investimento 1.8 della Missione 3, Componente 1- “Miglioramento delle stazioni ferroviarie”. L’investimento è finalizzato alla riqualificazione e al miglioramento delle stazioni ferroviarie, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, attraverso interventi diretti ad aumentare l’accessibilità, la qualità dei servizi offerti agli utenti, l’efficienza energetica degli edifici e l’integrazione intermodale tra ferrovia e altri sistemi di trasporto. La misura contribuisce inoltre alla rigenerazione urbana delle aree circostanti e al miglioramento dell’attrattività del trasporto ferroviario. Al comma 3 si prevede, sempre in analogia con quanto previsto dall’articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 107 del 2026, che nelle more del perfezionamento della procedura di riprogrammazione mediante adozione formale della decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, titolare degli investimenti di cui al comma 1, può procedere agli adempimenti di competenza propedeutici al raggiungimento degli obiettivi del PNRR. In caso di mancata approvazione della decisione UE di riprogrammazione del PNRR o di modifica della proposta presentata dall’Italia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta i conseguenti adeguamenti degli atti posti in essere, ivi compreso il recupero delle risorse eventualmente già trasferite ai soggetti attuatori.

ART. 11 (Misure in materia di impianti di interesse strategico nazionale)

La legge 13 giugno 2025, n. 89, “Disposizioni in materia di economia dello spazio” ha inteso regolare in maniera organica «l’accesso allo spazio extra-atmosferico da parte degli operatori, quale crocevia strategico di interessi geopolitici, economici, scientifici e militari. Promuove altresì gli investimenti nella nuova economia dello spazio al fine di accrescere la competitività nazionale e di favorire la ricerca scientifica, lo sviluppo di competenze nel settore spaziale e la valorizzazione delle nuove tecnologie correlabili all’osservazione della Terra nell’ambito delle attività di previsione e prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali e di origine antropica» (art. 1).

Oltre alla volontà di favorire le condizioni di sviluppo per la c.d. space-economy, l’atto normativo si è reso necessario dal momento che l’Italia assume, a determinate condizioni, la qualifica di Stato di lancio, come definito dall’articolo I, lettera c), della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 426.

L’articolo 4 della legge stabilisce che le attività spaziali, «condotte da operatori di qualsiasi nazionalità nel territorio italiano nonché alle attività spaziali condotte da operatori nazionali al di fuori del territorio italiano» (art. 3), sono soggette ad un regime autorizzatorio, secondo requisiti oggettivi (art. 5) e soggettivi (art. 6). L’articolo 5 indica i soli principi e criteri direttivi, demandando la loro puntuale individuazione ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo quanto disciplinato in dettaglio dall’articolo 13.

I contratti che vengono conclusi per effettuare le attività spaziali sottoposte alla legge sono caratterizzati da una complessità che riflette, nella struttura giuridica, quella tecnica. Si è di fronte, dunque, a più contratti collegati, sottoposti talvolta a più legislazioni, nei quali l'orizzonte temporale è necessariamente cospicuo e la programmazione delle attività – prodromiche non solo alla stipula del contratto definitivo ma anche all'effettuazione dell'attività di lancio – richiede una assoluta certezza per l'operatore. Altra caratteristica precipua è il fatto che la data di lancio non può essere determinata già alla conclusione del contratto ma essa, per ragioni tecniche, è determinata con un margine di precisione a mano a mano maggiore, sino alla sua puntuale individuazione in stretta prossimità alla data di lancio. L'eventuale impossibilità giuridica di effettuare il lancio nella data così individuata non può essere facilmente superata mediante una ordinaria modifica del contratto tra le parti.

I decreti di cui all'articolo 13, in difetto di una espressa previsione sulla loro entrata in vigore, sono soggetti all'articolo 10 delle "Disposizioni sulla legge in generale" a mente del quale «le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto». Il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, parere n. 1374/2020 del 24/07/2020 ritiene che la necessità di una norma autorizzatoria di rango primaria discenda dalla natura della *vacatio legis* ordinaria «che costituisce un principio generale per le leggi e, a fortiori, per i regolamenti, a garanzia della conoscibilità degli atti normativi da parte delle amministrazioni, cittadini e imprese e della disponibilità di uno spazio sufficiente», pur ammettendo l'Organo consultivo anche una autorizzazione alla *vacatio* «anche implicita e, come tale, desumibile per logica inferenza, dalla norma attributiva del potere regolamentare» (Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 23 dicembre 2024, n. 1571/2024).

Dato l'ambito applicativo della legge, è necessario fornire il quadro regolatorio più certo possibile, a garanzia anche degli interessi degli operatori, tenuto conto che l'eventuale illegittimità dei decreti e la loro disapplicazione potrebbe avere effetti anche per l'applicabilità delle disposizioni sanzionatorie di carattere penale contenute nell'articolo 12, comma 3.

La disposizione in commento, dunque, intende risolvere questi problemi distinguendo le attività, ed i connessi obblighi, secondo una precisa scansione temporale che tenga conto della conclusione dei contratti, dell'entrata in vigore della legge – il 25.6.2025 – e dei decreti attuativi. Pertanto, essa modifica, l'articolo 29 della legge 13 giugno 2025, n. 89, introducendo, alla lettera a), i commi 2-bis e 2-ter.

Il nuovo comma 2-bis regola il periodo che intercorre tra l'entrata in vigore della legge 13 giugno 2025, n. 89 e quello di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 13. In questi casi, appare necessario contemperare con prudenza due interessi, da un lato quello imprenditoriale – e di stimolo alla *space economy* – dall'altro quello di evitare che lo Stato sia chiamato a rispondere dei danni eventualmente prodotti dall'attività spaziale. La disposizione afferma, in forza di quanto sopra detto, che l'obbligo di autorizzazione di cui all'art. 4, c. 1 si applicherà solo quando il procedimento relativo sarà concretamente ed esaustivamente normato, chiedendo però all'operatore, che effettui un'attività spaziale in base ad uno o più contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore della legge, la stipula di un'assicurazione, o di altra idonea garanzia finanziaria, mediante il richiamo delle pertinenti disposizioni dell'articolo 21. L'ultimo periodo, infine, munisce di sanzione la condotta di chi, pur approfittando del regime derogatorio dell'obbligo autorizzatorio, non provveda al caso in cui dalla sua attività imprenditoriale emergano danni a terzi.

Il nuovo comma 2-ter, infine, stabilisce espressamente la *vacatio legis* per alcune specifiche disposizioni dei decreti di cui all'articolo 13, in modo da consentire all'operatore avveduto di organizzare la propria attività imprenditoriale nel momento in cui tutte le disposizioni della legge 13 giugno 2025, n. 89 saranno non solo in vigore ma anche concretamente fruibili.

La lett. b) reca modifiche alla rubrica dell'articolo 29 predetto.

Capo II Ulteriori misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei

ART. 12 (Contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026)

L'articolo assicura la corresponsione del contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità, entro la data di entrata in vigore del decreto, in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026. Il contributo periodo spetta altresì ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali sia stata chiesta la verifica di agibilità, alla data di entrata in vigore del decreto, in conseguenza dei predetti eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.

Il contributo è riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 400 per i nuclei monofamiliari, di euro 500 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 700 per quelli composti da tre persone, di euro 800 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 900 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900 mensili previsti per il nucleo familiare.

La stima degli oneri discendenti dalla disposizione è stata elaborata nelle more della ricognizione dei danni e degli sgomberi attualmente in corso da parte del Comune, dei Vigili del Fuoco e delle squadre AEDS regionali e comunali, assumendo quale parametro di riferimento gli effetti prodotti dall'evento sismico del 20 maggio 2024 (magnitudo 4.2), opportunamente rivalutati alla luce della maggiore intensità del recente evento (magnitudo 4.7).

Con riferimento al Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS), la Regione evidenzia che per gli eventi del maggio 2024 erano stati assegnati al Comune di Pozzuoli complessivamente euro 4.696.500 per il periodo maggio 2024 - dicembre 2025, corrispondenti a un onere medio di circa euro 250.000 mensili.

Considerando il maggiore impatto dello sciame del 31 luglio 2026, tale valore viene prudenzialmente incrementato del 50%, determinando una stima di circa euro 375.000 mensili. Su tale base, il fabbisogno viene quantificato in:

- euro 1.875.000 per i cinque mesi residui del 2026;
- euro 4.500.000 per l'intero anno 2027;
- per un totale stimato pari a euro 6.375.000.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, entro il limite massimo di euro 1.875.000 per l'anno 2026 e di euro 4.500.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

ART. 13 (Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026)

La disposizione assicura la corresponsione di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei.

A tali fini, è istituito un Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione complessiva di 100 milioni di euro, di cui euro 30 milioni per l'anno 2026, euro 70 milioni per l'anno 2027, per il riconoscimento dei relativi contributi in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.

Il contributo spetta, altresì, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.

Alla stregua di quanto comunicato dalla Regione e reso noto dal Dipartimento della protezione civile, il fabbisogno viene stimato in misura non inferiore a 100 milioni di euro. La quantificazione tiene conto sia del numero particolarmente elevato di richieste di sopralluogo già registrate nelle prime ore successive all'evento (oltre 350), sia del raffronto con il terremoto del maggio 2024, che aveva generato circa 1.146 sopralluoghi con scheda AEDES e determinato 314 esiti di inagibilità. Secondo la valutazione regionale, l'evento del 31 luglio, caratterizzato dalla maggiore magnitudo sinora registrata nell'area dei Campi Flegrei, potrebbe produrre effetti significativamente superiori rispetto a quelli osservati nel 2024 e, conseguentemente, rendere necessario uno stanziamento almeno pari a quello già disposto in precedenza.

Si tratta di una prima stima elaborata in assenza dei dati definitivi della ricognizione dei danni, che consentirà di affinare il quadro economico nelle prossime settimane.

In ogni caso la disposizione, sulla base dei dati disponibili, opera entro un predefinito limite di spesa, pari a 100 milioni di euro, di cui euro 30 milioni per l'anno 2026, euro 70 milioni per l'anno 2027, cui si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 14 (Contributi per il ripristino e la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio nell'area dei Campi Flegrei in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026)

Il **comma 1** è finalizzato a consentire la destinazione delle risorse già stanziata ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, anche in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025 nonché dell'evento sismico del 21 maggio 2026; si è in presenza di nuclei familiari attualmente non compresi nel perimetro applicativo della normativa vigente.

Inoltre, la disposizione è volta a introdurre, al medesimo articolo 12, i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, al fine di garantire la piena attuazione delle misure previste per la riparazione e la riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici verificatisi nella zona dei Campi Flegrei.

In particolare, il nuovo comma 4-bis disciplina il termine per la presentazione delle domande relative agli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonché dall'evento del 21 maggio 2026, demandandone la definizione ad apposita delibera della Giunta comunale.

Il comma 4-ter prevede che con la medesima deliberazione di cui al comma 4-bis, al fine di assicurare la più ampia riparazione e riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato danneggiato dai sismi del 20 maggio 2024, del 13 marzo 2025 o del 15 marzo 2025, i comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli possono disporre l'assegnazione di un nuovo termine per la presentazione delle domande di contributo per interventi di ripristino, entro il limite delle risorse finanziarie rispettivamente disponibili e fatti salvi gli effetti delle graduatorie delle domande ammissibili già approvate. Ne deriva che, rimanendo fermi gli effetti delle graduatorie già approvate, i Comuni sono tenuti comunque a concedere i contributi relativi a domande già accolte.

Infine, il comma 4-quater prevede che i Comuni istruiscono le nuove domande presentate - riferite sia ai sismi del maggio 2024 e del marzo 2025 (per i quali il comma 4-ter abilita i Comuni alla concessione di un nuovo termine di presentazione delle domande, nuove o modificate), sia ai sismi successivamente verificatisi per effetto dell'evoluzione del fenomeno bradisismico – entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di loro presentazione, con la conseguente individuazione delle domande ammissibili perché rispettose delle condizioni poste dalla normativa di riferimento; nei sessanta giorni successivi i Comuni sono tenuti ad approvare la graduatoria delle domande ammissibili, nel rispetto dei criteri di priorità definiti nel decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 13 dicembre 2024.

Le disposizioni sono finalizzate ad assicurare la più ampia partecipazione dei nuclei familiari aventi diritto, consentendo di ampliare la platea dei potenziali beneficiari dei contributi in rassegna, tenuto conto dell'esiguo numero di domande a oggi presentate. Le disposizioni, estendendo i benefici in relazione a situazioni analoghe, avendo riguardo a nuclei familiari parimenti danneggiati in conseguenza di eventi sismici verificatisi successivamente al marzo 2025, tendono anche ad assicurare l'attuazione del principio di parità di trattamento.

Si garantisce, infatti, in tale modo l'uniformità di trattamento tra i cittadini colpiti dal protrarsi della crisi bradisismica e si assicura il pieno utilizzo degli strumenti di sostegno già previsti dall'ordinamento.

Il comma 1, lettera d), assicura l'adeguamento della rubrica dell'articolo 12 del decreto-legge n. 65 del 2025.

Il **comma 2** reca una norma di interpretazione autentica, chiarendo la disciplina applicabile in caso di domande di contributo, di cui agli articoli 9-*novies* del decreto-legge n. 76 del 2024 e 12 del decreto-legge n. 65 del 2025, per interventi incidenti sulle parti comuni dell'edificio.

In sede applicativa, sono sorte incertezze sulle modalità di presentazione della domanda di contributo nel caso di edifici costituiti in condominio, con particolare riferimento all'applicabilità dell'articolo 9-*bis*, comma 1-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 in fattispecie in cui, a fronte di un edificio legittimo, vi siano unità immobiliari interessate da interventi abusivi.

È sorto anche uno specifico contenzioso in relazione a decisioni di rigetto di domande di contributo relative alle parti comuni, motivate dalla illegittimità delle unità immobiliari di titolarità degli istanti. La disposizione, accogliendo uno dei significati assegnabili al dato positivo, prevede che, nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, di cui almeno una adibita ad abitazione principale, fermo restando l'obbligo di presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio, la domanda di contributo per interventi relativi alle parti comuni dell'edificio è presentata, sulla base di apposita delibera degli organi assembleari o equivalenti, dall'amministratore condominiale in caso di condominio costituito oppure da un rappresentante dei proprietari in caso di condominio di fatto o dall'amministratore dell'eventuale consorzio appositamente costituito. In tali casi, la documentazione attestante lo stato legittimo di cui all'articolo 7, comma 4, lettera d), del citato decreto ministeriale del 13 dicembre 2024 ha ad oggetto l'edificio e non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso, ai sensi dell'articolo 9-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

Come osservato, si tratta di interpretazione coerente con la disciplina vigente.

In particolare, l'articolo 9-*novies* del d.l. n. 76 del 2024 e l'articolo 12 del d.l. n. 65 del 2025 prendono in esame anche l'ipotesi in cui l'edificio danneggiato dagli eventi sismici sia costituito da una pluralità di unità immobiliari, dettando a tale riguardo alcune disposizioni funzionali a garantire una considerazione unitaria del progetto di ripristino all'uopo da finanziare.

Difatti, alla stregua di quanto previsto dal d.m. 13 dicembre 2024 (articoli 2, comma 1, lettere a e b, 5, comma 3, 6 e 7, commi 2, 3 e 7), in caso di edifici costituiti da più unità immobiliari il contributo può finanziare non soltanto la quota dell'intervento unitario incidente sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei nuclei familiari sgomberati, ma anche la quota di intervento incidente tanto sulle parti comuni (rilevanti per la definizione del costo dell'intervento e del costo convenzionale, sulla cui base viene determinato il contributo concedibile), quanto sulle unità immobiliari non aventi destinazione residenziale o, comunque, non adibite ad abitazione principale di nuclei familiari sfollati. La disciplina mira a garantire il rientro nelle proprie abitazioni dei nuclei familiari destinatari di provvedimenti di sgombero, emergendo un'esigenza da assicurare anche ove occorra finanziare un progetto suscettibile di interessare elementi edilizi non riconducibili, in parte (è il caso delle parti comuni, di titolarità parziale di altri condomini) o in tutto (è il caso delle unità immobiliari di proprietà aliena non aventi destinazione residenziale), alla famiglia sgomberata.

In punto di legittimazione alla presentazione della domanda di contributo, lo stesso decreto ministeriale 13.12.2024 regola dettagliatamente la posizione del proprietario (dell'usufruttuario o del conduttore) della singola unità immobiliare, richiedendo, per gli edifici condominiali, un intervento dell'amministratore previa delibera assembleare (per i condomini costituiti, ex articolo 7, comma 2, cit.).

Ne discende che il d.m. del 13.12.2024 non soltanto non ha derogato – né poteva provvedervi, in ragione della sua natura amministrativa – la disciplina codicistica in materia di condominio, ma, di contro, ha presupposto la sua operatività, richiedendo l'adozione di apposita delibera volta a permettere la realizzazione del progetto finanziato incidente su un edificio condominiale.

In particolare, il rinvio alla disciplina codicistica risulta funzionale, anziché ad influire sui poteri tipici conferiti dalla disciplina codicistica (art. 1130 c.c.), a riaffermare la loro operatività, richiedendo una preventiva delibera assembleare da eseguire a cura dell'amministratore condominiale, per la realizzazione di un progetto incidente non solo sulle unità immobiliari di proprietà esclusiva, ma anche sulle parti comuni del medesimo edificio, da ripristinare sul piano strutturale: nella specie, del resto, si fa questione di contributi pubblici per interventi di ripristino strutturale, incidenti anche sulla struttura dell'edificio, costituente parte comune ai sensi dell'articolo 1117 c.c..

Conseguentemente, il d.m. del 13.12.2024, da un lato, ha regolato la legittimazione a presentare la domanda di contributo in relazione alla singola unità immobiliare (individuando il soggetto legittimato e prevedendo la possibilità di presentare una sola domanda per ciascuna unità immobiliare), dall'altro, ha richiamato la necessità della previa delibera assembleare in caso di intervento incidente sull'intero edificio condominiale; ciò, nel rispetto della disciplina codicistica in tema di condominio.

Tale disciplina prevede, in particolare, agli articoli 1128 c.c. e 1135 c.c., che ogni decisione in ordine alla ricostruzione delle parti comuni dell'edificio o alle opere di manutenzione straordinaria compete all'assemblea, le cui deliberazioni sono eseguite dall'amministratore ai sensi dell'articolo 1130 c.c., titolare a tali fini anche dei relativi poteri di rappresentanza ai sensi dell'articolo 1131 c.c.

Trattasi di disciplina completa, presupposta dal decreto ministeriale nella parte in cui ha richiesto la previa delibera assembleare, che impedisce al singolo condomino di agire individualmente nei rapporti con la pubblica amministrazione impegnando altri condomini in relazione ad interventi su parti comuni. L'unica azione individuale ammissibile è quella riferita alle opere incidenti sulla propria unità immobiliare, per la quale soltanto è infatti regolato nello specifico il contenuto della domanda di contributo sottoponibile dal singolo condomino (proprietario, usufruttuario o conduttore delegato) all'Amministrazione comunale.

Alla luce delle considerazioni svolte, dalla lettura combinata degli articoli 9-novies del d.l. n. 76 del 2024, 12 del d.l. n. 65 del 2025, 1117 c.c., 1128 c.c., 1130 c.c., 1131 c.c. e 1135 c.c., e del d.m. 13.12.2024, emerge che, in presenza di edifici condominiali:

- a) il contributo concedibile riguarda un progetto unitario, riferito all'intero edificio, potendo essere finanziati con risorse statali (fermo il presupposto della liceità edilizia, infra esaminato) opere incidenti tanto sulle unità immobiliari (di cui almeno una destinata ad abitazione principale del nucleo familiare sfollato), quanto sulle parti comuni;
- b) il contributo relativo alla quota di intervento unitario incidente sulle unità immobiliari di proprietà esclusiva può essere domandato dal singolo condomino, proprietario, usufruttuario o conduttore delegato; come osservato, posto che “[p]er ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo” (articolo 7, comma 3, d.m. 13.12.2024), ciascuna unità immobiliare può formare oggetto di domanda autonoma, che pertanto potrà essere presentata per la singola unità ma non anche per le parti comuni dell'edificio;
- c) il contributo relativo alla quota di intervento incidente sulle parti comuni dell'edificio può essere domandato, in applicazione della disciplina recata dal codice civile - non derogata dall'art. 9-novies del d.l. n. 76 del 2024 o dall'art. 12 del d.l. n. 65 del 2025, né incisa dal d.m. del 13.12.2024, che anzi

ne ha presupposto l'operatività ai sensi dell'articolo 7, comma 2 - dall'amministratore condominiale previa deliberazione dell'assemblea.

Non potrebbe argomentarsi diversamente, sostenendo che ciascun condomino possa comunque ottenere, individualmente -nell'ambito della domanda presentata in relazione alla propria unità immobiliare-, la quota parte del contributo riferibile alle parti comuni, commisurata alla propria partecipazione (espressa in millesimi) al condominio.

Invero, da un lato, la domanda di contributo presentata dal condomino riguarda l'unità immobiliare di proprietà esclusiva, che configura una "parte dell'immobile" (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), d.m. 13.12.2024), da distinguere dalle parti comuni, dall'altro, il finanziamento dell'intervento sulle parti comuni richiede comunque un preventivo assenso dell'organo legittimato, espresso mediante apposita delibera dell'assemblea, la cui esecuzione spetta *ex lege* all'amministratore; il che è correttamente disposto dall'articolo 7, comma 2, del d.m. 13.12.2024, che individua nell'amministratore, incaricato dall'assemblea, il soggetto competente alla realizzazione dell'intervento e, dunque, al compimento di tutte quelle attività necessarie per la sua esecuzione (ivi compresa la richiesta del contributo a finanziamento delle opere da eseguire).

Inoltre, se si accogliesse la tesi della possibilità per il singolo condomino di presentare la domanda di contributo, *pro quota*, anche in relazione alle parti comuni, oltre a violarsi la disciplina sopra richiamata, si legittimerebbe la percezione di risorse pubbliche (sebbene *pro quota*) in relazione ad interventi che potrebbero anche non essere mai realizzati, ove non assentiti dall'assemblea condominiale, unico organo legittimato ad assumere la relativa decisione.

Ciò osservato sul tema della legittimazione a presentare la domanda di contributo, occorre soffermarsi sulla condizione data dalla legittimità edilizia.

Al riguardo, sia l'articolo 9-*novies* del d.l. n. 76 del 2024, sia l'articolo 3, comma 2, d.m. 13.12.2024 richiedono, come presupposto di ammissibilità al contributo, la legittimità dell' "immobile": il contributo è infatti concesso a condizione che "gli immobili danneggiati in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024 siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità ad esso ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda".

Significativamente, le disposizioni in esame richiamano la nozione di "immobile" e non di unità immobiliare.

Ne deriva che con la locuzione "immobile" si fa riferimento, in caso di edificio condominiale, a tutte le parti che lo compongono e, dunque, sia alle unità immobiliari di proprietà esclusiva, sia alle parti comuni. Pertanto, richiedendo la disciplina in esame la legittimità dell'immobile ai fini della concessione del contributo, occorre per tale scopo dimostrare la legittimità sia delle unità immobiliari, sia delle parti comuni.

Si tratta di interpretazione imposta, oltre che dal dato letterale, come osservato chiaramente teso a richiedere una condizione riguardante l'immobile e non una sua sola parte (qual è l'unità immobiliare), dalla ratio della disposizione, tesa a finanziare con risorse pubbliche soltanto le opere incidenti su elementi edilizi legittimi, non potendo la commissione di un illecito produrre effetti favorevoli (quali sono certamente quelli discendenti dalla concessione di utilità economiche) per il suo autore (o comunque per colui che usufruisca della sua opera illecita).

Tale interpretazione non potrebbe essere contestata neppure sulla base del disposto di cui all'articolo 7, comma 4, lettera d), del d.m. 13.12.2024, che richiede di allegare alla domanda di contributo la documentazione attestante lo stato legittimo dell'unità immobiliare: tale previsione regola la

presentazione della domanda “dai soggetti legittimati di cui al comma 1”, che sono rappresentati (ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del medesimo decreto) “dal proprietario o dall’usufruttuario dell’unità immobiliare sgomberata ovvero dal conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall’usufruttuario dell’unità immobiliare”.

Si tratta, dunque, di una disciplina riguardante la domanda relativa alla singola unità immobiliare, rispetto alla quale non può che porsi un tema di legittimità della sola unità immobiliare: la domanda su parti comuni, invece, come osservato sopra, rientra nella competenza dell’amministratore condominiale a ciò autorizzato dall’assemblea ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del d.m. 13.12.2024. In tale ultima ipotesi, occorrendo pur sempre dimostrare la legittimità dell’immobile, ivi comprese le parti comuni (imponendosi la legittimità dell’immobile e, dunque, di tutte le sue parti), l’amministratore, nel presentare la domanda di contributo per la quota di intervento incidente sulle parti comuni, dovrà dimostrarne la legittimità nel rispetto della disciplina (non incisa dall’articolo 9-novies d.l. n. 76 del 2024 o dal d.m. 13.12.2024) dettata dall’articolo 9-bis del DPR n. 380 del 2001. Alla luce di quanto osservato, dalla lettura combinata degli articoli 9-bis del DPR n. 380 del 2001, 9-novies del d.l. n. 76 del 2024, 12 del d.l. n. 65 del 2025, 1117 c.c., 1128 c.c., 1130 c.c., 1131 c.c. e 1135 c.c., e del d.l. 13.12.2024, in relazione al requisito dello stato legittimo dell’edificio condominiale, discende che:

- a) l’amministratore, nel presentare la domanda di contributo relativa alle parti comuni, deve dimostrare la presenza del titolo edilizio abilitante alla realizzazione dell’intero edificio (ove prescritto) e l’assenza di difformità (non integranti mere tolleranze) insistenti sulle parti comuni dell’edificio; a tali fini, non rileverebbero, invece, le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari componenti l’edificio;
- b) il condomino (proprietario, usufruttuario o conduttore a ciò delegato), nel presentare la domanda di contributo riguardante la propria unità immobiliare, deve dimostrare la presenza del titolo edilizio abilitante alla realizzazione dell’intero edificio (ove prescritto, in mancanza del quale tutte le unità immobiliari sarebbero illegittime, in quanto componenti un edificio realizzato *sine titulo*) e l’assenza di difformità (non integranti mere tolleranze) insistenti sulla propria unità immobiliare; non rileverebbero, invece, le difformità insistenti sulle parti comuni dell’edificio.

Tale esito interpretativo è enucleato nella disposizione di cui all’articolo 2.

Il **comma 3** reca misure urgenti per la riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d’uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all’articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, ubicato nella zona di intervento di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183.

In particolare, novellando il comma 695 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la norma consente di elevare il contributo dal 50 per cento al 70 per cento il limite massimo del costo da sostenere e ritenuto ammissibile. La disposizione modificata trova così espressa applicazione anche con riferimento alle domande di contributo già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali i Comuni provvedono a ricalcolare la quota di contributo spettante.

ART. 15 (Contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026)

La disposizione consente di destinare le risorse già stanziare ai sensi dell'articolo 9-*sexies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, anche in favore dei nuclei familiari sgomberati in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei mesi di maggio, luglio, agosto e settembre 2025 e di quelli sgomberati in conseguenza dell'evento sismico del 21 maggio 2026; eventi attualmente non ricompresi nel perimetro applicativo della normativa vigente, al fine del superamento della disparità di trattamento tra cittadini colpiti dal medesimo fenomeno bradisismico nonché consente di prorogare al 31 dicembre 2027 il CAS in favore dei nuclei familiari sgomberati in conseguenza dei sismi di maggio 2024 e di marzo 2025 e per degli ulteriori sismi verificatisi dal maggio 2025 al maggio 2026.

Nel dettaglio, alla stregua di quanto comunicato dalla Regione Campania, sulla base dei primi dati acquisiti risulta che:

- per il Comune di Napoli, non vi sono sgomberi effettuati a seguito degli eventi di maggio, luglio, agosto e settembre 2025, nonché a seguito dell'evento del 21 maggio 2026;

- per il Comune di Pozzuoli, la richiesta di estensione è riferita a n. 32 nuclei familiari, sgomberati in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei mesi di maggio, luglio, agosto e settembre 2025, per i quali viene stimato un fabbisogno finanziario mensile pari ad € 24.500,00 ed un importo complessivo fino al 31/12/2026 pari ad € 490.000,00. Per l'evento sismico del 21 maggio 2026 non vi sono nuclei familiari evacuati.

- per il Comune di Bacoli, la richiesta di estensione è riferita a n. 4 nuclei familiari, sgomberati in conseguenza di eventi sismici verificatisi nel mese di maggio 2025, per i quali viene stimato un fabbisogno finanziario mensile pari ad euro 2.400,00 ed un importo complessivo fino al 31/12/2026 pari ad euro 48.000,00. Per il medesimo Comune, in conseguenza dell'evento sismico del 21 maggio 2026 sono stati sgomberati ulteriori 9 nuclei familiari con un fabbisogno finanziario complessivo pari ad euro 44.100,00.

ART. 16 (Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa di protezione civile)

Il **comma 1** prevede una disciplina volta a valorizzare le professionalità acquisite dal personale assunto a tempo determinato per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183.

Al riguardo, si prevede che i comuni interessati, assegnatari del medesimo personale assunto, possono bandire in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al medesimo personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nelle medesime funzioni per cui si procede all'assunzione.

Le assunzioni di personale in esame sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione. Il personale così stabilizzato, per i cinque anni conseguenti all'assunzione a tempo indeterminato, è tenuto a svolgere l'attività lavorativa presso i servizi comunali di assegnazione.

Il **comma 2** introduce un nuovo comma all'interno dell'articolo 6 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, onde consentire il reclutamento di unità di personale a tempo determinato, comprese figure professionali specialistiche in materia di rischio sismico e vulcanico, da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi dalla data

dell'effettiva presa di servizio per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile del Comune di Monte di Procida, con particolare riguardo alla gestione delle attività di cui al medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, nonché all'attivazione e al presidio di una sala operativa funzionante per l'intera giornata (h24), tenuto conto della prossimità all'area territoriale della zona di intervento definita ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge.

Invero, a oggi l'articolo 6 del menzionato decreto-legge trova applicazione esclusivamente in relazione ai Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, inclusi nella predetta zona di intervento.

Il **comma 3** affida alla città metropolitana di Napoli l'approvazione del piano di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 17 (Misure urgenti per il potenziamento dell'azione commissariale nell'area dei Campi Flegrei e misure urgenti per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche)

La disposizione prevede, al **comma 1, lettera a)**, la possibilità di inserire, nell'ambito del programma di “interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei” di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera a), numero 2, del decreto-legge n. 76 del 2024, anche gli interventi urgenti relativi ai centri operativi comunali di protezione civile e alle aree comunali di attesa e di raccolta, della popolazione o dei soccorsi, funzionali alla pianificazione di protezione civile nell'area dei Campi Flegrei. Nel corso dell'istruttoria funzionale alla predisposizione del programma di interventi infrastrutturali il Commissario straordinario per l'area dei Campi Flegrei ha ravvisato, infatti, l'urgenza di intervenire sui costoni rocciosi per interventi di mitigazione del rischio da crollo finalizzati all'allontanamento della popolazione nonché sulle aree comunali di attesa e raccolta, di popolazione o soccorsi, e sui centri operativi comunali di protezione civile, in quanto strutture necessarie per assicurare l'attuazione della pianificazione di protezione civile nell'area dei Campi Flegrei, per importi rientranti nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 9-ter, comma 10, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2024 e secondo cronoprogrammi definiti, ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 76 del 2024 nell'ambito del relativo schema di programma. La disposizione, pertanto, consente di chiarire la riconducibilità di tali **tre** categorie di intervento al perimetro applicativo dei piani di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera a), numero 2, del decreto-legge n. 76 del 2024.

Il fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei sta determinando criticità in relazione alla funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche: una tale situazione è idonea a generare, a carico dei bilanci dei Comuni di Bacoli e Pozzuoli, oneri straordinari, anche in relazione alla capacità finanziaria delle relative Amministrazioni, riguardanti spese per opere o interventi urgenti di ripristino della funzionalità dei relativi servizi, che la disposizione di cui al **comma 2** mira a fronteggiare.

Capo III Misure urgenti per la prevenzione sismica e la ricostruzione post-calamità

ART. 18 (Disposizioni per assicurare la ricostruzione post sisma nel centro Italia)

Per assicurare e dare certezze e promuovere l'accelerazione del processo di ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 24 agosto 2016, il **comma 1**

assicura la proroga di tre anni della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, fino al 31 dicembre 2029.

Il **comma 2** introduce le norme necessarie a disciplinare le attività prodromiche al trasferimento delle funzioni di protezione civile in vista della scadenza al 31 dicembre 2026 dello stato di emergenza relativo al sisma del centro Italia del 2016. La disposizione prevede che entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, a seguito di una relazione redatta dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri recante la ricognizione delle residue attività, con uno o più decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottarsi su proposta congiunta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia regolamentata la disciplina del passaggio delle attività e delle funzioni di protezione civile che si intende trasferire al medesimo Commissario straordinario del Governo nonché delle relative risorse finanziarie. Con il medesimo decreto sono definite le modalità con cui il Commissario Straordinario provvede al successivo trasferimento ai Comuni interessati, a titolo gratuito, della proprietà delle strutture d'emergenza di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, e di cui agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016. Al fine di consentire la quantificazione delle risorse impiegabili in relazione alle strutture emergenziali, si prevede che, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è quantificato l'ammontare delle risorse da trasferire, disponibili sul capitolo 766 del bilancio del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al **comma 3** si precisa che alla disciplina delle attività e le funzioni di protezione civile non trasferite ai sensi del comma 2 al commissario straordinario del Governo si provvede mediante ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 26 del codice di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al pari di quanto avviene in caso di scadenza di uno stato di emergenza regolato dal codice della protezione civile.

Al **comma 4** viene dettata una disciplina funzionale alla conservazione del regime derogatorio di protezione civile, ove funzionale alla ricostruzione post-calamità. In particolare, si prevede che le ordinanze di protezione civile che regolano le attività e le funzioni di protezione civile trasferite al Commissario straordinario del Governo cessano di produrre effetti giuridici al momento della scadenza dello stato di emergenza.

Il Commissario straordinario del Governo, con una o più ordinanze, può tuttavia rinnovare, senza soluzione di continuità e nei limiti delle risorse finanziarie trasferite ai sensi del comma 2, la disciplina di protezione civile fino al termine della gestione straordinaria. Tali ordinanze, fermo restando il termine finale di efficacia relativo alla scadenza del termine della gestione straordinaria, possono essere modificate o abrogate e possono essere assunte in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

In tale maniera si assicura la perdurante applicazione di quelle disposizioni derogatorie, dapprima, funzionali alla gestione dell'emergenza in costanza dell'attività commissariale di ricostruzione post-calamità, successivamente, funzionali alla stessa ricostruzione post-calamità.

Il **comma 5, lettera a)**, prevede che la struttura di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, su proposta del Commissario straordinario, dispone la cancellazione dall'Anagrafe anche

dell'impresa che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto, relativo ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione, pubblica o privata, che hanno causato la risoluzione dell'appalto per inadempimento, la violazione dei termini di inizio o di fine lavori di cui alle ordinanze commissariali, oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale. Si dispone che con propria ordinanza il Commissario Straordinario provvede a definire i criteri per l'individuazione delle fattispecie rilevanti ai fini della cancellazione.

Il **comma 5, lettera b)**, prevede che il Commissario straordinario provvede alla cancellazione dall'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 del professionista che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di progettazione, di direzione dei lavori o relativo ad altra prestazione tecnica resa nell'ambito delle pratiche della ricostruzione, pubblica o privata, che hanno causato la risoluzione del contratto per inadempimento, la violazione dei termini di inizio o di fine lavori di cui alle ordinanze commissariali, oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale. Con propria ordinanza il Commissario straordinario provvede a definire i criteri per l'individuazione delle fattispecie di carenze e gravi inadempimenti che comportano la cancellazione dei professionisti dall'elenco speciale.

Il **comma 6** consente al Commissario straordinario per il sisma 2016 di finanziare in via immediata, anche in deroga al Codice dei contratti pubblici, solo le attività di progettazione degli interventi di ricostruzione più urgenti.

Il **comma 7** prevede che con apposite ordinanze del Commissario straordinario, adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono individuate le attività di progettazione urgenti e indifferibili e sono definite le modalità di concessione dei contributi ed erogazione delle risorse finanziarie ai soggetti attuatori delle attività di progettazione.

Il **comma 8** prevede che la disciplina di cui ai commi ivi citati si applicano anche alle operazioni di ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici 2022–2023 in Marche e Umbria.

Il **comma 9** reca l'indicazione dell'onere e della relativa copertura per assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici di cui al presente articolo.

ART. 19 (Primo Cratere)

Il **comma 1** individua i territori che costituiscono il “primo cratere” degli eventi sismici che hanno interessato il centro Italia a far data dal 24 agosto 2016, identificandoli nei comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, tenuto conto del fatto che sono stati quelli più colpiti e che hanno registrato vittime.

Il **comma 2** consente ai comuni del primo cratere, allo scopo di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, di assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive e in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i comuni del primo cratere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a condizione che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei citati Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse.

Il requisito dei tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2026, anche computando a tal fine periodi di servizio svolti a tempo determinato in relazione alle medesime attività e presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comunque comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i comuni del primo cratere.

Il **comma 3** prevede che presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2026, un fondo con dotazione pari a euro 346.250 per l'anno 2026 e a euro 1.385.000 a decorrere dall'anno 2027, finalizzato alla copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 2. Il riparto del fondo di cui al presente comma è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 346.250 per l'anno 2026 e a euro 1.385.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il **comma 4** estende agli anni d'imposta 2027 e 2028, in relazione ai territori di cui al comma 1, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Inoltre, indica il nuovo termine (31 dicembre 2028) entro il quale l'intrapresa di una nuova iniziativa economica all'interno della Zona Franca consente l'accesso all'agevolazione, applicabile limitatamente agli anni 2027 e 2028 (per le nuove attività intraprese nei comuni del comma 1, limitatamente al periodo d'imposta 2027 e 2028). Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

Il **comma 5** prevede la copertura della disposizione di cui al comma 3.

ART. 20 (Interventi per lo sviluppo economico e sociale dei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016)

Il **comma 1** è volto a consentire al Commissario straordinario sisma 2016 di destinare una quota degli stanziamenti disposti su base annuale per i singoli eventi calamitosi, nel limite massimo del 4 per cento degli stanziamenti medesimi, a interventi di sviluppo economico e sociale.

Il **comma 2** attribuisce al Commissario straordinario il potere di approvare il programma di sviluppo, corredato da relazione tecnica, stabilendo che esso sia adottato con ordinanza commissariale, secondo le modalità e i poteri già previsti dalla normativa emergenziale sulla ricostruzione post-sisma.

Il **comma 3** introduce un vincolo di destinazione territoriale, prevedendo che almeno il 5 per cento delle risorse del programma di sviluppo sia riservato ai comuni del primo cratere, ossia alle aree più direttamente e gravemente colpite dagli eventi sismici.

Il **comma 4** individua la copertura finanziaria degli interventi di sviluppo.

ART. 21 (Strutture emergenziali realizzate a seguito del sisma Centro Italia 2016)

Il **comma 1** prevede che, fermo restando il generale regime di cui all'articolo 18, relativo al trasferimento delle funzioni di protezione civile alla data della cessazione dello stato di emergenza, le strutture d'emergenza, quali le soluzioni abitative in emergenza (SAE) e le strutture temporanee ad

uso pubblico, nonché quelle finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive, sono assegnate in proprietà a titolo gratuito ai comuni dove sono ubicate.

Il **comma 2** aggiunge l'obbligo per i comuni di utilizzare le strutture di cui al comma 1 per le finalità assistenziali originarie fino alla cessazione delle relative esigenze. Successivamente, i comuni possono decidere se rimuoverle o utilizzarle per altre finalità pubbliche. Le eventuali risorse derivanti dalla concessione di tali strutture devono essere utilizzate prioritariamente per la loro manutenzione, in concorso con le risorse di cui al comma 3.

Il **comma 3** prevede che tutti i costi relativi alla gestione, alla manutenzione e all'eventuale rimozione delle strutture in parola sono a carico dei bilanci dei comuni dal momento dell'assegnazione in proprietà. Inoltre, per sostenere l'impatto finanziario del primo anno della misura, si prevede che il Dipartimento della Protezione Civile eroghi un contributo ai comuni, ripartito in base al numero di strutture presenti sul territorio di ogni comune.

Il **comma 4** dispone che le spese sostenute dai comuni per l'occupazione e l'acquisizione dei terreni dove sono state realizzate le strutture sono rimborsate, fino al termine dello stato di emergenza, a valere sulle contabilità speciali a favore delle Regioni colpite. Successivamente, il rimborso avviene a valere sulla contabilità speciale del Commissario straordinario per la ricostruzione cui sono assegnate le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate. I criteri e le modalità del rimborso sono stabiliti dal Commissario stesso tramite ordinanze, previo trasferimento dei relativi fondi da parte del Dipartimento della Protezione Civile.

Il **comma 5** aggiunge che le strutture in parola e le relative opere di urbanizzazione esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono essere rese permanenti anche in deroga alle vigenti disposizioni urbanistiche e che, a tal fine, i comuni adeguano i propri strumenti urbanistici entro due anni.

Infine, il **comma 6** prevede che le strutture di cui al comma 1 siano esenti dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati e che i comuni assegnatari provvedano all'accatastamento, se non ancora effettuato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il **comma 7** prevede l'abrogazione dell'articolo 1, comma 750, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ART. 22 (Rimodulazioni dei contributi per il completamento delle ricostruzioni post-sisma)

Ai sensi dell'articolo 1, comma 617, della legge n. 199 del 2025, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegate in materia di ricostruzione, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere autorizzata, previa verifica della neutralità finanziaria sui saldi di finanza pubblica, la rimodulazione delle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 616, della legge n. 199 del 2025 tra i Commissari straordinari e Uffici speciali per la ricostruzione, nel limite degli importi complessivi di cui all'allegato VI alla legge n. 199 del 2025.

In fase attuativa, il Dipartimento Casa Italia ha rilevato la necessità di poter intervenire sulle quote assegnate alle diverse gestioni indicate nell'allegato VI, per poter utilizzare, in favore di gestioni destinatarie di un'assegnazione insufficiente, eventuali economie registrate dalle altre gestioni; ciò,

anche tenuto conto dei risultati del monitoraggio periodico finalizzato alla verifica della spesa sostenuta da ciascun Commissario o Ufficio speciale per la ricostruzione.

La disposizione autorizza, pertanto, il Dipartimento Casa Italia a rimodulare le assegnazioni iniziali previste dall'allegato VI della legge n. 199 del 2025 in relazione agli esiti del monitoraggio ed alle necessità sopravvenute, ferma restando la spesa complessiva autorizzata.

ART. 23 (Misure urgenti per la prima applicazione del ruolo degli esperti catastrofali)

La disposizione interviene sulla disciplina transitoria prevista dall'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, relativa all'iscrizione nel ruolo degli esperti catastrofali.

In particolare, al fine di garantire, in fase di avvio del ruolo degli esperti catastrofali, un congruo numero di esperti suscettibili di essere incaricati delle attività di accertamento e di stima dei danni agli immobili derivanti da eventi calamitosi, fermo il necessario possesso di requisiti professionali ed esperienziali, si prevede che in sede di prima applicazione, fino al 1° aprile 2028, possono iscriversi nel ruolo in esame:

- a) i professionisti iscritti negli albi degli ordini e collegi delle professioni cui sono attribuite competenze tecniche nell'ambito dell'attività di accertamento e stima dei danni ai beni immobili, ove in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b), c) e d);
- b) i soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b), c) e d) nonché, in alternativa, del requisito di cui alla lettera e) o di adeguata capacità professionale e comprovata esperienza, almeno triennale, nell'attività di accertamento e valutazione dei danni ai beni immobili assicurati ai sensi del presente articolo. In tale maniera, a modifica della disciplina vigente, il possesso del titolo di studio è regolato come requisito alternativo rispetto a quello esperienziale. Al riguardo, si conferma che sarà la Consap, con proprio regolamento, a determinare le modalità di accertamento e di prova del requisito dell'adeguata capacità professionale e della comprovata esperienza.

ART. 24 (Misure urgenti per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee)

Il **comma 1** introduce misure urgenti volte ad assicurare l'immediato avvio operativo dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, istituita dalla legge 26 gennaio 2026, n. 9, a tutela degli interessi nazionali nel campo della sicurezza delle attività subacquee.

La disposizione introduce all'articolo 7 della legge 26 gennaio 2026, n. 9, un nuovo comma volto a disciplinare il regime transitorio di finanziamento dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee nelle more dell'adozione del regolamento di contabilità previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

La norma ha natura esclusivamente transitoria ed è finalizzata ad assicurare la continuità della copertura finanziaria delle spese necessarie alla prima operatività, all'organizzazione e funzionamento e al perseguimento dei fini istituzionali dell'Agenzia, evitando discontinuità nell'azione amministrativa durante la fase di avvio della medesima Agenzia.

A tal fine, si prevede che, su richiesta del Direttore generale dell'Agenzia, il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato a disporre, con propri decreti, la ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, esclusivamente nei limiti delle risorse annualmente autorizzate dall'articolo 34 della legge n. 9 del 2026. La disposizione pertanto cristallizza un meccanismo che consente l'immediata disponibilità delle risorse già stanziato,

mediante il loro accreditamento sul conto corrente dedicato dell'Agenzia, nelle more dell'adozione del regolamento di contabilità e della piena operatività del relativo sistema di gestione finanziaria.

Il **comma 2** è finalizzato, alla lettera a), a rafforzare la capacità operativa dell'Agenzia nella fase di prima attuazione della legge, consentendo un più ampio ricorso a personale già in possesso delle necessarie competenze specialistiche. L'innalzamento del limite dal 30 al 40 per cento della dotazione organica complessiva, di cui almeno sei unità di personale dirigenziale, amplia la flessibilità organizzativa nella costituzione del contingente di prima operatività, favorendo il più rapido avvio delle attività istituzionali nelle more del completamento delle procedure ordinarie di reclutamento, senza incidere sulla consistenza della dotazione organica complessiva prevista dalla legge. Il medesimo comma, alla lettera b), ai fini di una migliore chiarezza precettiva, funzionale ad evitare dubbi interpretativi in relazione alla fase di prima operatività dell'Agenzia, consente di precisare che l'effetto di inserimento nel ruolo dell'Agenzia consegue al provvedimento di inquadramento.

In relazione al **comma 3** il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura è destinato alla concessione di contributi compensativi finalizzati al ripristino delle condizioni di operatività economica e produttiva delle imprese del settore, in relazione ai danni subiti alle strutture produttive e alle produzioni a seguito di avversità atmosferiche di eccezionale intensità.

A decorrere dal 1° gennaio 2026, il Fondo risulta privo di dotazione finanziaria e, conseguentemente, non è in grado di assicurare la prosecuzione delle proprie finalità istituzionali né di garantire il necessario sostegno alle imprese della pesca e dell'acquacoltura in caso di eventi calamitosi che dovessero verificarsi successivamente a tale data. L'ultimo provvedimento di attuazione del Fondo risulta adottato con decreto ministeriale n. 334451 del 18 luglio 2025.

Al fine di superare tale situazione, la disposizione prevede il rifinanziamento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura per un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026, destinato al capitolo di spesa di parte corrente n. 1476, denominato «Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il **comma 4** interviene sull'articolo 31, comma 1, della legge 7 maggio 2026, n. 70, prorogando da novanta giorni a 8 mesi il termine previsto per la definizione delle misure attuative ivi contemplate. La modifica è finalizzata ad assicurare un più adeguato arco temporale per il completamento delle attività istruttorie e degli adempimenti necessari all'adozione delle predette misure, anche in considerazione della complessità degli aspetti tecnici e amministrativi connessi alla loro definizione.

Capo IV Misure urgenti in materia di riscossione locale

ART. 25 - (Misure in materia di riscossione locale)

La disposizione apporta modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, in materia di riscossione locale, sostituendo i commi da *2-bis* a *2-undeciesi*, come introdotti dalla legge n. 199 del 2025, articolo 1, comma 662.

Il nuovo comma *2-bis* prevede che le funzioni relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra-tributarie degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possano essere affidate ad AMCO - *Asset management company* S.p.A. (AMCO). Tali funzioni saranno esercitate da AMCO, tramite il patrimonio o i patrimoni destinati di cui al comma *2-octies*, ricorrendo a operatori selezionati, mediante procedura ad evidenza pubblica, tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Si precisa, inoltre, che

la riscossione coattiva può riguardare anche i carichi già affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, scaricati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110.

I commi 2-ter e 2-quater individuano i casi in cui l'affidamento delle funzioni relative alla riscossione coattiva ad AMCO diviene obbligatorio per gli enti locali.

In particolare, il comma 2-ter stabilisce che tale obbligo sussiste qualora il tasso di smaltimento dei residui attivi sia inferiore alla soglia del 35 per cento, calcolata sulla base delle risultanze complessive della riscossione registrate negli ultimi tre esercizi relativamente alla somma delle entrate del Titolo 1, tipologia 101, e del Titolo 3, di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Si demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, l'aggiornamento della citata soglia, con cadenza triennale. Inoltre, si prevede che gli enti locali tenuti ad affidare ad AMCO la riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie siano individuati con decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base della percentuale di smaltimento dei residui attivi calcolata, per ciascun ente locale, come complemento all'unità del rapporto tra: a) totale dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio relativo all'ultimo anno del triennio di riferimento, al netto del 100 per cento dei residui attivi di competenza, del 50 per cento dei residui attivi formati nel secondo anno del triennio e del 25 per cento dei residui attivi formati nel primo anno del triennio e b) totale dei residui attivi iniziali del triennio preso a riferimento. I dati di riferimento sono acquisiti dai rendiconti che gli enti sono tenuti a trasmettere alla BDAP.

Il comma 2-quater stabilisce che l'affidamento del servizio di riscossione coattiva ad AMCO è obbligatorio anche per gli enti locali per i quali, nell'ultimo quadriennio, non risultano acquisiti dalla BDAP i rendiconti di almeno tre esercizi consecutivi.

Il comma 2-quinquies individua gli enti locali che sono in ogni caso esclusi dall'obbligo di affidamento delle funzioni della riscossione coattiva ad AMCO.

Il comma 2-sexies disciplina le modalità e la durata dell'affidamento ad AMCO. In particolare, si stabilisce che l'affidamento da parte dell'ente locale avviene con delibera e che la delibera di affidamento e la successiva convenzione sottoscritta tra le parti debbano recare gli elementi prescritti dal decreto di cui al comma 2-duodecies. Si stabilisce, inoltre, che l'affidamento ad AMCO ha durata di cinque anni decorrenti dalla sottoscrizione della citata convenzione, automaticamente rinnovabili, una sola volta, per la medesima durata, salvo diversa determinazione dell'ente da adottare entro sei mesi dalla scadenza del primo quinquennio. Fino alla scadenza di tale periodo gli enti locali possono affidare in gestione ad AMCO i propri crediti. La riscossione dei crediti affidati in gestione prosegue oltre la scadenza del predetto periodo e fino al giorno dell'incasso delle somme dovute o, comunque fino alla data del scarico automatico. Con riferimento agli enti locali per i quali sussiste l'obbligo di ricorrere ad AMCO per la gestione del servizio di riscossione coattiva, si precisa che la delibera di affidamento debba essere adottata entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto previsto dal comma 2-ter o entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 3) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Si sancisce la nullità dei contratti di servizio stipulati con soggetti diversi da AMCO qualora sussistano le condizioni che rendono obbligatorio l'affidamento ad AMCO. Per gli enti locali che abbiano affidato il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e per i quali sia stata registrata una percentuale di riscossione inferiore alla soglia di cui al comma

2-ter, l'affidamento diviene obbligatorio soltanto qualora la percentuale di riscossione rimanga inferiore alla suddetta soglia nel triennio successivo alla pubblicazione del decreto di cui all'ultimo periodo del medesimo comma.

Il comma 2-septies stabilisce che la remunerazione dovuta ad AMCO dall'ente locale è stabilita con il decreto previsto dal comma 2-duodecies. Si individuano, inoltre, le spese che restano a carico del debitore, quali, in particolare, le spese di notifica degli atti di cui all'articolo 1, comma 803, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 aprile 2023, le spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero di cui all'articolo 1, comma 803, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 aprile 2023, le spese delle fasi cautelari ed esecutive, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti ed oneri strettamente attinenti alla procedura di recupero di cui all'articolo 1, comma 803, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 aprile 2023 e, infine, gli interessi di mora di cui all'articolo 1, comma 802, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il comma 2-octies prevede l'istituzione da parte di AMCO, con deliberazione dell'organo di amministrazione, di uno o più patrimoni destinati alla gestione dei crediti affidati dagli enti locali. Si precisa che i patrimoni destinati di cui al primo periodo possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della Società. Si prevede anche che le attività affidate in gestione ad AMCO non concorrono alla formazione del patrimonio netto della società, che restano nella titolarità dell'amministrazione affidataria e che di esse è data evidenza mediante apposita rendicontazione, sottoposta a revisione contabile trasmessa all'amministrazione affidataria. Inoltre, si precisa che delle obbligazioni sorte nell'ambito della gestione di ciascun patrimonio destinato risponde esclusivamente il patrimonio medesimo, che i beni e i rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati non possono formare oggetto di azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori di AMCO né essere computati ai fini delle procedure concorsuali riguardanti la società e che i risultati economici della gestione sono imputati esclusivamente al patrimonio destinato e secondo le modalità stabilite nella convenzione con l'amministrazione affidataria. Per la gestione dei flussi finanziari derivanti dall'attività di riscossione, sono aperti da AMCO uno o più conti correnti bancari o postali dedicati sui quali sono accreditate tutte le somme riscosse per conto degli enti locali. Tali conti assicurano la separazione dei flussi finanziari per ciascun ente locale e sono utilizzati per le operazioni di addebito e accredito relative alle suddette attività di riscossione, garantendo la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi a ciascun ente locale affidatario. I tempi di riversamento all'ente locale sono stabiliti nelle singole convenzioni, fermo quanto previsto dal decreto di cui al comma 2-duodecies.

Il comma 2-novies prevede che, per l'esercizio delle attività di riscossione coattiva, AMCO si avvalga di uno o più operatori dotati dei requisiti di cui al comma 2-decies, selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica bandita ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Si prevede, inoltre, che AMCO assicuri il coordinamento delle procedure di riscossione e il monitoraggio delle attività svolte da ciascun soggetto affidatario dell'attività di riscossione e di rendicontazione dei flussi di cassa, in conformità alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità e corretta gestione delle risorse.

Il comma 2-decies prevede che la procedura di selezione di cui al comma 2-novies debba tenere conto dei criteri relativi agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti ad AMCO con il decreto

di cui al comma 2-*duodecies* e in particolare: a) dell'adeguatezza patrimoniale e finanziaria e dell'idoneità della stessa a garantire l'effettivo svolgimento dell'attività e l'assunzione del rischio operativo; b) della capacità di attuare procedure di recupero coattivo ed extra-giudiziale, nel pieno rispetto dei diritti dei debitori e delle disposizioni vigenti in materia di tutela del contribuente; c) della capacità organizzativa, tecnologica e operativa, inclusa la disponibilità di strumenti informatici e di personale qualificato e numericamente adeguato; d) della dotazione di sistemi che garantiscano, mediante la presenza di idonei presidi interni, l'assenza di eventuali conflitti d'interesse tra le posizioni dei soggetti aventi esposizioni debitorie nei confronti di più creditori, tra cui almeno una nei confronti degli enti locali o degli enti creditori cui si riferiscono i crediti fiscali.

Il comma 2-*undecies* stabilisce che, ai fini dell'espletamento delle funzioni di riscossione, limitatamente ai crediti in gestione e per la durata dell'incarico, ad AMCO sono attribuiti i poteri di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e al capo II, sezione IV, del decreto legislativo decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027 i poteri di cui al titolo VI del testo unico in materia di versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 331, ed è consentito l'accesso ai dati di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'articolo 35, commi da 25 a 26-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e ai dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter) del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. I riferimenti ivi contenuti all'agente della riscossione e ai relativi dipendenti e direttori si intendono riferiti ad AMCO e ai suoi dipendenti e rappresentanti. Ai medesimi fini, i dati e le informazioni acquisiti ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1999, dell'articolo 35, commi da 25 a 26-bis del decreto-legge n. 223 del 2006 e dell'articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter) del decreto legislativo n. 127 del 2015, possono essere trasmessi da AMCO ai soggetti di cui al comma 2-*novies*. Per le stesse finalità e con gli stessi limiti, ad AMCO e, per il suo tramite, ai soggetti di cui al comma 2-*novies*, sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 1, comma 791, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Tali ultimi soggetti agiscono come concessionari del servizio di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali e a tal fine sono loro attribuiti, per la durata dell'incarico e sempre limitatamente ai crediti in gestione, i poteri di cui al primo periodo. I debitori conservano le tutele e le facoltà di opposizione previste dalle normative vigenti.

Il comma 2-*duodecies* prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano stabilite le modalità di attuazione dei commi da 2-bis a 2-*quingiesdecies* e, in particolare, l'adeguamento dei requisiti di cui al comma 2-ter agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 diversi dai comuni. Si prevede, inoltre, che il medesimo decreto disciplini, anche attraverso l'istituzione di uno specifico Comitato, le modalità di monitoraggio dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2-bis e il contenuto minimo delle convenzioni di cui al comma 2-*sexies*. Si precisa che ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 2-*terdecies* stabilisce che i sistemi informatici di AMCO e degli operatori incaricati assicurano la piena interoperabilità per garantire lo scambio sicuro ed efficiente dei dati e delle informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di riscossione, monitoraggio e rendicontazione. Si precisa che le specifiche tecniche per l'interoperabilità, i formati dei dati e i protocolli di comunicazione sono definiti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dalla documentazione relativa alla procedura di gara per l'individuazione di soggetti di cui al comma 2-*novies*. Si stabilisce, inoltre, che AMCO e gli operatori privati da essa incaricati sono tenuti ad

adottare idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati, la loro integrità e riservatezza, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 e alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. Le modalità di conservazione delle informazioni e dei documenti relativi alle attività di riscossione garantiscono l'accessibilità nel tempo da parte degli enti locali titolari dei crediti e delle autorità di vigilanza, nel rispetto dei termini di conservazione previsti dalla legge.

Il comma 2-*quaterdecies* stabilisce che le attività di riscossione affidate ad AMCO e le ulteriori attività dalla stessa svolte, così come le attività di riscossione svolte dagli operatori privati di cui AMCO si avvale, restano escluse dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e delle relative disposizioni di attuazione.

Il comma 2-*quindiesdecies* stabilisce che l'obbligo di affidamento ad AMCO previsto dal comma 2-*ter* cessa, qualora, al termine del periodo di affidamento, la capacità di smaltimento dei residui attivi, calcolati secondo quanto previsto nel comma 2-*ter*, registri un miglioramento inferiore a tre punti percentuali.

Il comma 2-*sexiesdecies* prevede che le disposizioni di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 193 del 2016 non trovino applicazione ai versamenti all'AMCO.

Il comma 2-*septiesdecies*, prevede che, al fine di consentire la cessazione delle funzioni di cui al comma 2-*bis* da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sia fissato il termine temporale a decorrere dal quale è disposta la suddetta cessazione.

Capo V Disposizioni finali

ART. 26 (Entrata in vigore)

L'articolo stabilisce che il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Capo I Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali**ART. 1 (Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione)**

La disposizione di cui al **comma 1** interviene sulla disciplina delle ferie, dei riposi e dei permessi spettanti al personale delle pubbliche amministrazioni, comprese le autorità indipendenti, contenuta nell'articolo all'articolo 5, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di armonizzare la disciplina nazionale con i principi sanciti dall'articolo 7 della direttiva 2003/88 e con l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell'UE, in particolare, nella causa C-218/22, Comune di Copertino.

Viene confermato che le ferie devono essere obbligatoriamente fruite dal personale secondo quanto previsto dagli ordinamenti vigenti e si esclude in linea generale la possibilità di monetizzazione delle stesse, salvo il caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Anche al fine di evitare futuri oneri per ferie accumulate e non godute, incentivando una pianificazione più efficiente del lavoro, si prevede che i dirigenti abbiano l'obbligo di organizzare il lavoro in modo tale da permettere la fruizione piena delle ferie da parte del personale, adottando le misure necessarie, comunicando, altresì, ai dipendenti, in tempo utile, che il mancato utilizzo delle ferie entro i termini previsti comporta la decadenza dal diritto, senza possibilità di compensazione economica.

La disposizione disciplina, inoltre, l'ipotesi in cui le ferie non siano state godute, stabilendo che se ciò avviene per consapevole scelta del lavoratore, non spetta alcuna indennità. In questo caso l'onere della prova ricade sull'amministrazione.

Il **comma 2**, al fine di assicurare la neutralità finanziaria dell'intervento di cui al comma 1, stabilisce che le modifiche ivi introdotte si applicano con riferimento al periodo di ferie maturato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La previsione di cui al **comma 3**, finalizzata alla stabilizzazione e razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane già presenti nelle amministrazioni, ivi compreso il personale a tempo indeterminato che si trova impiegato negli uffici di diretta collaborazione, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto opera nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente e nell'ambito delle dotazioni organiche.

La disposizione di cui al **comma 4** reca previsioni nelle materie di competenza dell'ARAN. In particolare, la prima parte dell'intervento consente l'utilizzo delle ore di permesso sindacale in forma cumulata, per ottenere uno o più distacchi. L'intervento reca una disciplina transitoria per l'accertamento della rappresentatività sindacale relativa al periodo contrattuale 2028-2030, fissando la data di rilevazione delle deleghe sindacali al 31 dicembre 2027 e il termine di trasmissione dei relativi dati all'ARAN al 31 marzo 2028.

Il **comma 5** modifica l'articolo 12 della legge n. 167 del 2025 estendendo l'ambito di riordino delle disposizioni regolamentari di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per ricomprendere nel regolamento ministeriale di riordino anche la disciplina tecnica di materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.



Il **comma 6** reca una disposizione di carattere transitorio diretta ad assicurare la continuità del conferimento degli incarichi dirigenziali generali al personale appartenente alla seconda fascia della dirigenza e del relativo transito nella prima fascia, nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 28-*bis*, comma 8-*quater*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, è previsto che continuino ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 2 luglio 2026, n. 119, ed è conseguentemente abrogato il comma 2 dell'articolo 15 della medesima legge.

Il **comma 7** modifica l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, prevedendo che le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione collegata alla *performance* del personale dirigenziale, accertate dagli organi di controllo, siano destinate all'incremento delle risorse per la formazione del medesimo personale, secondo le modalità definite dalla contrattazione integrativa sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale. La disposizione opera nell'ambito di risorse già disponibili, derivanti da economie accertate, limitandosi a disciplinarne una diversa destinazione.

Il comma 8 ricostituisce il nuovo Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) nell'ambito della legge 11 febbraio 1992, n. 157, a seguito dell'abrogazione del previgente articolo 8 della medesima legge ad opera del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.135, e della temporanea disciplina del Comitato oggi rinvenibile nella norma generale di cui all'articolo 1, comma 453, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e nel decreto attuativo del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 22 maggio 2023, n. 263986.

La disposizione disciplina la composizione, la nomina e le competenze del Comitato e prevedendo espressamente che ai relativi componenti non spettino compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le attività di supporto amministrativo e di segreteria necessarie al funzionamento del Comitato sono già assicurate dal Ministero nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 9** prevede che il comitato di cui ai commi precedenti subentri al Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, operante in forza dell'articolo 1, comma 453, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 22 maggio 2023, cessa dalle sue funzioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La disposizione di cui al **comma 10** interviene sul termine di entrata in vigore dell'articolo 26-*ter* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto al fine di rafforzare i presidi di prevenzione dei danni ambientali connessi alla navigazione da diporto. In particolare, la norma differisce al 31 ottobre 2026 l'efficacia delle nuove disposizioni, al fine di consentire agli organismi tecnici notificati, di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, nonché agli organi accertatori competenti, di adeguare i propri assetti organizzativi e procedurali. Ciò include sia la ricognizione delle certificazioni previste dalle normative degli Stati di bandiera, sia la definizione delle modalità operative per l'esecuzione delle visite tecniche nei casi in cui tali certificazioni non siano previste. Il differimento è funzionale alla predisposizione di un sistema uniforme ed efficace dei controlli in mare e negli approdi, anche in relazione alle conseguenti azioni amministrative derivanti dagli esiti delle verifiche. Sotto il profilo applicativo, la misura è volta a prevenire criticità attuative connesse all'immediata operatività della disciplina, che potrebbe determinare incertezze interpretative e aggravii ingiustificati per l'utenza, in particolare nel periodo di maggiore intensità della navigazione da diporto.



Il comma 11 al primo periodo prevede che, al fine di fronteggiare l'incremento degli affari contenziosi affidati al patrocinio della difesa erariale e assicurarne la piena funzionalità, l'Avvocatura dello Stato sia autorizzata, nel triennio 2026-2028, in aggiunta alle facoltà assunzionali già autorizzate a legislazione vigente e nell'ambito della dotazione organica, ad assumere 9 avvocati dello Stato e 6 procuratori dello Stato. Il secondo periodo autorizza la predetta Avvocatura ad assumere, a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie e in deroga alla procedura autorizzatoria di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, 14 avvocati dello Stato e 4 procuratori dello Stato.

Gli oneri conseguenti alle ulteriori assunzioni autorizzate dal primo periodo della disposizione, aggiuntive rispetto a quelle già previste sulle ordinarie facoltà assunzionali, sono indicati nelle sotto riportate tabelle.

Tabella 1

PROCURATORI DELLO STATO																			
Proiezione oneri assunzionali																			
ANNI	Qualifica e classi biennali	Stipendio	Oneri riflessi	I.L.S.	Oneri riflessi	Indennità Magistratura	Oneri riflessi	13°	Oneri riflessi	totale retribuzione	differenza con tetto retributivo 2026 311.698,53	Tetto retributivo 2026 311.698,53	oneri riflessi senza 18%	Magg. 18 %	24,28% su magg. 18%	totale oneri riflessi	TOTALE GENERALE	6	ONERE arrotondato
			38,38%		36,11%		32,70%												
1	Costo PROCURATORE I CLASSE DI STIPENDIO classe biennale iniziale	30.947,52	11.877,66	13.117,92	4.736,88	16.075,92	5.256,83	3.672,12	1.384,54	63.813,48		63.813,48	23.255,91			23.255,91	87.069,39	522.416,34	522.417
2	Costo PROCURATORE I CLASSE DI STIPENDIO classe biennale iniziale	30.947,52	11.877,66	13.117,92	4.736,88	16.075,92	5.256,83	3.672,12	1.384,54	63.813,48		63.813,48	23.255,91			23.255,91	87.069,39	522.416,34	522.417
3	Costo PROCURATORE II CLASSE DI STIPENDIO classe biennale iniziale (non tabellare) - 6 mesi	45.274,17	17.376,23	13.879,56	5.011,91	16.075,92	5.256,83	0,00	0,00	75.229,65		75.229,65	27.644,97			27.644,97	51.437,31	308.623,86	661.643
	Costo PROCURATORE II CLASSE DI STIPENDIO 1° classe biennale (6 mesi + 13°)	46.022,40	17.663,40	13.879,56	5.011,91	16.075,92	5.256,83	4.991,83	1.889,61	80.969,71		80.969,71	29.821,75			29.821,75	58.836,45	353.018,70	
4	Costo PROCURATORE II CLASSE DI STIPENDIO 1° classe biennale	46.022,40	17.663,40	13.879,56	5.011,91	16.075,92	5.256,83	4.991,83	1.889,61	80.969,71		80.969,71	29.821,75			29.821,75	110.791,46	664.748,76	664.749
5	Costo PROCURATORE II CLASSE DI STIPENDIO classe biennale - 6 mesi	46.022,40	17.663,40	13.879,56	5.011,91	16.075,92	5.256,83	0,00	0,00	75.977,88		75.977,88	27.932,14			27.932,14	51.955,01	311.730,06	677.366
	Costo PROCURATORE II CLASSE DI STIPENDIO 2° classe biennale (6 mesi + 13°)	48.627,48	18.663,23	13.879,56	5.011,91	16.075,92	5.256,83	5.208,92	1.972,93	83.791,88		83.791,88	30.904,90			30.904,90	60.939,32	365.635,92	
6	Costo PROCURATORE III CLASSE DI STIPENDIO classe biennale iniziale (non tabellare) 6 mesi	62.862,08	24.126,47	14.907,96	5.383,26	16.075,92	5.256,83	0,00	0,00	93.845,96		93.845,96	34.766,56			34.766,56	64.306,26	385.837,56	830.209
	Costo PROCURATORE III CLASSE DI STIPENDIO 1° classe biennale (6 mesi + 13°)	63.872,52	24.514,27	14.907,96	5.383,26	16.075,92	5.256,83	6.565,04	2.491,46	101.421,44		101.421,44	37.645,82			37.645,82	74.061,88	444.371,28	
7	Costo PROCURATORE III CLASSE DI STIPENDIO 1° classe biennale	63.872,52	24.514,27	14.907,96	5.383,26	16.075,92	5.256,83	6.565,04	2.491,46	101.421,44		101.421,44	37.645,82			37.645,82	139.067,26	834.403,56	834.404
8	Costo PROCURATORE III CLASSE DI STIPENDIO classe biennale (6 mesi)	63.872,52	24.514,27	14.907,96	5.383,26	16.075,92	5.256,83	0,00	0,00	94.856,40		94.856,40	35.154,36			35.154,36	65.005,38	390.032,28	851.915
	Costo PROCURATORE III CLASSE DI STIPENDIO 2° classe biennale (6 mesi + 13°)	67.488,00	25.901,89	14.907,96	5.383,26	16.075,92	5.256,83	6.866,33	2.607,10	105.338,21		105.338,21	39.149,08			39.149,08	76.980,36	461.882,16	
9	Costo PROCURATORE III CLASSE DI STIPENDIO 2° classe biennale	67.488,00	25.901,89	14.907,96	5.383,26	16.075,92	5.256,83	6.866,33	2.607,10	105.338,21		105.338,21	39.149,08			39.149,08	144.487,29	866.923,74	866.924
10	Costo PROCURATORE III CLASSE DI STIPENDIO 3° classe biennale	71.103,48	27.289,52	14.907,96	5.383,26	16.075,92	5.256,83	7.167,62	2.722,73	109.254,98		109.254,98	40.652,34			40.652,34	149.907,32	899.443,92	899.444

Tabella 2

AVVOCATI DELLO STATO														
Proiezione oneri assunzionali														
ANNI	Qualifica e classi biennali	Stipendio	Oneri riflessi	I.L.S.	Oneri riflessi	Indennità Magistratura	Oneri riflessi	13°	Oneri riflessi	totale retribuzione	totale oneri riflessi	TOTALE GENERALE	9	ONERE arrotondato
			38,38%		36,11%		32,70%							



1	Costo AVVOCATO I CLASSE DI STIPENDIO 2° classe biennale (non tabellare) - senza anzianità magistratuale progressa	69.295,76	26.595,71	14.907,96	5.383,26	16.075,92	5.256,83	7.016,98	2.664,91	107.296,62	39.900,71	147.197,33	1.324.775,97	1.324.776
2	Costo AVVOCATO I CLASSE DI STIPENDIO 3° classe biennale	71.103,48	27.289,52	14.907,96	5.383,26	16.075,92	5.256,83	7.167,62	2.722,73	109.254,98	40.652,34	149.907,32	1.349.165,88	1.349.166
3	Costo AVVOCATO I CLASSE DI STIPENDIO 3° classe biennale	71.103,48	27.289,52	14.907,96	5.383,26	16.075,92	5.256,83	7.167,62	2.722,73	109.254,98	40.652,34	149.907,32	1.349.165,88	1.349.166
4	Costo AVVOCATO II CLASSE DI STIPENDIO 2° classe biennale (non tabellare) - 3 mesi	80.531,10	30.907,84	15.422,04	5.568,90	16.075,92	5.256,83	0,00	0,00	112.029,06	41.733,57	38.440,66	345.965,94	1.488.428
	Costo AVVOCATO II CLASSE DI STIPENDIO 3° classe biennale (9 mesi + 13°)	81.036,12	31.101,66	15.422,04	5.568,90	16.075,92	5.256,83	8.038,18	3.055,88	120.572,26	44.983,27	126.940,10	1.142.461,44	
5	Costo AVVOCATO II CLASSE DI STIPENDIO 3° classe biennale	81.036,12	31.101,66	15.422,04	5.568,90	16.075,92	5.256,83	8.038,18	3.055,88	120.572,26	44.983,27	165.555,53	1.489.999,77	1.490.000
6	Costo AVVOCATO II CLASSE DI STIPENDIO 3° classe biennale - 3 mesi	81.036,12	31.101,66	15.422,04	5.568,90	16.075,92	5.256,83	0,00	0,00	112.534,08	41.927,39	38.615,37	347.538,32	1.532.764
	Costo AVVOCATO II CLASSE DI STIPENDIO 4° classe biennale (9 mesi + 13°)	85.156,56	32.683,09	15.422,04	5.568,90	16.075,92	5.256,83	8.381,55	3.187,67	125.036,07	46.696,49	131.691,73	1.185.225,57	
7	Costo AVVOCATO II CLASSE DI STIPENDIO 4° classe biennale	85.156,56	32.683,09	15.422,04	5.568,90	16.075,92	5.256,83	8.381,55	3.187,67	125.036,07	46.696,49	171.732,56	1.545.593,04	1.545.594
8	Costo AVVOCATO II CLASSE DI STIPENDIO 4° classe biennale - 3 mesi	85.156,56	32.683,09	15.422,04	5.568,90	16.075,92	5.256,83	0,00	0,00	116.654,52	43.508,82	40.040,84	360.367,56	1.588.357
	Costo AVVOCATO II CLASSE DI STIPENDIO 5° classe biennale (9 mesi + 12°)	89.277,00	34.264,51	15.422,04	5.568,90	16.075,92	5.256,83	8.724,92	3.319,45	129.499,88	48.409,69	136.443,27	1.227.989,43	
9	Costo AVVOCATO III CLASSE DI STIPENDIO 8° classe biennale 3° aumento periodico (non tabellare)	122.912,04	47.173,64	15.936,36	5.754,62	16.075,92	5.256,83	11.570,70	4.410,69	166.495,02	64.059,46	230.554,48	2.074.990,32	2.074.991
10 (1)	Costo AVVOCATO IV CLASSE DI STIPENDIO 8° classe biennale 18° aumento periodico (tabellare)	193.837,80	74.394,95	16.746,24	6.047,07	16.075,92	5.256,83	17.548,67	6.703,50	244.208,63	96.955,55	341.164,18	3.070.477,62	3.070.478

(1) A decorrere dal decimo anno, gli oneri assunzionali a regime sono quantificati prendendo a riferimento la proiezione retributiva parametrata al 35° anno.

Tabella 3

Prospetto oneri complessivi per Avvocati e Procuratori										
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	dal 2036
Avvocati	1.324.776	1.349.166	1.349.166	1.488.428	1.490.000	1.532.764	1.545.594	1.588.357	2.074.991	3.070.478
Procuratori	522.417	522.417	661.643	664.749	677.366	830.209	834.404	851.915	866.924	899.444
TOTALE ONERI	1.847.193	1.871.583	2.010.809	2.153.177	2.167.366	2.362.973	2.379.997	2.440.272	2.941.915	3.969.922

Il **comma 12** prevede che agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 11, primo periodo, riguardanti 9 avvocati dello Stato e 6 procuratori dello Stato, pari a euro 1.847.193 per l'anno 2027, a euro 1.871.583 per l'anno 2028, a euro 2.010.809 per l'anno 2029, a euro 2.153.177 per l'anno 2030, a euro 2.167.366 per l'anno 2031, a euro 2.362.973 per l'anno 2032, a euro 2.379.997 per l'anno 2033, a euro 2.440.272 per l'anno 2034, a euro 2.941.915 per l'anno 2035, a euro 3.969.922 a decorrere dall'anno 2036 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Le misure di cui al **comma 13** estendono il campo d'applicazione del credito d'imposta maggiorato previsto dagli articoli 6, comma 4, 7, comma 7, 19, comma 2 e 25, comma 2, della legge n. 131 del 2025, includendo nel potenziale perimetro di applicazione del beneficio tutti i comuni con meno di 5.000 abitanti nei quali si applicano le disposizioni di tutela di ciascuna minoranza linguistica storica. Il perimetro così ricostruito sarà poi circoscritto in base all'elenco di comuni montani individuato in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 131 del 2025, che rimette a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione di uno o più elenchi dei comuni montani destinatari delle misure di sostegno previste dalla medesima legge. Tale intervento non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto tutte le richiamate disposizioni della legge n. 131 del 2025 prevedono che i benefici fiscali possano essere riconosciuti



entro un limite complessivo di risorse (20 milioni di euro annui per il complesso dei crediti d'imposta previsti per la sanità di montagna dall'articolo 6; 20 milioni di euro annui per il complesso dei crediti d'imposta previsti per il personale scolastico dall'articolo 7; 4 milioni di euro annui per i crediti d'imposta a favore degli imprenditori agricoli e forestali in base all'articolo 19 e 20 milioni di euro per i crediti d'imposta a favore dell'imprenditoria giovane ai sensi dell'articolo 25). Spetterà alle disposizioni attuative della legge disciplinare i criteri e le modalità di concessione dei crediti d'imposta, anche i fini del rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge stessa.

Il **comma 14**, lettera a), al fine di garantire la piena funzionalità e il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Agenzia «ItaliaMeteo» consente di prorogare, fino al 30 giugno 2027, sia i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche (disposti in attuazione dell'articolo 1, comma 556, della legge n. 205 del 2017) in essere alla data del 1 agosto 2026, sia, fino al medesimo termine, i contratti di lavoro flessibile in corso, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (previste dal comma 559 della legge n. 205 del 2017). La norma estende la conferma/proroga di cui trattasi anche agli incarichi individuali di lavoro autonomo conferiti per le esigenze dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 165 del 2001.

Analogamente, con la medesima finalità di garantire la piena funzionalità dell'Agenzia «ItaliaMeteo» e di consentire che i nuovi organi della stessa, da nominarsi entro sessanta giorni dalla data in cui il nuovo statuto acquista efficacia, possano disporre di un assetto ordinamentale il più possibile organizzato, in coerenza con i fini istituzionali attribuiti all'Agenzia «ItaliaMeteo», la lettera b) della proposta normativa, proroga al 28 febbraio 2027 il termine entro il quale il Commissario straordinario debba provvedere a presentare il nuovo statuto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 205 del 2017.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica considerato che le stesse operano nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017.,.

Il **comma 15** nel modificare l'articolo 5-bis, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 112, incrementa di una unità la dotazione organica dei dirigenti di II fascia dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Gli oneri sono evidenziati nella seguente tabella. Per l'anno 2026 l'onere è stato parametrato al periodo agosto-dicembre (5 mesi).

DIRIGENTE II FASCIA	Unità	Stipendio e vacanza contrattuale	Ributuzi one di posizione parte fissa	Ributuzi one di posizione parte variabile	Ributuzi one di risultato	Totale lordo dipendente	Oneri a carico dell'Amm. ne (38,38% su voci fisse, 32,70% su ributuzi one di risultato)	Costo unitario con Oneri	Incremen to contrattu ale 2022 2024 (5,78%)	Costo unitario con incremento	Incremento contrattuale CCNL 2025 2022/2024 e 2025/2027 (5,40%)	Importo Unitario complessivo di incrementi contrattuali 2022/2024 e 2025/2027	Oneri Agosto dicembre 2026	Oneri a regime dal 1 gennaio 2027
	1	47.015,77	13.629,81	32.116,65	25.089,53	117.851,76	43.806,42	361.658,18	9.343,84	171.002,02	9.234,11	180.236,13	75.098,39	180.236,13

Agli oneri, pari a euro 75.099 per l'anno 2026 e a euro 180.237 a decorrere dal 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



ART. 2 (Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti degli enti locali nonché in materia di segretari comunali e di province)

Il **comma 1** prevede che alle amministrazioni soggette ai vincoli di cui all'articolo 33, del decreto-legge 34 del 2019 non si applicano i commi 557, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che la disapplicazione opera nell'ambito della sostenibilità finanziaria della spesa di personale di cui citato articolo 33.

Il **comma 2** dispone che non siano soggetti a revoca i contributi riferiti agli anni dal 2020 al 2023 per i quali, alla data del 31 dicembre 2024, risulti stipulato un contratto di affidamento dei lavori, in luogo del precedente termine del 15 settembre 2024. Considerato che la proroga interessa, di fatto, interventi già conclusi, atteso che, ai sensi dell'articolo 1, comma 32, della legge n. 160 del 2019, il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato al 31 dicembre 2025, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** interviene sull'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 mediante una serie di modifiche volte a prorogare alcuni termini, chiarire profili applicativi e disciplinare specifici adempimenti di monitoraggio e rendicontazione. In particolare, la lettera a) differisce dal 31 luglio 2025 al 30 giugno 2027 il termine per l'inserimento nel sistema di monitoraggio dei CUP relativi ai contributi assegnati ai sensi del comma 29 del medesimo articolo. La successiva lettera d) proroga dal 31 ottobre 2025 al 31 luglio 2027 il termine per l'adozione del provvedimento di revoca in caso di mancata comunicazione dei CUP. La lettera b) è finalizzata a superare le incertezze interpretative emerse nell'applicazione della disciplina da parte dei soggetti attuatori. Infine, la lettera c) introduce la disciplina relativa alla certificazione dell'utilizzo delle economie di spesa di cui al comma 32 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019.

Le disposizioni di cui alle lettere a), c) e d) non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto consentono esclusivamente di regolarizzare, all'interno dei sistemi di monitoraggio e rendicontazione, informazioni riferite a interventi già conclusi o a spese già sostenute. Parimenti, la disposizione di cui alla lettera b), in ragione della sua natura esclusivamente chiarificatrice, non determina effetti finanziari negativi.

Il comma 4, nel rivedere il termine di conclusione dei lavori dal 30 settembre 2026 al 31 dicembre 2026 relativamente ai contributi relativi agli anni dal 2021 al 2025 di cui all'articolo 1, comma 139, legge n. 145 del 2018, introduce una sanzione in caso di mancato rispetto del termine finale. Tenendo conto che le opere si devono concludere, in ogni caso, entro l'anno 2026 e che la maggior parte delle opere interessate è già in fase di fine lavori e collaudo, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al **comma 5**, finalizzata al rafforzamento della capacità amministrativa degli EE.LL., prevede la facoltà per il Ministero dell'interno di organizzare, nel biennio 2026-2027, una sessione straordinaria del corso-concorso per segretari comunali e provinciali. L'intervento opera entro i limiti delle assunzioni già autorizzate per le annualità di riferimento, comprese le facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni di cui ai **commi 6 e 7** hanno carattere procedurale e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica



Il **comma 8** prevede che nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, possono essere nominati anche i segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso. La previsione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica tenuto conto che la spesa per gli incarichi dei segretari comunali trova già copertura nei bilanci degli enti locali in relazione alla fascia demografica di appartenenza.

La disposizione di cui al **comma 9** estende, fino al 31 dicembre 2028, a quattro anni il termine di validità delle graduatorie per le assunzioni dei corpi della polizia locale. La misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la prevista proroga delle graduatorie consente unicamente di assumere personale della polizia locale nell'ambito delle capacità assunzionali degli enti interessati disponibili a legislazione vigente.

La disposizione di cui al **comma 10**, priva di effetti finanziari atteso che gli incarichi di consigliere provinciale sono esercitati a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 1, comma 84, della legge n. 56 del 2014, allinea la durata dei consigli provinciali in carica alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia.

I **commi 11 e 12**, al fine di finanziare i progetti che non possono più trovare copertura a valere sul PNRR per effetto della rimodulazione in riduzione dei target delle misure PNRR operata dalla Decisione di Esecuzione del Consiglio dell'UE del 27 novembre 2025 (ST 15106/2025), istituiscono un apposito Fondo, per l'anno 2026, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 187,5 milioni di euro.

Alla relativa copertura, elevata a 232,5 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, al fine di garantire 187,5 milioni di euro di fabbisogno e indebitamento, si provvede:

1) per l'importo di 45 milioni di euro di cui alla lettera a) e di 45 milioni di euro di cui alla lettera b), si riducono gli stanziamenti previsti dalle disposizioni normative di cui alla seguente tabella:

Nomenclatura	Capitolo	PG	Descrizione	L. Aut.	Importo
Miss 026	1232	1	CONTRIBUTO ALLE REGIONI PER IL CONCORSO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO	LB 145 del 2018 articolo 1 comma 258	-45.000.000
Prog 010					
Azione 0002					
Cat. 04					
Miss 026	1232	1	CONTRIBUTO ALLE REGIONI PER IL CONCORSO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO	DL 4 del 2019 articolo 12 comma 3 bis	-45.000.000
Prog 10					
Azione 0002					
Cat. 4					
				Totale	-90.000.000

Le predette riduzioni a riduzione, relative a spese di personale, hanno un impatto su fabbisogno e indebitamento per circa la metà dell'importo complessivamente considerato. La riduzione di cui alle lettere a) e b), operando su spese di personale, hanno un impatto su fabbisogno e indebitamento che corrisponde a circa la metà dell'importo indicato di 90 milioni di euro, per cui ai fini dell'istituzione del Fondo rilevano per complessivi 45 milioni.

Le risorse finanziarie in riduzione sono finalizzate a interventi di potenziamento organizzativo e funzionale dei Centri per l'impiego gestiti dalle Regioni, attraverso l'aumento delle dotazioni organiche degli stessi e dei relativi costi di gestione e funzionamento.

La richiesta di riparto delle risorse tra le Regioni si concretizza attraverso un meccanismo di monitoraggio trimestrale dell'avanzamento delle attività di reclutamento e delle spese di funzionamento.



L'analisi effettuata sulla base dei monitoraggi effettuati nel corso del 2026 consente di stimare un impiego delle risorse del capitolo 1232 compatibile con la riduzione per l'anno corrente prevista con la disposizione normativa in esame.

Difatti, il capitolo 1232 reca le risorse destinate al potenziamento dei Centri per l'impiego (CPI), comprensive sia di componenti di spesa aventi carattere stabile sia di componenti di spesa variabili.

In particolare, una quota delle risorse presenta carattere strutturale ed è trasferita annualmente alle Regioni in misura invariata. Si tratta delle seguenti voci:

- 1) fondo di cui all'articolo 1, commi 794 e 797, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari ad euro 251.000.000;
- 2) risorse destinate agli oneri di funzionamento dei CPI connessi all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei NEET, di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 234 del 2021, pari ad euro 20.000.000.

Il capitolo comprende, inoltre, componenti di spesa di carattere variabile, che riguardano:

- a) le risorse destinate al potenziamento dei CPI, con riferimento alle assunzioni di personale e agli interventi di adeguamento strutturale e infrastrutturale delle sedi;
- b) gli oneri di funzionamento dei CPI connessi all'esercizio delle relative funzioni e all'incremento delle dotazioni organiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della legge n. 234 del 2021.

Sulla base delle risultanze del monitoraggio relativo al primo semestre 2026 e tenuto conto dell'andamento della spesa registrato nel biennio 2024-2025, il fabbisogno stimato per l'esercizio 2026 ammonta complessivamente ad euro 696.000.000,00 così articolato:

costo del personale delle Regioni: euro 350.000.000,00;
interventi infrastrutturali dei CPI (saldo da erogare alle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Toscana e Valle d'Aosta): euro 21.000.000,00;
oneri di funzionamento dei CPI di cui all'articolo 1, comma 85, della legge n. 234/2021: euro 54.000.000,00;
oneri di funzionamento dei CPI di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 234/2021: euro 20.000.000,00;
fondo di cui all'articolo 1, commi 794 e 797, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. "Fondi Poletti"): euro 251.000.000,00.

Pertanto, a fronte dello stanziamento iniziale di euro 805.000.000,00 iscritto sul capitolo 1232, il fabbisogno stimato per l'anno 2026 risulta inferiore allo stanziamento stesso e anche tenuto conto dell'opportunità di mantenere un margine prudenziale a fronte di eventuali incrementi dei costi del personale sostenuti dalle Regioni, può provvedersi alla riduzione della dotazione del capitolo pari a euro 90.000.000 per l'esercizio finanziario 2026.

2) Quanto agli ulteriori 142,5 milioni di euro (comma 12, lett. c), d), e)), si provvede:

a) per l'importo di 92,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che, conseguentemente è ridotta di 92,5 milioni di euro, per l'anno 2026. Conseguentemente, è rideterminato l'importo dell'alinea dell'articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023;



b) per l'importo di 30 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che, conseguentemente, è ridotta di 30 milioni di euro, per l'anno 2026, e di 11,7 milioni per l'anno 2027. Conseguentemente, è rideterminato l'importo dell'alinea dell'articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023;

c) per l'importo di 20 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 9, lettera b) del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che, conseguentemente, è ridotta di 20 milioni di euro, per l'anno 2026, e di 7,8 milioni per l'anno 2027. Conseguentemente, è rideterminato l'importo dell'alinea dell'articolo 13, comma 9, del citato decreto-legge n. 48 del 2023.

Al finanziamento degli importi di cui alle lettere c), d), e) del comma 12 si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa ivi indicate, tenuto conto degli andamenti della spesa relativi all'Assegno di inclusione, all'utilizzo degli incentivi per le assunzioni in favore dei beneficiari dell'Assegno di inclusione (Adi) e del Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl). Con riferimento al comma 2, lettera c), sulla base dei dati relativi agli accrediti rilevati fino al mese di maggio e giugno 2026 e della proiezione degli stessi fino al mese di dicembre 2026, tenuto anche conto di un trend di parziale crescita, la spesa complessiva per l'anno 2026 è stimata comunque contenuta nell'ambito del limite di spesa come rideterminato per effetto della riduzione in esame. La riduzione di 92,5 milioni di euro del limite di spesa a normativa vigente risulta, pertanto, compatibile con il fabbisogno stimato e consente comunque di mantenere un margine di capienza senza compromissione del riconoscimento dei benefici previsti a legislazione vigente. Con riferimento al comma 12, lettera d), in linea con quanto già rappresentato in sede di decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, e sulla base delle più recenti evidenze di utilizzo dell'esonero contributivo previsto per l'assunzione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, è possibile ridurre l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera b), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026 e a 11,7 milioni di euro per l'anno 2027 per compensare gli effetti finanziari indotti dalla riduzione disposta per l'anno 2026 (con effetto positivo sul gettito valutato in 2,2 milioni di euro complessivi per gli anni 2028-2029).

Con riferimento al comma 12, lettera d), analoga possibilità di riduzione si rileva dall'andamento dell'utilizzo dell'esonero contributivo previsto per l'assunzione dei beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro. Si procede, pertanto, alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera b), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7,8 milioni di euro per l'anno 2027, al fine di compensare gli effetti finanziari indotti dalla riduzione disposta per l'anno 2026, (con effetto positivo sul gettito valutato in 1,5 milioni di euro complessivi per gli anni 2028-2029).

Agli effetti finanziari derivanti dalle riduzioni di cui al comma 12, lettere d) e e), valutati complessivamente in 19,5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera b), e comma 9, lettera b), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, con conseguente rideterminazione, per il medesimo anno, degli importi di cui agli alinea dei commi 8 e 9 del medesimo articolo 13.

Di seguito, si riporta il prospetto degli effetti finanziari e fiscali di cui al comma 12, lett. c), d), e):



(+ effetti positivi per la finanza pubblica;- effetti negativi per la finanza pubblica; valori in milioni di euro)

	Riduzione autorizzazione spesa ADI (comma 8, lettera a), dell'articolo 13 DL 48/2023)	Maggiori entrate contributive per riduzione autorizzazione spesa per incentivi (comma 8, lettera b), dell'articolo 13 DL 48/2023)	Maggiori entrate contributive per riduzione autorizzazione spesa per incentivi (comma 9, lettera b), dell'articolo 13 DL 48/2023)	Minori entrate fiscali incentivi ADI	Minori entrate fiscali incentivi SFL	Effetti complessivi	Minori entrate fiscali complessive
2026	92,5	30	20	0	0	142,5	0
2027		11,7	7,8	-11,7	-7,8	0	-19,5
2028				0,3	0,2	0,5	0,5
2029				1,9	1,3	3,2	3,2
2030				0	0	0	0

ART. 3 (Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati)

Il comma 1 apporta modifiche al Testo Unico degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000:

- all'articolo 248, comma 1, chiarendo che a seguito della dichiarazione del dissesto è sospeso il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;
- all'articolo 249, al fine di coordinare il primo periodo dell'articolo con le modifiche apportate al successivo articolo 255 e specificando che l'ente può ricorrere ai mutui per il finanziamento dei debiti fuori bilancio con le modalità previste dall'articolo 194;
- all'articolo 255 commi 3, 4,5 e 6 prevedendo anche per gli enti in dissesto l'accesso al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, previa istanza dell'ente, nei limiti della disponibilità del predetto fondo di rotazione e in proporzione alla massa passiva censita dall'ente locale. Il decreto di concessione stabilisce anche le modalità di rimborso. Le modifiche al comma 9 riguardano la soppressione dei periodi dal terzo al quinto, mentre quelle al comma 10 recepiscono le modifiche intervenute sulla gestione dei residui attivi e passivi relativi a fondi a gestione vincolata.
- all' articolo 259, specificando l'avvio delle procedure per lo scioglimento del consiglio qualora, decorsi tre mesi, l'ipotesi non sia stata ancora approvata. Il nuovo comma 1-ter.1 colmando un vuoto legislativo prevede l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso prima della dichiarazione di dissesto, unitamente all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

L'anticipazione di liquidità prevista alla lettera c) punto 1) è a valere del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del TUEL, ed è concessa nei limiti della disponibilità del medesimo fondo. Alla data del 3 agosto 2026, la contabilità speciale ex n. 5727 intestata "FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI ENTI LOCALI GRAVE SQUILIBRIO FINANZIARIO" ha una disponibilità pari a euro 1.096.561.688,15.

ART. 4 (Disposizioni urgenti in materia di Servizio sanitario regionale e di salute pubblica)

La modifica normativa di cui ai commi da 1 a 7 interviene in tema di contratto di appalto di servizi, prevedendo che, al fine di assicurare la tempestiva definizione delle attività nelle quali il Ministero della salute è subentrato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24,



è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, un Commissario straordinario per la gestione delle attività di deposito, custodia, movimentazione, organizzazione dei trasporti, dismissione e smaltimento dei materiali già acquisiti dal Ministero della salute.

L'originario Contratto di appalto di servizi di trasporto merci e servizi complementari (CIG 828894911B) è stato stipulato in data 29 maggio 2020 dal Commissario Straordinario per l'Emergenza Covid-19 con SDA *Express Courier* S.p.A. – società del Gruppo Poste Italiane S.p.A. La relativa gestione è pervenuta al Ministero della salute solo a far data dal mese di luglio 2023, nell'ambito del più ampio e generale subentro del Ministero della salute rispetto alle attività poste in essere dalle strutture commissariali nella vigenza della fase pandemica.

Allo stato attuale, una quota prevalente di tali materiali risulta ancora depositata presso le sedi del soggetto aggiudicatario della procedura negoziata semplificata ex articolo 32 della Direttiva 2014/24/UE, del 30 aprile 2020, per l'affidamento del servizio di cui al lotto 2, “di presa in carico dalla dogana di destinazione della merce o dal punto di presa sul territorio nazionale, trasporto della merce presso i propri depositi con connessa attività di custodia, nonché ridistribuzione e trasporto dei colli della merce ai luoghi di destinazione finale”. Il relativo contratto, più volte prorogato, è scaduto in data 31 dicembre 2025.

Nello specifico, risultano attualmente stoccati 312.504 metri cubi di materiali, corrispondenti a circa 22.692 tonnellate, presso 16 magazzini dislocati sul territorio nazionale.

La pressoché totalità dei materiali pari al 98,69% (mascherine, tute, camici e guanti) risultano riconducibili in via prioritaria al codice EER 15.0.203 e quindi, riconducibili - ai fini dello smaltimento - alla categoria di “rifiuti non pericolosi”. Si rende, pertanto, necessario definire con urgenza un processo unitario ed integrato che garantisca, l'interesse del Ministero della salute e nel rispetto della normativa di settore, il deposito, il trasporto, la dismissione e il conseguente smaltimento dei materiali in esame.

In tale contesto, la gestione, l'organizzazione dei trasporti e consegna, la dismissione e lo smaltimento dei materiali, deve essere affidata ad un Commissario con poteri straordinario con comprovata esperienza nella direzione e gestione di strutture organizzative complesse in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al fine di evitare tempi e costi non giustificati rispetto all'interesse pubblico perseguito, garantendo al contempo la continuità, l'efficienza e l'economicità del servizio.

Tale servizio comprende non solo le attività di deposito e stoccaggio in senso stretto, ma anche tutte le operazioni successive e complementari necessarie alla corretta gestione dei materiali lungo il loro ciclo di vita, quali la movimentazione interna ed esterna, la selezione e classificazione, anche mediante il ricorso a operatori economici autorizzati e qualificati ai sensi della normativa vigente.

Il comma 6 prevede che al Commissario straordinario spetti un compenso di euro 40.000 annui, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, da corrispondere ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Considerati i mesi residui del 2026 e il termine dell'incarico fissato al 31 marzo 2027, al Commissario spetta un compenso di euro 16.667 per il periodo agosto-dicembre 2026 e di euro 10.000 per il periodo gennaio-marzo 2027. Agli oneri derivanti dalla corresponsione del citato compenso, pari a euro 16.667 per l'anno 2026 ed euro 10.000 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge



31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute per il triennio 2026-2028.

Il **comma 7** prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, pari a euro 44 milioni per l'anno 2026 e a euro 40 milioni per l'anno 2027, si provveda quanto a:

- a) 25 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- b) 10 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 607, numero 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- c) 9 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- d) 40 milioni per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

Il **comma 8** prevede che le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applichino, limitatamente all'anno 2024, anche con riferimento alle risorse di cui all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137. Alla compensazione dei relativi effetti in termini di fabbisogno e indebitamento, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, a 15 milioni di euro per l'anno 2027 e a 16 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguente all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

I commi 9 e 10 intervengono sulla disciplina dell'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 73 del 2024 (di seguito Organismo).

Al comma 9, lett. a) si apportano modifiche al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2024, prevedendo che le attività inerenti al monitoraggio dei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni comprese nei LEA, afferenti al Ministero della salute e all'Agenzia per i servizi sanitari regionali (AGENAS), di cui agli accordi Stato-regioni del 14 febbraio 2002 e dell'11 luglio 2002, siano svolte dalla Direzione generale della programmazione e dell'edilizia sanitaria, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera o), del DPCM n. 196 del 2023.

L'attività in oggetto rientra tra i compiti istituzionali della Direzione generale di cui sopra e verrà svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al comma 9, lett. b) si abroga il comma 2 del citato decreto-legge n. 73 del 2024, il quale stabiliva che l'Organismo può esercitare il potere di accesso presso le aziende e gli enti SSN, nonché presso erogatori privati accreditati al fine di verificare e analizzare le disfunzioni emergenti a seguito del controllo delle agende di prenotazione-. Conseguenzialmente, ai sensi del comma 9, lett. c), si procede all'abrogazione del comma 4 dell'articolo 2, il quale disponeva l'autorizzazione di spesa afferente alle relative spese di missione.

Al comma 9, lett. d) viene stabilito che il RUAS redige e invia all'AGENAS (invece che all'Organismo, come previsto a legislazione vigente) un rapporto di monitoraggio delle prestazioni



critiche e delle liste di attesa in ambito aziendale, segnalando le eventuali criticità e indicando le azioni correttive eventualmente poste in essere.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri, atteso che, come già evidenziato, l'attività relativa alla predisposizione del rapporto di monitoraggio è già prevista dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 73 del 2024.

Al comma 9, lett. e) si sostituisce il riferimento all'Organismo con quello relativo al Ministro della salute, nel senso di stabilire che quest'ultimo, in caso di mancata individuazione del RUAS ovvero nel caso di ripetute inadempienze rispetto agli obiettivi individuati, possa esercitare i poteri sostitutivi in relazione ai compiti affidati, ai sensi del presente decreto, alle regioni e al RUAS.

Le attività correlate all'esercizio dei poteri sostitutivi verranno svolte dal Ministero della salute nell'ambito delle relative competenze istituzionali senza, dunque, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 10 attribuisce all'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria le seguenti attività:

- a) monitoraggio del piano sanitario nazionale, dei patti per la salute e verifica dell'attuazione degli accordi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) riconoscimento, conferma e revoca del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura e degli ospedali di caratura nazionale; gestione della procedura di selezione dei direttori scientifici degli IRCCS; tenuta dell'elenco dei soggetti destinatari della disposizione di cui all'art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- c) finanziamento e monitoraggio dell'attività di ricerca corrente degli IRCCS, dell'ISS, e dell'AGENAS, finanziamento e cofinanziamento pubblico-privato della ricerca in sanità;
- d) pianificazione ed attuazione delle funzioni del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM); coordinamento dei programmi di prevenzione a livello nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio per l'attuazione del progetto del *National Health Prevention Hub*; raccordo con i dipartimenti di prevenzione delle ASL; raccordo con le strutture interfunzionali ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 196 del 2023.

Le suddette attività, già di competenza del Ministero della salute presso cui è istituito l'Organismo in questione, verranno svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per tenere conto delle diverse funzioni del citato Organismo saranno apportare le opportune variazioni contabili di bilancio per attribuire le occorrenti risorse alle strutture competenti.

ART. 5 (Misure urgenti in materia di amministrazione scolastica)

Il **comma 1** proroga per due anni scolastici (aa.ss. 2026/2027 e 2027/2028) il regime straordinario volto a considerare, ai soli fini del riconoscimento, o del mantenimento, della parità scolastica, il servizio prestato nelle scuole paritarie per almeno tre anni negli ultimi dieci, quale requisito sostitutivo dell'abilitazione, nei casi in cui l'iscrizione ai percorsi non sia stata accolta per mancanza di offerta formativa.



Il **comma 2** interviene esclusivamente sulla gestione amministrativa delle graduatorie concorsuali, sospendendo il meccanismo di depennamento automatico dalle graduatorie dei concorsi ordinari. La norma non incide sugli obiettivi della riforma del reclutamento dei docenti prevista dal PNRR e risulta compatibile con gli obblighi assunti in sede europea. Al riguardo, si osserva che il raggiungimento del target finale delle 70 mila assunzioni secondo il nuovo sistema di reclutamento è legato alla frequenza annuale dei concorsi. Il raggiungimento di tale obiettivo non è quindi pregiudicato dagli effetti della disposizione in argomento che interessa una platea marginale di docenti – poche centinaia – risultati vincitori di più procedure concorsuali. Conseguentemente, la disposizione in esame non produce alcun impatto sul volume complessivo delle assunzioni a tempo indeterminato, trattandosi di una mera razionalizzazione delle posizioni individuali già censite e computate ai fini del target. A conferma di ciò, si rappresenta che, ai fini della rendicontazione finale del target complessivo alla Commissione europea, è stato adottato il decreto ricognitivo dei 37.680 candidati univoci, al netto di quelli comunicati per *target* M4C1-14 e M4C1-14-*bis*, individuati quali vincitori e idonei – questi ultimi in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso – nelle graduatorie di merito adottate e convalidate dagli Uffici scolastici regionali alla data del 27 giugno 2026.

Il **comma 3, lettera a)**, volto ad assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che la prevista proroga delle graduatorie consente unicamente di conferire incarichi di docenza presso le scuole dell'infanzia nell'ambito delle capacità assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 3 lettera b)** proroga dal 31 dicembre 2027 al 31 dicembre 2028 la percentuale di incremento del 40 per cento del limite della spesa per le forme di lavoro flessibile prevista dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n.78 del 2010. La misura non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto consente e limita tale proroga alle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei bilanci di ogni singola amministrazione fermo restando quanto disposto dall'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019

ART. 6 (Disposizioni urgenti per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca)

La disposizione di cui al **comma 1** stabilisce che le risorse di cui all'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, eccedenti la finalità di cui al comma 1 della medesima legge sono destinate alle attività di sostegno, supporto, orientamento e tutorato in favore degli studenti. La disposizione non autorizza nuova spesa né incrementa gli stanziamenti esistenti, ma disciplina la destinazione, nell'ambito del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (capitolo 1694 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca), di risorse già stanziare a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge n. 167 del 2017, la cui copertura è stata assicurata, sin dall'origine, dal comma 3 del medesimo articolo.

Sotto il profilo quantitativo, la disposizione opera a regime sul flusso annuo di euro 8.705.000 ed in particolare per la parte eccedente il fabbisogno della finalità originaria e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le risorse relative agli esercizi dal 2017 al 2025 ammontano a complessivi euro 61.954.529 e presentano, per ciascun esercizio di provenienza, la composizione che segue, con indicazione dell'atto di impegno e dello stato contabile:



Esercizio	Atto di impegno	Stato contabile	Importo (euro)
2017	n. 15914/2023	Reiscritto in competenza 2023 – non perento	8.705.000
2018	n. 15915/2023	Reiscritto in competenza 2023 – non perento	8.705.000
2019	n. 15916/2023	Reiscritto in competenza 2023 – non perento	8.705.000
2020	---	Integralmente trasferito alle università	0
2021	n. 4917/2021	In perenzione amministrativa	2.203.233
2022	n. 4763/2022	In perenzione amministrativa	8.705.000
2023	n. 15869/2023	Impegnato – non perento	8.705.000
2024	n. 6650/2024	Impegnato (parzialmente trasferito)	7.830.937
2025	n. 5981/2025	Impegnato (euro 309.641 in trasferimento)	8.395.359
Totale			61.954.529

Gli atti di impegno indicati recano quali creditori le università statali, beneficiarie del cofinanziamento ai sensi del decreto interministeriale n. 688 del 2023: i medesimi soggetti destinatari dell'assegnazione prevista dal comma 2-*quater*.

In particolare, quanto all'effettiva disponibilità e alle modalità di utilizzo, si rappresenta:

a) Flusso annuo a regime. Lo stanziamento di euro 8.705.000 è iscritto in bilancio, a legislazione vigente, sul capitolo 1694 a decorrere dall'anno 2017 e per ciascun esercizio successivo: per l'esercizio 2026 e per i successivi la disponibilità, in termini di competenza e di cassa, corrisponde allo stanziamento. La parte eccedente il fabbisogno della finalità originaria è accertata in sede di adozione del decreto annuale di riparto ed è immediatamente assegnabile.

b) Quote relative a esercizi pregressi, impegnate e non perente (euro 51.046.296). Le somme sono giacenti sul capitolo 1694 in conto residui, con impegni assunti in favore delle stesse università statali destinatarie dell'assegnazione. La disponibilità è effettiva: l'utilizzo può avvenire direttamente a valere sugli impegni esistenti — identici essendo i creditori e sostanzialmente identica la causale, il riparto del Fondo — ovvero, in via alternativa, previo disimpegno e riassegnazione nell'ambito del medesimo capitolo.

c) Quote in perenzione amministrativa (euro 10.908.233). Le somme relative agli esercizi 2021 e 2022 non sono immediatamente disponibili sul capitolo 1694: la disponibilità è conseguibile mediante la reiscrizione in bilancio secondo le procedure ordinarie di cui agli articoli 34-*bis* e 34-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sul fondo appositamente iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero per la riassegnazione dei residui passivi perenti delle spese di parte corrente. Trattandosi di fondo già stanziato allo scopo, la reiscrizione non determina oneri aggiuntivi;

d) Esercizio 2020. La quota è stata integralmente trasferita alle università per la finalità originaria e non rileva ai fini della disposizione.

Pertanto, la disponibilità delle risorse su cui opera la disposizione è dunque effettiva: immediata per il flusso annuo a regime e per le quote impegnate e non perente (complessivi euro 51.046.296 in conto residui, oltre allo stanziamento annuo di competenza), conseguibile mediante la procedura ordinaria di reiscrizione per le quote in perenzione (euro 10.908.233). La consistenza dei residui e delle quote in perenzione è peraltro riscontrata dall'Ufficio centrale di bilancio. Resta fermo che la disposizione non autorizza nuova spesa e opera esclusivamente su risorse già stanziate a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2, limitandosi a modificare la denominazione dei titoli rilasciati dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sia nella legge n. 508 del 1999 sia nelle disposizioni normative vigenti, ovunque ricorra il riferimento ai diplomi accademici di primo e di secondo livello rilasciati dalle stesse, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3, sotto il profilo degli effetti finanziari, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione è volta a prorogare la durata del mandato degli attuali componenti dell'organo alla data del 31 dicembre 2026 e non determina invarianza di spesa in quanto l'attuazione della proposta si svolge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Il funzionamento del CUN è stato, sino ad oggi, assicurato attraverso lo stanziamento disponibile sul capitolo di spesa 1789/PG 16 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (*Tabella 11 - Spese per il funzionamento degli organi collegiali del ministero (CUN) ivi compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei al Ministero stesso – Studi*), afferente al C.d.R. "Segretariato generale". Su tale capitolo è stato disposto un accantonamento pari a euro 132.976, 00, importo quest'ultimo che dovrà confluire su un nuovo capitolo (sempre destinato al finanziamento del CUN) che sarà istituito con D.M.T. (ad oggi ancora in corso di approvazione) e che sarà collocato nell'ambito del C.d.R. "Direzione generale del Diritto allo studio" (coerentemente con le competenze definite dal D.P.R. 4 aprile 2025, n. 62, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*"). Pertanto, lo stanziamento disponibile - fino al termine del corrente esercizio finanziario - per il funzionamento del CUN, è costituito dal predetto importo accantonato di euro 132.976,00 che confluirà, come detto, nel nuovo capitolo sopra descritto. Di tale ultimo importo si stima che:

- a) 60.000 euro circa saranno utilizzati per la liquidazione dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri per le sedute da gennaio ad ottobre 2026;
- b) 72.000 euro circa saranno, invece, utilizzati per il rimborso delle spese di missione dei consiglieri, in relazione alle sedute del CUN che devono ancora svolgersi e, in parte, alle sedute che si sono già svolte (e che non è stato possibile ad oggi rimborsare proprio in ragione dell'accantonamento disposto sul cap.1789/P.G.16, nelle more dell'approvazione del D.M.T. istitutivo del nuovo capitolo di funzionamento del CUN).

ART. 7 (*Misure urgenti in materia di giustizia, sicurezza pubblica e difesa nazionale*)

Al **comma 1, lettera a)**, la norma è diretta a novellare l'articolo 1 del decreto-legge 100 del 2026 per integrare l'elenco delle materie del quesito orale dell'esame di abilitazione per la professione forense.

Il **comma 1, lettera b)**, tenuto conto delle modifiche previste al successivo comma 2, sopprime il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 100 del 2026, relativo alla copertura finanziaria delle modifiche in materia di pagamento delle spese per intercettazioni.

Il **comma 1, lettera c)** sostituisce l'articolo 16 del citato D.L. 100 del 2026 in materia di Istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione

Con il *comma 1* viene prevista l'istituzione, presso ciascuna delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, di un ufficio per il processo stralcio per la più celere definizione di tutti i procedimenti aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017 - ad esclusione di quelli di cui alla lettera *e-bis*) del medesimo comma 1 - pendenti alla data dell'11 giugno 2026. I procedimenti di cui al primo periodo sono definiti in composizione monocratica ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017

Al *comma 2*, si specifica che vengono considerati pendenti i procedimenti instaurati con atto introduttivo depositato o notificato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Il *comma 3* disciplina la composizione degli uffici per il processo stralcio cui sono assegnati almeno tre giudici onorari di pace ai quali è delegata, dal giudice assegnatario, la trattazione di tutti i procedimenti di cui al comma 1 nonché l'adozione di provvedimenti definitivi in deroga a quanto previsto dall'articolo 10,



comma 12, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. L'istituzione delle sezioni stralcio e la destinazione ad esse del magistrato che le coordina e dei magistrati onorari, sono effettuate ai sensi dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario. Il provvedimento di assegnazione stabilisce i criteri da seguire per la delega ai giudici onorari di pace dei procedimenti di cui al comma 1 ed è immediatamente esecutivo.

Il comma 4 prevede che con il medesimo provvedimento di cui al comma 3 può essere delegata la trattazione e la definizione dei procedimenti pendenti anche ai magistrati onorari confermati in servizio presso le citate sezioni specializzate e presso gli uffici giudiziari sedi delle sezioni specializzate, che aderiscano ad apposito interpello.

Il comma 5 prevede che, per le maggiori esigenze delle sezioni specializzate, i magistrati onorari confermati a seguito della procedura valutativa di cui all'articolo 2 della legge n. 51 del 2025 sono destinati ai tribunali distrettuali sulla base dei procedimenti pendenti alla data del completamento della citata procedura. Si prevede inoltre che, a seguito del completamento della procedura valutativa, viene determinata la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei viceprocuratori di pace, determinando entro otto mesi la pianta organica degli uffici del giudice di pace.

Al comma 6, si precisa che i giudici onorari delegati ai sensi dei commi 3 e 4 sono destinati, in via esclusiva, per un periodo non inferiore a dodici mesi, alla trattazione dei procedimenti previsti dal presente articolo e che viene loro assicurata un'adeguata formazione nelle materie relative alla protezione internazionale, anche mediante la partecipazione obbligatoria ai corsi organizzati dalla SSM in collaborazione con l'ufficio europeo di sostegno per l'asilo e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 aprile 2017, n. 46.

Al comma 7 si prevede si applichino le disposizioni dettate dagli articoli 10 e 22 del decreto legislativo n. 116 del 2017 in tema di destinazione dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo e in tema di formazione dei magistrati onorari. Prevede altresì che non si applica la riduzione del 20 per cento dell'indennità per l'esercizio delle funzioni giudiziarie prevista dall'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n.116 del 2017.

Il comma 8 prevede che fermo quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, i procedimenti di cui al medesimo comma 1 proseguono secondo la disciplina di cui all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.100 del 2026, previa fissazione di udienza avanti al giudice delegato alla trattazione. La norma chiarisce inoltre che l'udienza può essere sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter del Codice di procedura civile. Al fine di contemperare l'esigenza di assicurare la definizione dei procedimenti di cui al comma 1 con quella di limitare la deroga all'articolo 10, comma 12, del decreto legislativo n. 116 del 2017, il comma 9 dispone che la delega ai giudici onorari di pace della pronuncia di provvedimenti definitivi ai sensi del comma 3 è possibile fino al 31 ottobre 2029 o, se anteriore, fino alla data di definizione di tutti i procedimenti di cui al comma 1. Si prevede inoltre il monitoraggio, a cura del presidente del tribunale, della definizione dei procedimenti affidati all'ufficio per il processo stralcio e, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge n.100 del 2026, la trasmissione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura di una relazione contenente il numero dei procedimenti definiti rispetto alle pendenze iniziali e l'indicazione dei tempi presumibilmente necessari per la completa definizione dei procedimenti di cui al presente articolo.

Le disposizioni definiscono una modalità organizzativa di trattazione e definizione di procedimenti ancora pendenti presso le sezioni specializzate di cui al citato decreto-legge n. 13 del 2017, in materia di protezione internazionale, idonea allo smaltimento dell'arretrato e non suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto sia i magistrati ordinari che quelli onorari sono già inseriti



nell'organico del personale di magistratura e la loro nuova e temporanea assegnazione risponde ad efficienza e migliore distribuzione di carichi di lavoro, assicurando un miglioramento della qualità dei servizi mediante una risposta immediata al continuo flusso migratorio che sta gravando sul sistema giudiziario nazionale. La formazione dei magistrati onorari in materia di protezione internazionale potrà essere garantita attraverso la programmazione dei percorsi formativi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, ente competente, mediante le risorse iscritte a legislazione vigente nel bilancio della stessa.

Con riferimento al comma 5, le piante organiche degli uffici del giudice di pace verranno determinate anche nel rispetto della vigente dotazione organica del personale amministrativo del Ministero della giustizia.

Il comma 7 non determina nuovi o maggiori oneri in quanto le risorse finanziarie previste a legislazione vigente per la magistratura onoraria sono state prudenzialmente parametrize all'indennità fissata dal comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 116 del 2017 (nella misura del 100 per cento).

Il comma 10 prevede una specifica misura organizzativa di supporto: il Ministero della giustizia procede, nel limite di milleseicento unità, alla proroga di tre mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza al 30 giugno 2026, del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. La proroga è disposta limitatamente al personale che, alla data del 30 settembre 2026, avrà prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi, nel rispetto della clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e della giurisprudenza eurounitaria che vieta il superamento del limite massimo di trentasei mesi di servizio nelle forme del contratto a termine, anche in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I criteri di individuazione del personale interessato sono rimessi ad un decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n.100 del 2026.

Il comma 11 prevede una specifica autorizzazione di spesa pari ad euro 19.740.396 per l'anno 2026 necessaria alla copertura dell'onere previsto per la proroga di cui al comma 10, determinato in base alle quantificazioni contenute nelle tabelle che seguono.

Area	Stipendio CCNL 2022-2024	13 ^a	Indennità di Annue	Totale trattato fondo le lordo dip.	Oneri Annue				TOTALE	Retrib. Accr.ria	TOTALE	Incremento CCNL 2025-2027 anno 2026	TOTALE onere lordo stipendiale anno 2026
					F.dopem.	Opera prev.	IRAP	Totale oneri PA					
					24,20%	5,68%	8,50%					3,60%	
Funzionari	25.363,13	2.113,59	5.302,01	32.778,73	7.932,45	1.861,83	2.786,19	12.580,47	45.369,20	2.276,89	47.636,09	1.714,90	49.350,99

Area	Importo unitario lordo Stato anno 2026	Unità	2026 dal 1° luglio al 30 settembre
Funzionari	49.350,99	1.600	19.740.396,00

Alla copertura del relativo onere si provvede, come previsto nel comma 11, mediante corrispondente riduzione per euro 1.880.396 del «Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico» di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia e per euro 17.860.000 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, che reca la necessaria disponibilità.

Il comma 2 modifica l'articolo 168-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, al fine di pervenire ad una corretta



applicazione della direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e di garantire in modo concreto ed effettivo il pagamento tempestivo dei crediti derivanti da spese per intercettazioni. In particolare:

La **lettera a)**, sostituisce il comma 1-*bis* all'articolo 168-*bis* prevedendo l'introduzione di un meccanismo di pagamento conforme a quanto previsto all'articolo 4, paragrafo 3, lettera iv), della direttiva. Il pubblico ministero provvede alla liquidazione entro trenta giorni dall'istanza previa verifica oltre che della rendicontazione delle prestazioni svolte anche della loro conformità.

La **lettera b)** sostituisce il comma 2 dell'articolo 168-*bis* specificando che il decreto di pagamento, comunicato per motivi di segretezza al solo beneficiario, è titolo esecutivo e che la procedura di opposizione, che si può istaurare dopo la conclusione delle indagini a seguito della notifica del provvedimento a tutti le parti interessate venuti meno i motivi di segretezza, è regolata dall'articolo 170.

La **lettera c)** sostituisce i commi 3, 3.01 e 3.02 dell'articolo 168-*bis* prevedendo che il pagamento delle prestazioni dovrà avvenire entro trenta giorni dal decreto di liquidazione se il beneficiario ha già emesso fattura, oppure, in caso contrario, entro trenta giorni dalla data di ricezione della fattura. Inoltre, il nuovo comma 3.1. prevede che qualora non siano rispettati i termini di pagamento di cui ai commi 1-*bis* e 3, per i rispettivi ritardi sono dovuti interessi nella misura di cui al comma 3-*ter*.

La **lettera d)** sostituisce il comma 3-*ter* dell'articolo 168-*bis* prevedendo l'integrale applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, inclusa la misura degli interessi e il rimborso forfettario, per tutto quanto attiene agli ulteriori diritti del prestatore del servizio per il caso di ritardo nel pagamento, al fine di rendere praticabili senza limitazioni le ulteriori garanzie di tutela offerte dal diritto dell'Unione.

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni contenute alle lettere c) e d), la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto è finalizzata a riorganizzare ed accelerare il procedimento di liquidazione e pagamento di spese già previste a legislazione vigente, non ampliando l'ambito soggettivo dei servizi da remunerare.

Con riferimento alle lettere c) e d) che rispettivamente, all'art. 168-*bis* del d.P.R. 115 del 30 maggio 2002, modificano il comma 3 e introducono il nuovo comma 3-*ter*, le disposizioni comportano un potenziale onere per l'amministrazione stimato in via prudenziale in euro 142.381 per l'anno 2026 e in euro 1.708.567 annui a decorrere dal 2027.

La quantificazione scaturisce dall'applicazione della misura degli interessi e del rimborso forfettario previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, alle fatture pagate sul capitolo 1363 in ritardo nel corso del primo e secondo trimestre del 2026, periodo che ha evidenziato, anche rispetto agli anni precedenti, un trend in miglioramento dei tempi di pagamento delle spese per intercettazioni, dovuto all'introduzione di nuove modalità organizzative degli uffici giudiziari, messe in atto anche grazie alle nuove assunzioni di personale con qualifica tecnico-contabile, e che ha consentito di ottenere risultati migliorativi in termine di indice di tempestività dei pagamenti (ITP), proiettando il risultato ottenuto in un arco temporale annuale, così come evidenziato nella tabella che segue.

Periodo	n. fatture pagate in ritardo	Importo pagato in ritardo	ITP	Interessi tasso 10,15%	rimborso forfettario di euro 40	Totale dovuto
1° trim. 2026	10.401	12.794.846,65	10,84	38.568,93	416.040,00	454.608,93
2° trim. 2026	9.221	15.750.280,11	7,04	30.834,30	368.840,00	399.674,30



Totale semestrale	854.283,23
Totale annuo	1.708.566,46
Autorizzazione rateo di 1 mese anno 2026	142.381
Autorizzazione a decorrere dall'anno 2027	1.708.566

Per il 2026 l'onere è calcolato per un rateo di 1 mese in previsione dell'effettiva entrata in vigore della norma e dei tempi tecnici necessari alla sua concreta attuazione.

Conseguentemente, come già rilevato al comma 1, lettera b) del presente articolo, si sostituisce, al comma 5 dell'articolo 2 del D.L. 100/2026, l'importo dell'autorizzazione di spesa originaria per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dello stesso articolo 2, rideterminato in euro 142.381 per l'anno 2026 e in euro 1.708.567 annui a decorrere dal 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia che reca le necessarie disponibilità.

Il **comma 3** apporta modifiche ai commi 1-*bis* degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, al fine di chiarire le competenze e le funzioni degli addetti all'ufficio per il processo.

Il **comma 4**, contiene disposizioni finalizzate ad abrogare due norme – l'articolo 4, comma 3-*bis*, del d.lgs. 127/2015, recante «*Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23*», e l'articolo 1, comma 228, della legge di bilancio 2021 – che hanno presentato difficoltà applicative tali da giustificare la rimozione dall'ordinamento.

L'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 3-*bis*, contiene una disposizione che prevede l'istituzione, da parte della Agenzia delle entrate, di una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali tra contribuenti residenti o stabiliti e risultanti da fatture elettroniche emesse ai sensi della disciplina di settore. La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi della sezione III del capo IV del titolo I del libro quarto del codice civile.

Il comma 228 dell'articolo 1, della legge n. 178 del 2020, recante: «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*», prevede che all'individuazione delle modalità di attuazione e delle condizioni di servizio della piattaforma telematica, prevista dal comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015, introdotto dall'articolo 1, comma 227 della l. 178 cit., si debba provvedere con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Dal punto di vista finanziario, le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto finalizzate ad abrogare disposizioni mai attuate relative all'adozione, da parte del Ministero della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, del decreto per l'individuazione dei contenuti tecnici del portale telematico dedicato alla compensazione di crediti e debiti tra privati, non aventi natura fiscale, derivanti da transazioni commerciali e risultanti da fatture elettroniche.



Il **comma 5** dell'articolo 7 interviene sul regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introducendo il nuovo articolo 5-bis, che prevede misure ordinamentali, assunzionali e finanziarie volte a rafforzare le funzioni requirenti di primo grado.

Tale disposizione prevede che le piante organiche della magistratura ordinaria siano determinate dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura. *B*, inoltre, stabilito che negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni non possa essere previsto un numero di sostituti procuratori inferiore a tre.

Il **comma 6** dispone l'incremento, a decorrere dal 1^o luglio 2027, di 25 unità del ruolo organico della magistratura ordinaria, da destinare alle funzioni requirenti di primo grado di cui all'articolo 5-bis del regio decreto n. 12 del 1941, introdotto dal comma 1. Conseguentemente, la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, « sostituita con la tabella B di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Al **comma 7** si modifica l'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, che prevede il limite dei magistrati ordinari destinati a funzioni non giudiziarie nelle more dell'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 17, comma 2, del decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45. La norma dispone che il limite dei magistrati indicati alla lettera L) della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, « rideterminato nel numero di 10.039 fino al 30 giugno 2027 e nel numero di 10.064 fino al 31 dicembre 2029.

Nella tabella che segue sono riportati gli uffici requirenti dove l'organico « inferiore a tre unità e l'incremento totale di unità per colmare tale carenza.

Distretto	Località	Ufficio	Funzione	Organico	Aumento organico
ANCONA	Ancona	Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	Sostituto Procuratore	1	2
CAGLIARI	Cagliari	Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	Sostituto Procuratore	2	1
CALTANISSETTA	Caltanissetta	Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	Sostituto Procuratore	2	1
CAMPOBASSO	Campobasso	Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	Sostituto Procuratore	1	2
CATANZARO	Catanzaro	Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	Sostituto Procuratore	2	1
L'AQUILA	L'Aquila	Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	Sostituto Procuratore	1	2
LECCE	Lecce	Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	Sostituto Procuratore	2	1
MESSINA	Messina	Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	Sostituto Procuratore	1	2
PERUGIA	Perugia	Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	Sostituto Procuratore	1	2
POTENZA	Potenza	Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	Sostituto Procuratore	1	2
REGGIO DI CALABRIA	Reggio di Calabria	Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	Sostituto Procuratore	2	1



SALERNO	Salerno	Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	Sostituto Procuratore	2	1
TRENTO	Trento	Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	Sostituto Procuratore	1	2
TRIESTE	Trieste	Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	Sostituto Procuratore	2	1
SASSARI	Sassari	Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	Sostituto Procuratore	2	1
TARANTO	Taranto	Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	Sostituto Procuratore	2	1
BOLZANO	Bolzano	Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	Sostituto Procuratore	1	2
				Totale	25

La proposta di aumento della dotazione organica di 25 unità trova giustificazione nel fatto che i posti vacanti nel ruolo della magistratura troveranno copertura entro l'anno 2028 a seguito delle assunzioni previste dagli ultimi tre concorsi, il primo già concluso e con presa di possesso dei vincitori fissata per il mese di settembre del corrente anno e gli altri due in corso di svolgimento.

Il **comma 8** autorizza il Ministero della giustizia a bandire nel corso dell'anno 2026, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, in data non anteriore al 1° luglio 2027, delle 25 unità di personale di magistratura di cui al comma 6.

Il **comma 9** reca l'autorizzazione di spesa per le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 100/2026 per integrare le disposizioni finanziarie in tema di pagamento delle spese per intercettazioni. L'intervento si rende necessario alla luce della modifica dell'articolo 168-bis del d.P.R. 115 del 2002 (TU spese di giustizia) contenuta nel comma 2 del presente articolo. Pertanto, viene adeguato l'importo dell'autorizzazione di spesa originaria per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 2 del D.L. 100/2026, che viene rideterminato in euro 142.381 per l'anno 2026 e in euro 1.708.567 annui a decorrere dal 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia che reca le necessarie disponibilità.

Invece, per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8, « autorizzata la spesa di euro 955.037 per l'anno 2027, di euro 2.176.734 per l'anno 2028, di euro 2.672.152 per l'anno 2029, di euro 2.672.152 per l'anno 2030, di euro 3.130.025 per l'anno 2031, di euro 3.473.759 per l'anno 2032, di euro 3.476.672 per l'anno 2033, di euro 3.601.746 per l'anno 2034, di euro 3.612.169 per l'anno 2035 e di euro 7.371.182 annui a decorrere dall'anno 2036 relativamente agli oneri assunzionali, di euro 401.000 per l'anno 2027 relativamente alle spese concorsuali, di euro 112.500 per l'anno 2027 e di euro 11.250 annui a decorrere dall'anno 2028 relativamente alle spese di funzionamento, cui si provvede mediante riduzione di euro 1.468.537 per l'anno 2027 e di euro 7.382.432 a decorrere dall'anno 2028, delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.



L'oneri aggiuntivo a carico dell'amministrazione per l'assunzione di n. 25 nuovi magistrati ordinari da destinare alle funzioni retribuite di primo grado di cui al comma 6 con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2027, data presumibile di entrata in servizio del nuovo contingente, « così determinato:

Proiezione oneri assunzionali

QUALIFICA	DAL	ANNO	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	ONERI AMM.	TOTALE	MESI	COSTO UNITARIO	25	ONERE arrotondato
Magistrato ordinario in tirocinio HH02	01/07/2027	2027	0	30.947,42	13.117,98	8.037,97	52.103,37	4.428,79	12.609,02	1.757,81	447,32	19.242,94	71.346,31	6	35.673,15	891.828,86	955.037
		2027	13 ^a	1.289,48	546,58		1.836,06	156,06	444,33	73,24	18,64	692,27	2.528,33	13 ^a	2.528,33	63.208,25	
	01/01/2028	2028	0	30.947,42	13.117,98	16.075,93	60.141,33	5.112,01	14.554,20	1.757,81	447,32	21.871,35	82.012,68	12	82.012,68	2.050.317,04	2.176.734
		2028	13 ^a	2.578,95	1.093,17		3.672,12	312,13	888,65	146,48	37,28	1.384,54	5.056,66	13 ^a	5.056,66	126.416,50	
Magistrato ordinario HH03	01/01/2029	2029	0	43.417,25	13.879,56	16.075,93	73.372,74	6.236,68	17.756,20	2.466,10	473,29	26.932,28	100.305,02	12	100.305,02	2.507.625,47	2.672.152
		2029	13 ^a	3.618,10	1.156,63		4.774,73	405,85	1.155,49	205,51	39,44	1.806,29	6.581,02	13 ^a	6.581,02	164.525,54	
	01/01/2030	2030	0	43.417,25	13.879,56	16.075,93	73.372,74	6.236,68	17.756,20	2.466,10	473,29	26.932,28	100.305,02	12	100.305,02	2.507.625,47	2.672.152
		2030	13 ^a	3.618,10	1.156,63		4.774,73	405,85	1.155,49	205,51	39,44	1.806,29	6.581,02	13 ^a	6.581,02	164.525,54	
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	01/01/2031	2031	1	46.022,29	13.879,56	16.075,93	75.977,78	6.458,11	18.386,62	2.614,07	473,29	27.932,09	103.909,87	6	51.954,93	1.298.873,33	3.130.025
	01/07/2031	2031	0	62.861,83	14.908,01	16.075,93	93.845,77	7.976,89	22.710,68	3.570,55	508,36	34.766,48	128.612,24	6	64.306,12	1.607.653,06	
		2031	13 ^a	5.238,49	1.242,33		6.480,82	550,87	1.568,36	297,55	42,36	2.459,14	8.939,96	13 ^a	8.939,96	223.498,93	3.473.759
	01/01/2032	2032	0	62.861,83	14.908,01	16.075,93	93.845,77	7.976,89	22.710,68	3.570,55	508,36	34.766,48	128.612,24	1	10.717,69	267.942,18	
	01/02/2032	2032	1	63.872,20	14.908,01	16.075,93	94.856,14	8.062,77	22.955,19	3.627,94	508,36	35.154,26	130.010,40	11	119.176,20	2.979.404,96	3.476.672
		2032	13 ^a	5.322,68	1.242,33		6.565,02	558,03	1.588,73	302,33	42,36	2.491,45	9.056,47	13 ^a	9.056,47	226.411,75	
	01/01/2033	2033	1	63.872,20	14.908,01	16.075,93	94.856,14	8.062,77	22.955,19	3.627,94	508,36	35.154,26	130.010,40	12	130.010,40	3.250.259,96	3.601.746
		2033	13 ^a	5.322,68	1.242,33		6.565,02	558,03	1.588,73	302,33	42,36	2.491,45	9.056,47	13 ^a	9.056,47	226.411,75	
	01/01/2034	2034	1	63.872,20	14.908,01	16.075,93	94.856,14	8.062,77	22.955,19	3.627,94	508,36	35.154,26	130.010,40	1	10.834,20	270.855,00	3.612.169
	01/02/2034	2034	2	67.487,60	14.908,01	16.075,93	98.471,54	8.370,08	23.830,11	3.833,30	508,36	36.541,85	135.013,40	11	123.762,28	3.094.057,06	
		2034	13 ^a	5.623,97	1.242,33		6.866,30	583,64	1.661,64	319,44	42,36	2.607,09	9.473,39	13 ^a	9.473,39	236.834,67	7.371.182
	01/01/2035	2035	2	67.487,60	14.908,01	16.075,93	98.471,54	8.370,08	23.830,11	3.833,30	508,36	36.541,85	135.013,40	12	135.013,40	3.375.334,98	
Magistrato ordinario alla settima valutazione di professionalità HH07 ⁽¹⁾		2035	13 ^a	5.623,97	1.242,33		6.866,30	583,64	1.661,64	319,44	42,36	2.607,09	9.473,39	13 ^a	9.473,39	236.834,67	7.371.182
	01/01/2036	2036	9 sc.	163.814,21	16.746,30	16.075,93	196.636,44	16.714,10	50.831,39	9.304,65	570,71	77.420,85	274.057,29	12	274.057,29	6.851.432,34	
		2036	13 ^a	13.651,18	1.395,53		15.046,71	1.278,97	3.641,30	775,39	47,56	5.743,22	20.789,93	13 ^a	20.789,93	519.748,25	

(1) A decorrere dal decimo anno, gli oneri assunzionali a regime sono quantificati prendendo a riferimento la proiezione retributiva parametrata al 35° anno.

Le spese relative all'espletamento delle procedure concorsuali, quantificate in via prudenziale per l'anno 2027, sulla base del costo medio praticato attualmente dagli operatori del settore, in 401.000 euro, vengono descritte nel seguente prospetto riepilogativo:

DESCRIZIONE SPESA	2027
-------------------	------



Locazione locali	200.000,00
Commissione	131.000,00
Vigilanza	25.000,00
Spese cancelleria, carta e stampati	10.000,00
Facchinaggio	25.000,00
Schermatura elettronica	10.000,00
Totale	401.000,00

Tabelle costi commissioni

tipologia componente commissione	n. componenti	importo massimo del compenso per ciascun componente della Commissione DPCM 24/4/2020	totale compensi componenti Commissione	Commissari in trasferta	spese di viaggio a/r	n. riunioni previste (3 gg per ogni riunione)	spese vitto e alloggio per 3 gg e 2 notti	spese di trasporto e soggiorno componenti della Commissione	totale
presidente	1	11.000,00	11.000,00	1	150	60	500	39.000,00	50.000,00
componenti	3	10.000,00	30.000,00	1	150	60	500	39.000,00	69.000,00
membro aggiuntivo	1	4.000,00	4.000,00	0	0	0	0	-	4.000,00
segretario	1	8.000,00	8.000,00	0	0	0	0	-	8.000,00
totale									131.000,00

Tabella spese comitati di vigilanza		
N. componenti	compenso	totale
500	50,00	25.000,00

Gli oneri relativi alle spese di funzionamento pro-capite sono stati determinati nella misura di euro 4.500 nell'anno dell'assunzione, distinti in una quota pari al 90,00% quale spesa una-tantum all'atto dell'assunzione comprensiva dei costi relativi all'allestimento della postazione di lavoro (mobilio e attrezzatura informatica) e in una quota del 10,00% per materiale di consumo e nella misura di euro 450 pro-capite annui a regime corrispondente alla quota del 10,00% già compresa nella spesa di funzionamento prevista nell'anno di assunzione in servizio.

	spese di funzionamento pro-capite	spese di funzionamento complessive
--	-----------------------------------	------------------------------------



unità di personale	anno dell'assunzione in servizio	a regime	anno dell'assunzione in servizio	a regime
25	4.500,00	450,00	112.500,00	11.250,00

Tabella riepilogativa

Tipo oneri	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Stipendio e accessori	955.037	2.176.734	2.672.152	2.672.152	3.130.025	3.473.759	3.476.672	3.601.746	3.612.169	7.371.182
Spese concorsuali	401.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese funzionamento	112.500	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
Totali	1.468.537	2.187.984	2.683.402	2.683.402	3.141.275	3.485.009	3.487.922	3.612.996	3.623.419	7.382.432

Il **comma 10** prevede, nel limite della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria di 500 unità nel ruolo iniziale di agenti e assistenti della Polizia di Stato non prima del 1° dicembre 2026.

Il **comma 11**, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10, autorizza la spesa dieuro 753.439 per l'anno 2026, euro 19.198.014 per l'anno 2027, euro 26.388.270 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, euro 26.459.333 per l'anno 2031, euro 27.241.020 per ciascuno degli anni dal 2032 al 2035 ed euro 27.325.392 annui a decorrere dall'anno 2036.

Il **comma 12**, per le spese di funzionamento connesse alle disposizioni di cui al comma 10, autorizza la spesa di euro 1.201.014 per l'anno 2026, euro 1.140.067 per l'anno 2027, euro 660.000 per l'anno 2028, euro 1.410.000 per l'anno 2029, euro 660.000 per ciascuno degli anni dal 2030 al 2031, euro 1.410.000 per l'anno 2032, euro 660.000 per ciascuno degli anni dal 2033 al 2034, euro 1.410.000 per l'anno 2035 ed euro 660.000 annui a decorrere dall'anno 2036.

Il **comma 13** prevede che agli oneri dall'attuazione del comma 10, pari complessivamente a euro 1.954.453 per l'anno 2026, euro 20.338.081 per l'anno 2027, euro 27.048.270 per l'anno 2028, euro 27.798.270 per l'anno 2029, euro 27.048.270 per l'anno 2030, euro 27.119.333 per l'anno 2031, euro 28.651.020 per l'anno 2032, euro 27.901.020 per ciascuno degli anni dal 2033 al 2034, euro 28.651.020 per l'anno 2035 e ad euro 27.985.392 annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede:

- a) quanto a euro 1.954.453 per l'anno 2026, euro 20.338.081 per l'anno 2027, euro 27.048.270 per l'anno 2028, euro 27.798.270 per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- b) quanto a euro 27.048.270 per l'anno 2030, euro 27.119.333 per l'anno 2031, euro 28.651.020 per l'anno 2032, euro 27.901.020 per ciascuno degli anni dal 2033 al 2034, euro 28.651.020 per l'anno



2035 e ad euro 27.985.392 annui a decorrere dall'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

La tabella 1 quantifica gli oneri retributivi sulla base delle misure stipendiali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 53, aggiornate con gli incrementi previsti del rinnovo contrattuale del triennio 2025/2027 e della misura del trattamento economico accessorio calcolato in base alla media del compenso per lavoro straordinario e del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali.

Per le spese di funzionamento si è tenuto conto delle spese di vitto (durante il corso di formazione 2 pasti al giorno da 7,00 euro cadauno per 220 giorni-lavoro e successivamente 1 pasto da 6,00 euro per 220 giorni-lavoro), delle spese di vestiario (euro 1.500,00 pro capite da sostenere ciclicamente ogni 3 anni), delle spese per armamento (una tantum per 600 euro pro capite) e spese per docenze stimate su una base pro capite di 45,36 euro.

Tabella 1

UNITÀ	QUALIFICA	PERIODO	INQUADRAMENTO PRE-ANNO LORDO ANNUALE	INQUADRAMENTO POST-ANNO LORDO ANNUALE	PRE-ANNO LORDO ANNUALE	TOTALE ANNO LORO ANNUALE	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
							in Mio	in Mio	in Mio	in Mio	in Mio	in Mio	in Mio	in Mio	in Mio	in Mio	in Mio
500	AGENTE	01/12/2026	38.822,53				1	753.436,75									
500	AGENTE	01/01/2027	38.822,53						5	3.094.059,25							
500	AGENTE	01/01/2027	44.700,54	5.024,54	2.007,46	52.726,54		7	15.310.137,50								
500	AGENTE	01/01/2028	44.700,54	5.024,54	2.007,46	52.726,54			12	26.308.270,00							
500	AGENTE	01/01/2029	44.700,54	5.024,54	2.007,46	52.726,54				12	26.308.270,00						
500	AGENTE	01/01/2030	44.700,54	5.024,54	2.007,46	52.726,54					12	26.308.270,00					
500	AGENTE	01/01/2031	44.700,54	5.024,54	2.007,46	52.726,54						11	24.199.247,50				
500	AGENTE	01/01/2032	44.700,54	5.024,54	2.007,46	52.726,54						1	2.270.000,00				
500	AGENTE	01/01/2033	44.700,54	5.024,54	2.007,46	52.726,54							12	27.341.020,00			
500	AGENTE	01/01/2034	44.700,54	5.024,54	2.007,46	52.726,54								12	27.341.020,00		
500	AGENTE	01/01/2035	44.700,54	5.024,54	2.007,46	52.726,54									12	27.341.020,00	
500	AGENTE	01/01/2036	44.700,54	5.024,54	2.007,46	52.726,54										11	24.070.935,00
500	AGENTE	01/01/2037	44.700,54	5.024,54	2.007,46	52.726,54										1	2.354.436,25
500	AGENTE	01/01/2038	44.700,54	5.024,54	2.007,46	52.726,54											27.325.392
Totale costi per Unità							753,436	15.310.137,50	26.308,270	26.308,270	26.308,270	26.499,333	27.341,020	27.341,020	27.341,020	27.341,020	27.325,392

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
costo ufficio	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
costo sussidio	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
costo vestiario	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
costo armamento	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
costo docenze	45,36	45,36	45,36	45,36	45,36	45,36	45,36	45,36	45,36	45,36	45,36
Totale costi funzionamento											
	1.201,814	1.201,814	1.201,814	1.201,814	1.201,814	1.201,814	1.201,814	1.201,814	1.201,814	1.201,814	1.201,814
Totale maggior oneri											
	1.954,413	26.308,081	27.040,270	27.790,270	27.840,270	27.840,270	28.499,333	29.491,020	29.491,020	29.491,020	29.491,020

Il **comma 14** introduce la possibilità di avviare ai corsi di formazione per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato aliquote di candidati già dichiarati idonei all'esito di tutte le prove d'esame e di tutti gli accertamenti obbligatori e facoltativi, sulla base di apposite graduatorie di merito provvisorie, a condizione che risulti assicurata, sulla base degli esiti delle attività concorsuali già svolte, l'assunzione di tutti i candidati idonei nel limite dei posti banditi.

Il **comma 15** stabilisce che all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 14 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione non comporta un incremento delle facoltà assunzionali della Polizia di Stato previste a legislazione vigente, né un'anticipazione delle decorrenze di tali assunzioni, sia ordinarie sia straordinarie, previste dai decreti di autorizzazione adottati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge n. 112 del 2008.



Il **comma 16**, lettera a) e c) recano modifiche agli articoli 1477-ter e 1480 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernenti, rispettivamente, la durata e la rieleggibilità delle cariche direttive delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e la disciplina dei distacchi e delle aspettative sindacali non retribuite.

In particolare:

Il comma 16, lett. a): modifica la disciplina delle cariche direttive delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, estendendone la durata a quattro anni e consentendo la rieleggibilità per un massimo di tre mandati consecutivi (n. 1). Si prevede, altresì, una riduzione (da cinque a quattro) delle volte in cui il militare può essere posto in distacco sindacale (n. 2).

Il comma 16, lett. c), interviene in materia di distacchi e aspettative sindacali.

Il comma 16, lett. b), apporta urgenti modifiche alla normativa in materia di Associazioni Professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) al fine di razionalizzare la disciplina di taluni istituti che presentano disallineamenti.

Il **comma 17** è volto a integrare le materie oggetto delle procedure negoziali per il personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, al fine di renderle maggiormente coerenti con quelle previste per il personale contrattualizzato dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Le disposizioni sono finalizzate a disciplinare la durata degli incarichi direttivi e a introdurre limiti temporali e di alternanza nell'utilizzo degli istituti del distacco e dell'aspettativa sindacale non retribuita. Le modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto incidono esclusivamente sui requisiti di durata, rieleggibilità e alternanza degli incarichi e degli istituti previsti dalla normativa vigente, senza determinare incrementi di personale, trattamenti economici aggiuntivi o nuovi adempimenti amministrativi.

ART. 8 (Interventi volti al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)

Il **comma 1** proroga al 31 dicembre 2030 la durata del Commissario e della struttura Commissariale per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, stabilendo che fino alla medesima data, gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale, relativi alla Struttura Commissariale, possono essere conferiti in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La struttura è costituita da un contingente massimo di personale pari a 12 unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale.

Il **comma 2** prevede un ampliamento delle funzioni assegnate al Commissario Straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, chiamato a definire un piano straordinario pluriennale di interventi di investimento per rendere disponibili alloggi dignitosi per i lavoratori stagionali in agricoltura, in possesso di cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea ovvero di permesso di soggiorno che consenta l'attività lavorativa, con l'obiettivo di contrastare e superare gli insediamenti abusivi presenti sull'intero territorio nazionale.

Il Commissario, in particolare, svolge le seguenti funzioni:



a) definisce, previa comunicazione al Tavolo operativo istituito con decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, come convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, un piano straordinario pluriennale di interventi di investimento finalizzato a rendere disponibili alloggi dignitosi per i lavoratori stagionali in agricoltura, in possesso di cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea ovvero di permesso di soggiorno che consenta l'attività lavorativa, tesi al superamento degli insediamenti abusivi, che preveda:

1) il recupero, ove possibile, dei progetti esclusi dal finanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui alla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura;

2) misure di sostegno agli investimenti aziendali finalizzati all'implementazione di soluzioni abitative dignitose nel settore agricolo, avvalendosi, anche attraverso apposita convenzione, del supporto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con oneri posti a carico dell'assegnazione disposta dal comma 6;

3) il rafforzamento del Sistema Informativo per la Lotta al Caporalato in Agricoltura di cui al decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101

4) la valorizzazione del patrimonio immobiliare derivante da beni confiscati alla criminalità organizzata e di quello demaniale, tenendo conto, tra le altre cose, della ricognizione di cui all'art. 3 decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2026, n. 116;

b) assicura il coordinamento delle Amministrazioni centrali interessate, delle Regioni, degli enti locali, delle Agenzie competenti e degli *stakeholder* di settore, al fine di garantire una *governance* unitaria, integrata ed efficace degli interventi;

c) coordina, d'intesa con le Amministrazioni competenti, l'assegnazione e l'impiego delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati e con i relativi cronoprogrammi di attuazione;

d) promuove e adotta le misure necessarie ad accelerare le procedure amministrative, autorizzative e realizzative connesse alle opere infrastrutturali, favorendone la tempestiva esecuzione;

e) assicura il monitoraggio degli interventi e dei progetti finanziati verificandone lo stato di attuazione, la conformità agli obiettivi programmati e il mantenimento della destinazione d'uso prevista, anche ai fini della corretta utilizzazione delle risorse pubbliche e della sostenibilità degli interventi nel tempo;

f) relaziona trimestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

g) riferisce periodicamente al Tavolo operativo di cui al decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136 sullo stato di attuazione degli interventi del piano straordinario di cui alla lettera a) del presente articolo. Si rappresenta che le attività ulteriori previste in capo al Commissario e alla Struttura commissariale ai sensi del comma in esame non determinano un maggior fabbisogno di personale, in quanto, da un lato, tali attività consistono anche in una specificazione di funzioni che il personale attualmente in forza presso la medesima struttura già svolge e, dall'altro, le attività aggiuntive saranno poste a carico, in virtù dei nuovi rapporti convenzionali previsti dal presente articolo, degli enti indicati. Non emergono, pertanto, dalle modifiche in parola, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** prevede che per la realizzazione dei predetti interventi di investimento si possa provvedere in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei



principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione del predetto codice, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e che il Commissario straordinario possa avvalersi, mediante apposite convenzioni o protocolli delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali. Le convenzioni e i protocolli sono stipulati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rientrando gli stessi nel compendio delle attività e delle funzioni istituzionali già previste a legislazione vigente.

Il Commissario straordinario può, altresì, avvalersi, secondo le modalità che verranno dettagliate con il DPCM di cui al successivo comma 4, dell'assistenza tecnica dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A., che può svolgere anche le funzioni di centrale di committenza, con oneri posti a carico dell'assegnazione disposta dal comma 6. Inoltre, per gli interventi di investimento di cui al comma 2, lettera a), ad esclusione del n. 2), è previsto che il supporto possa prevedere anche lo svolgimento, disgiuntamente o congiuntamente, di funzioni di centrale di committenza, nonché di soggetto attuatore.

Il **comma 4** rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel quale saranno dettagliati i compiti, le funzioni e le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e quelle del personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura, nonché i rapporti convenzionali, ivi compresi i rapporti di cui al comma 3, a valere sulle risorse di cui al presente articolo.

Il **comma 5** quantifica gli oneri derivanti dal comma 1 e relativi al funzionamento della Struttura di supporto, determinati in complessivi euro 1.759.128 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030, al quale si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che reca le necessarie disponibilità.

Nella tabella seguente è indicato il dettaglio della quantificazione.



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	Stipendio CCNL 22-24 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)	Retribuzione prognostica totale fondo stato	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 5,40%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITOLO FONDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,40% CCNL 2025-2027	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri complessivi annui
Dirigente I fascia	63.807,87	42.598,20	64.459,84	44.693,72	80.193,18	295.752,81	15.970,65	311.724	1	311.724
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	Stipendio CCNL 22-24 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)	Retribuzione prognostica totale fondo stato	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 5,40%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITOLO FONDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,40% CCNL 2025-2027	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri complessivi annui
Dirigente II fascia	50.005,77	14.515,11	28.500,00	26.068,47	44.225,80	163.315,15	8.819,02	172.135	2	344.270
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	Stipendio CCNL 2023-2024	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (forde dipendenza)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessorio)	Retribuzione prognostica totale (fondamentale e accessorio - fondo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 (5,40%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITOLO FONDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,40% CCNL 2025-2027	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri complessivi annui
Funzionari	25.363,13	2.113,99	9.143,99	2.127,12	13.215,40	47.963,23	2.990,01	50.954	9	454.986
Oneri straordinario (30 ore mensili)	2027	2028	2029	2030						
9 Funzionari	80.060,00	80.060,00	80.060,00	80.060,00						
	Costo unitario annuo	2027	2028	2029	2030					
Completamento	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700					
1 Dirigente prima fascia	311.724	311.724	311.724	311.724	311.724					
2 Dirigenti e seconda fascia	172.135	344.270	344.270	344.270	344.270					
9 Funzionari	50.954	454.986	454.986	454.986	454.986					
Oneri straordinario	80.060	80.060	80.060	80.060	80.060					
Imposti	30.000	250.000	250.000	250.000	250.000					
Spese di funzionamento	185.368	185.368	185.368	185.368	185.368					
TOTALE		1.759.118	1.759.118	1.759.118	1.759.118					

Al **comma 6** è riportata la copertura finanziaria degli interventi di investimento di cui al comma 2, lettera a), ivi compresi gli interventi di cui al punto n. 2), nonché dell'avvalimento di AGEA e Invitalia ai sensi del comma 2, lettera a), numero 2), e del comma 3, ultimo periodo.

L'attuazione di tali interventi è disposta con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e, con la medesima delibera, sono, altresì, definite le modalità di restituzione al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, delle somme trasferite al Commissario straordinario e non utilizzate in coerenza con il cronoprogramma finanziario indicato per ciascun investimento nella medesima delibera del CIPESS.

Gli oneri sono stanziati nel limite massimo di 60 milioni di euro e sono a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 750, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Si indica il seguente profilo di cassa: euro 15 milioni per l'anno 2027, euro 15 milioni per l'anno 2028, euro 20 milioni per l'anno 2029 ed euro 10 milioni per l'anno 2030.

La quantificazione deriva dalla valutazione della Struttura Commissariale in relazione ai progetti esclusi dal finanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui alla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativo al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura e potenzialmente recuperabili.

In merito alla metodologia seguita per la quantificazione dei suddetti oneri, è stata presa a riferimento la Tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 55 del 2022, ove sono riportati i progetti che erano finanziati dal PNRR. Tra questi, sono stati selezionati, a titolo esemplificativo, i seguenti progetti ritenuti potenzialmente recuperabili:



Ispica	14.497.717,94 euro
San Severo	27.832.952,99 euro
Cerignola	8.845.732,54 euro
Latina	4.363.715,20 euro

A ciò, si aggiungono i costi relativi al potenziamento del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura (SILCA), di cui all'articolo 25-*quater*, comma 5-*bis*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la cui prima implementazione è stata finanziata con i fondi PNRR, nonché dell'avvalimento di AGEA e Invitalia ai sensi del comma 2, lettera a), numero 2), e del comma 3, ultimo periodo.

Tali costi saranno sostenuti nel limite di 4.459.881,33 euro, fermo restando che l'avvalimento di AGEA e Invitalia non potrà comportare complessivamente oneri superiori al quattro per cento dell'assegnazione complessiva di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione disposta dal CIPESS ai sensi del comma 6.

ART. 9 (Disposizioni urgenti in materia di disabilità)

Il **comma 1** riduce le disponibilità finanziarie assegnate per l'anno 2026 all'INPS per le assunzioni del personale a supporto della riforma di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. Ciò, in considerazione della circostanza per cui i relativi concorsi non si concluderanno tempestivamente:

Profilo	N.	Spesa su base annua	Assunti 2026				Spesa 2026
			N.	dec.	N.	dec.	
Medici	1.069	158.250.109,85	500	01-mar	400	01-giu	96.223.172,50
Psicologi	781	42.007.623,57	781	01-ott			10.501.905,89
Sanitari	139	7.476.388,83	139	01-mag			4.984.259,22
Amministrativi	142	7.637.749,74	142	01-gen			7.637.749,74
TOTALE							119.347.087,35
STANZIAMENTO 2026							165.196.120,00
RISPARMIO DI SPESA							45.849.032,65
EFFETTI INDOTTI SULL'ENTRATA DELLO STATO (48,5%)							-22.236.780,84

Pertanto, lo stanziamento previsto per le assunzioni nel 2026 si riduce dal valore di 165.196.120 euro a legislazione vigente sino a 119.347.088 euro.

Il **comma 2** incrementa il fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di 23.612.251 euro nell'anno 2026, nonché di 8.788.509 euro per l'anno 2027.

Il **comma 3** dispone la copertura finanziaria per gli oneri di cui al comma 2.



Art. 10 (Ulteriori disposizioni urgenti per il funzionamento degli Enti pubblici e l'attuazione del PNRR)

La presente disposizione mira a risolvere una criticità di natura previdenziale riguardante il personale *ex* dipendente dall'Ente Croce Rossa Italiana (CRI), integrando la disciplina per il riconoscimento e la copertura assicurativa di periodi lavorativi antecedenti al 31 dicembre 2017 privi della relativa contribuzione versata.

Nel corso dei complessi processi di riordino dell'Ente (avviati con il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178) e della successiva messa in liquidazione coatta amministrativa dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, sono emerse posizioni contributive discontinue o non liquidate per taluni periodi di servizio compresi tra l'assunzione e la data limite del 31 dicembre 2017.

Al fine di garantire la continuità dei trattamenti pensionistici e la regolare liquidazione delle prestazioni spettanti a tali lavoratori, la norma consente l'applicazione dello strumento della costituzione di rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, fornendo strumenti probatori semplificati ed equitativi parametri retributivi di riferimento per il calcolo della riserva matematica.

Ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, della legge n. 1338 del 1962, la costituzione di rendita vitalizia per contributi omessi e prescritti richiede di norma la prova rigorosa dell'esistenza e della durata del rapporto di lavoro a mezzo di documentazione di data certa stilata all'epoca del rapporto stesso.

In considerazione dell'eccezionalità della gestione liquidatoria dell'Ente strumentale e della difficoltà oggettiva di reperimento del materiale archivistico pregresso, la norma attribuisce all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana in L.C.A. la facoltà di provare la sussistenza e la durata del rapporto di lavoro con:

- a) Documentazione di data certa, secondo le indicazioni operative e procedurali definite dall'INPS;
- b) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese direttamente dal lavoratore interessato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) Attestazioni del datore di lavoro a corredo, idonee a confermare la storicità della prestazione lavorativa svolta.

La norma stabilisce che gli oneri finanziari necessari alla costituzione della riserva matematica presso l'INPS rimangono integralmente a carico dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa.

Dal punto di vista della sostenibilità degli oneri economici a carico dell'ente Croce Rossa italiana in liquidazione e della sussistenza delle disponibilità a copertura degli stessi si evidenzia che l'onere complessivo massimo stimato risulterebbe di 13 milioni di euro di cui 6,5 già vincolati (come risulta a pagina 11 della relazione semestrale già approvata dal Comitato di Sorveglianza al 30/6/2026); i rimanenti 6,5 milioni di euro verranno invece vincolati alla data di entrata in vigore della norma ed a valere sui 9.904.645,48 euro ad oggi liberi e disponibili sulla cassa della procedura come risulta dalla succitata relazione semestrale. Si fa altresì presente che la massa attiva della procedura vanta anche euro 45.138.037,05 di immobili destinati alla vendita per soddisfare il ceto creditorio. Resta inteso che le somme di volta in volta effettivamente necessarie saranno trasferite dall'Ente all'Inps.



Pertanto, non rilevano effetti sul saldo netto da finanziare ma esclusivamente effetti finanziari su indebitamento netto e fabbisogno connessi alle maggiori prestazioni pensionistiche che derivano dal riconoscimento dei periodi contributivi a seguito dell'attuazione della proposta normativa.

Le valutazioni sono state effettuate utilizzando le informazioni fornite dalla gestione commissariale della Croce Rossa formulando opportune ipotesi:

- a) Numero di soggetti già pensionati 250;
- b) Numero di nuove liquidazioni per ciascun anno pari a 60 con graduale riduzione a partire dal 2032 di cui solo il 20% si ipotizza anticipino la prestazione;
- c) Importo medio della pensione 18.900;
- d) Numero medio di anni riconosciuti 2.

Nella tabella seguente è riportata la stima degli effetti finanziari complessivi che riguardano circa 750 soggetti dei quali 500 andranno in pensione nei prossimi 10 anni.

Anno	Onere pensionistico
2027	-0,3
2028	-0,6
2029	-0,7
2030	-0,9
2031	-1,0
2032	-1,0
2033	-1,0
2034	-1,0
2035	-1,0
2036	-1,0

Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 300.000 euro per l'anno 2027, 600.000 euro per l'anno 2028, 700.000 euro per l'anno 2029, 900.000 per l'anno 2030 e 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguente all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 1, comma 511, della 27 dicembre 2006, n. 296.

I commi 2 e 3, introducendo disposizioni finalizzate a recepire gli effetti finanziari derivanti dalla proposta di riprogrammazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentata dall'Italia alla Commissione europea, sono funzionali al conseguimento degli obiettivi del PNRR associati alla decima richiesta di pagamento e alla relativa rendicontazione alla Commissione europea.

In particolare, l'immediata entrata in vigore della norma risulta imprescindibile per consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di avviare e completare, entro il termine del 31 agosto 2026 previsto dal cronoprogramma PNRR, le attività amministrative, finanziarie e attuative necessarie all'attuazione degli investimenti interessati dalla proposta di riprogrammazione del Piano.



L'intervento normativo costituisce, infatti, il presupposto giuridico necessario per l'adozione degli atti amministrativi conseguenti, ivi compresi i provvedimenti di assegnazione e riparto delle risorse, gli atti convenzionali, gli aggiornamenti dei cronoprogrammi, nonché ogni ulteriore adempimento richiesto ai fini dell'attuazione degli investimenti. In assenza dell'immediata efficacia della disposizione, tali attività non potrebbero essere tempestivamente avviate e completate, con il concreto rischio di compromettere il rispetto delle scadenze previste dal PNRR e la successiva rendicontazione degli obiettivi alla Commissione europea.

La norma consente, pertanto, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di poter gestire direttamente le risorse finanziarie oggetto della suddetta rimodulazione, dando tempestiva attuazione agli investimenti attraverso gli atti amministrativi di ripartizione a favore dei soggetti attuatori.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 13-*bis*, introdotto in sede di conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recepisce gli effetti finanziari derivanti dalla proposta di riprogrammazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), prevedendo l'integrazione della dotazione finanziaria di specifici investimenti già ricompresi nel Piano.

Orbene, il comma in esame, in analogia con quanto previsto dal citato articolo 13-bis del decreto-legge n. 107 del 2026, prevede l'integrazione finanziaria dei seguenti investimenti:

- 1) euro 153.460.000,00 a favore dell'Investimento 4.4.2 della Missione 2, Componente 2, «Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale»;
- 2) euro 26.540.000,00 a favore dell'Investimento 11 della Missione 7 (RePowerEU), «Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale»;
- 3) euro 108.000.000,00 a favore dell'Investimento 4.6 della Missione 2, Componente 2, «Treni diagnostici»;
- 4) euro 180.000.000,00 a favore dell'Investimento 1.8 della Missione 3, Componente 1, «Miglioramento delle stazioni ferroviarie».

Sotto il profilo finanziario, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse oggetto dell'intervento sono infatti reperite nell'ambito della complessiva proposta di riprogrammazione del PNRR presentata alla Commissione europea e sono destinate al finanziamento di investimenti già ricompresi nel Piano.

La disposizione, in analogia a quanto già previsto dal citato decreto-legge n. 107 del 2026, non introduce nuove autorizzazioni di spesa a carico del bilancio dello Stato né modifica il quadro complessivo delle risorse pubbliche destinate all'attuazione del PNRR.

Al comma 3, si prevede, sempre in analogia con quanto previsto dal decreto-legge n. 107 del 2026, che nelle more del perfezionamento della procedura di riprogrammazione mediante adozione formale della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa procedere agli adempimenti di competenza propedeutici al raggiungimento degli obiettivi del PNRR. In caso di mancata approvazione della decisione UE di riprogrammazione del PNRR o di modifica della proposta presentata dall'Italia, il Ministero delle



infrastrutture e dei trasporti adotta i conseguenti adeguamenti degli atti posti in essere, ivi compreso il recupero delle risorse eventualmente già trasferite ai soggetti attuatori.

ART. 11 (*Misure in materia di impianti di interesse strategico nazionale*)

Le misure di cui al comma 1 introducono una disciplina transitoria volta a regolare l'applicazione della legge 13 giugno 2025, n. 89, nelle more dell'entrata in vigore dei relativi decreti attuativi previsti dall'articolo 13 della medesima legge e, inoltre, regolano l'efficacia delle disposizioni dei suddetti decreti attuativi al fine di permettere agli operatori di settore i necessari adeguamenti tecnici.

Capo II Ulteriori misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei

ART. 12 (*Contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026*)

La disposizione prevede la corresponsione del contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità, entro la data di entrata in vigore del decreto, in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026. Il contributo spetta altresì ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali sia stata chiesta la verifica di agibilità, alla data di entrata in vigore del decreto, in conseguenza dei predetti eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.

La disposizione definisce il limite massimo di contributo riconoscibile in considerazione della numero dei componenti del nucleo familiare e della presenza di persone di età superiore a 65 anni o con disabilità.

La stima degli oneri discendenti dalla disposizione è stata elaborata nelle more della ricognizione dei danni e degli sgomberi in corso da parte del Comune, dei Vigili del Fuoco e delle squadre AEDES regionali e comunali, assumendo quale parametro di riferimento gli effetti prodotti dall'evento sismico del 20 maggio 2024 (magnitudo 4.2), opportunamente rivalutati alla luce della maggiore intensità dell'evento del 31 luglio e 1° agosto 2026 (magnitudo 4.7).

Con riferimento al Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS), la Regione evidenzia che per gli eventi del maggio 2024 erano stati assegnati al Comune di Pozzuoli complessivamente euro 4.696.500 per il periodo maggio 2024 - dicembre 2025, corrispondenti a un onere medio di circa euro 250.000 mensili.

Considerando il maggiore impatto dello sciame del 31 luglio 2026, tale valore viene prudenzialmente incrementato del 50%, determinando una stima di circa euro 375.000 mensili. Su tale base, il fabbisogno viene quantificato in:

euro 1.875.000 per i cinque mesi residui del 2026;

euro 4.500.000 per l'intero anno 2027;

per un totale stimato pari a euro 6.375.000.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, entro il limite massimo di euro 1.875.000 per l'anno 2026 e di euro 4.500.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse del Fondo per



le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie menzionate su un'apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato, intestata al soggetto competente individuato, al proprio interno, dalla regione Campania.

ART. 13 (Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026)

La disposizione prevede la corresponsione di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei.

A tali fini, è istituito un Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione complessiva di 100 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per l'anno 2027, per il riconoscimento dei relativi contributi in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.

Il contributo spetta, altresì, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.

Alla stregua di quanto comunicato dalla Regione e reso noto dal Dipartimento della protezione civile, il fabbisogno viene stimato in misura non inferiore a 100 milioni di euro. La quantificazione tiene conto sia del numero particolarmente elevato di richieste di sopralluogo già registrate nelle prime ore successive all'evento (oltre 350), sia del raffronto con il terremoto del maggio 2024, che aveva generato circa 1.146 sopralluoghi con scheda AEDES e determinato 314 esiti di inagibilità.

La disposizione opera entro un predefinito limite di spesa, pari a 100 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.



ART. 14 (Contributi per il ripristino e la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio nell'area dei Campi Flegrei in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026)

Il **comma 1** destina le risorse già stanziare ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, anche in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025 nonché dell'evento sismico del 21 maggio 2026.

Inoltre, la disposizione introduce, al medesimo articolo 12, i commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater*, al fine di garantire la piena attuazione delle misure previste per la riparazione e la riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici verificatisi nella zona dei Campi Flegrei.

In particolare, il nuovo comma 4-*bis* disciplina il termine per la presentazione delle domande relative agli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonché dall'evento del 21 maggio 2026, demandandone la definizione ad apposita delibera della Giunta comunale.

Il comma 4-*ter* prevede che con la medesima deliberazione di cui al comma 4-*bis*, al fine di assicurare la più ampia riparazione e riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato danneggiato dai sismi del 20 maggio 2024, del 13 marzo 2025 o del 15 marzo 2025, i comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli possano disporre l'assegnazione di un nuovo termine per la presentazione delle domande di contributo per interventi di ripristino, entro il limite delle risorse finanziarie rispettivamente disponibili e fatti salvi gli effetti delle graduatorie delle domande ammissibili già approvate. Ne deriva che, rimanendo fermi gli effetti delle graduatorie già approvate, i Comuni sono tenuti comunque a concedere i contributi relativi a domande già accolte.

Infine, il comma 4-*quater* prevede che i Comuni istruiscono le nuove domande presentate - riferite sia ai sismi del maggio 2024 e del marzo 2025 – entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di loro presentazione, con la conseguente individuazione delle domande ammissibili perché rispettose delle condizioni poste dalla normativa di riferimento; nei sessanta giorni successivi i Comuni sono tenuti ad approvare la graduatoria delle domande ammissibili, nel rispetto dei criteri di priorità definiti nel decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 13 dicembre 2024.

Sul piano finanziario, le disposizioni comportano l'estensione della platea dei beneficiari, ammettendo alla contribuzione anche i nuclei familiari sgomberati in conseguenza dei sismi del maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025 nonché del sisma del 21 maggio 2026, entro il limite delle risorse finanziarie già stanziare e disponibili ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, e dell'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111.

In merito agli effetti derivanti dal possibile incremento delle domande in relazione al numero degli edifici interessati, si rileva che il dato attualmente disponibile è quello riguardante i potenziali richiedenti del CAS per gli eventi sismici verificatisi dopo marzo 2025 e fino al maggio 2026: si tratta di complessivi 45 nuclei familiari nell'ambito dei Comuni interessati. Pertanto, allo stato, si può stimare un numero massimo di edifici pari al totale (45) dei nuclei familiari potenziali richiedenti CAS, qualora tutti residenti in edifici monofamiliari. In ogni caso, quindi, è ipotizzabile



un fabbisogno finanziario esiguo rispetto all'importo già stanziato che, come emergente dalle relazioni tecniche agli articoli 9-novies del decreto-legge n. 76 del 2024 e 12 del decreto-legge n. 65 del 2025, era stato quantificato, sempre come limite di spesa, avuto riguardo a centinaia di edifici sgomberati con ordinanza (circa 310 edifici inagibili per l'evento sismico del 2024 e una stima di circa 350 edifici inagibili in conseguenza degli eventi sismici di marzo 2025, ai sensi della relazione tecnica all'articolo 12 del decreto-legge n. 65 del 2025).

Le attività regolate dalle disposizioni riguardano ambiti (governo del territorio) riconducibili alle competenze delle Amministrazioni comunali, tenuto conto anche della correlazione tra la concessione del contributo per il ripristino dell'immobile e il rilascio del titolo edilizio abilitativo ove prescritto (cfr. articolo 9-novies, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2024): si tratta di procedure già facenti capo alle Amministrazioni comunali ai sensi degli articoli 9-novies del decreto-legge n. 76 del 2024 e 12 del decreto-legge n. 65 del 2025, pure destinatarie di misure per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 140 del 2023 (convertito dalla legge n. 183 del 2023), con la conseguenza che, anche sotto tale profilo, dall'attuazione della disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** reca una norma di interpretazione autentica, chiarendo la disciplina applicabile in caso di domande di contributo, di cui agli articoli 9-novies del decreto-legge n. 76 del 2024 e 12 del decreto-legge n. 65 del 2025, per interventi incidenti sulle parti comuni dell'edificio.

La disposizione, in particolare, chiarisce le modalità di impiego delle risorse stanziate, per come da intendere già definite con gli articoli 9-novies del decreto-legge n. 76 del 2024 e 12 del decreto-legge n. 65 del 2025, senza ampliarne l'ambito applicativo e senza influire sull'originario limite di spesa posto dalla disciplina interpretata, che pertanto continua ad operare.

Il **comma 3** reca misure urgenti per la riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183.

In particolare, novellando il comma 695 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la norma consente di elevare il contributo dal 50 per cento al 70 per cento il limite massimo del costo da sostenere e ritenuto ammissibile.

La disposizione, pure incrementando la percentuale di contribuzione pubblica, continua ad operare entro il limite di spesa già previsto e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione si applica, altresì, alle domande di contributo, di cui all'articolo 1, comma 694, della legge n. 207 del 2024, già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali i Comuni provvedono a ricalcolare la quota di contributo spettante ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 12 novembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2026. Per l'effetto, si chiarisce che la nuova percentuale trova applicazione, per evitare disparità di trattamento, anche in relazione ai contributi eventualmente già riconosciuti, senza determinare la necessità di intervenire con un nuovo provvedimento attuativo, rimanendo ferme le scadenze già fissate.



ART. 15 (Contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026)

La disposizione consente di destinare le risorse già stanziare ai sensi dell'articolo 9-*sexies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, anche in favore dei nuclei familiari sgomberati in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei mesi di maggio, luglio, agosto e settembre 2025 e di quelli sgomberati in conseguenza dell'evento sismico del 21 maggio 2026.

Nel dettaglio, alla stregua di quanto comunicato dalla Regione Campania risulta che:

- a) per il Comune di Napoli, non vi sono sgomberi effettuati a seguito degli eventi di maggio, luglio, agosto e settembre 2025, nonché a seguito dell'evento del 21 maggio 2026;
- b) per il Comune di Pozzuoli, la richiesta di estensione è riferita a n. 32 nuclei familiari, sgomberati in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei mesi di maggio, luglio, agosto e settembre 2025, per i quali viene stimato un fabbisogno finanziario complessivo fino al 31/12/2026 pari ad € 490.000,00. Per l'evento sismico del 21 maggio 2026 non vi sono nuclei familiari evacuati.
- c) per il Comune di Bacoli, la richiesta di estensione è riferita a n. 4 nuclei familiari, sgomberati in conseguenza di eventi sismici verificatisi nel mese di maggio 2025, per i quali viene stimato un fabbisogno finanziario complessivo fino al 31/12/2026 pari ad euro 48.000,00. Per il medesimo Comune, in conseguenza dell'evento sismico del 21 maggio 2026 sono stati sgomberati ulteriori 9 nuclei familiari con un fabbisogno finanziario complessivo pari ad euro 44.100,00.

Gli oneri complessivi derivanti dall'estensione del CAS in favore dei nuclei sgomberati in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei mesi di maggio, luglio, agosto, settembre 2025 e 21 maggio 2026 sono, pertanto, stimati in circa euro 582.100,00.

Le risorse relative all'annualità 2026 sono state incrementate per effetto dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 200, che ha rideterminato lo stanziamento originariamente previsto per l'anno 2026 in euro 4.063.514,00.

Sulla base dei dati acquisiti con l'ultima rendicontazione disponibile relativa all'anno 2025, è stata effettuata una stima dei fabbisogni connessi all'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione per l'intera annualità 2026.

In particolare, per l'annualità 2026:

- a) evento sismico del 20 maggio 2024: si stima un fabbisogno complessivo pari ad euro 1.616.973,32, di cui euro 1.571.373,32 in favore del Comune di Pozzuoli ed euro 45.600,00 in favore del Comune di Bacoli.
- b) eventi sismici del 13 e 15 marzo 2025: si stima un fabbisogno complessivo pari ad euro 1.072.139,10, di cui euro 506.552,64 in favore del Comune di Pozzuoli, euro 7.200,00 in favore del Comune di Bacoli ed euro 558.386,46 in favore del Comune di Napoli.

Si stima altresì per l'evento del 21 maggio 2026 un fabbisogno complessivo per i nuclei sgomberati nel Comune di Bacoli pari ad euro 44.100,00.

Si sintetizza nella tabella che segue la situazione finanziaria rispetto alle risorse stanziare per l'anno 2026:

Stanziamento anno 2026		4.063.514,00
Previsioni Evento 20 maggio 2024	Comune di Pozzuoli	1.571.373,32
	Comune di Bacoli	45.600,00



Previsioni Eventi marzo 2025	Comune di Pozzuoli	506.552,64
	Comune di Bacoli	7.200
	Comune di Napoli	558.386,46
Stanziamento residuo al netto delle previsioni 2026		1.374.401,58
Previsioni Eventi maggio, luglio, agosto e settembre 2025		538.000,00
Previsioni dell'evento sismico del 21 maggio 2026		44.100,00
Risorse residue su stanziamento 2026		792.301,58

Alla luce di quanto sopra, e tenuto conto delle risorse complessivamente stanziolate dalle disposizioni normative sopra richiamate, per l'anno 2026 residuano risorse sufficienti a garantire la copertura finanziaria dell'estensione del contributo di autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari sgomberati in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei mesi di maggio, luglio, agosto e settembre 2025, nonché in conseguenza dell'evento sismico del 21 maggio 2026, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza pregiudicare la sostenibilità degli interventi già previsti a legislazione vigente.

In relazione all'anno 2027, sulla base dei dati pervenuti dagli Uffici del Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, si stima che le risorse necessarie a coprire il CAS fino al 31 dicembre 2027 sono pari ad euro 2.400.000,00.

Per quanto attiene alla stima del CAS per gli eventi sismici verificatisi nel periodo maggio 2025-maggio 2026, i dati a disposizione attengono alle informazioni comunicate dai Comuni in merito alla richiesta di estensione CAS – per nuclei familiari oggetto di ordinanze di sgombero - così distinte: per gli eventi sismici verificatisi nei mesi di maggio, luglio, agosto e settembre 2025 risultano per il Comune di Pozzuoli n. 32 nuclei familiari sgomberati, mentre per il Comune di Bacoli sono stati comunicati n. 4 nuclei familiari sgomberati; per l'evento sismico del 21 maggio 2026 non vi sono nuclei familiari sgomberati per il Comune di Pozzuoli, mentre per il Comune di Bacoli risultano 9 nuclei familiari sgomberati. Per il totale complessivo di 45 nuclei familiari sgomberati (32+4+9). Si è stimato che per coprire il CAS di questi eventi (da maggio 2025 a maggio 2026) fino al 31 dicembre 2027 occorranza euro 322.800,00. In definitiva, per coprire il CAS fino al 31-12-2027 per tutti gli eventi sismici da maggio 2024 a maggio 2026, si stima un fabbisogno di euro 2.722.800,00 (2.400.000,00+322.800,00), che è stato prudenzialmente arrotondato a 2.725.000.

ART. 16 (Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa di protezione civile)

Il **comma 1** prevede che i comuni interessati, assegnatari del personale assunto a tempo determinato per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, possono bandire in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al medesimo personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nelle medesime funzioni per cui si procede all'assunzione.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che le assunzioni di personale sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.



Il **comma 2** consente il reclutamento, nel limite massimo di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di personale a tempo determinato, da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile anche al Comune di Monte di Procida, analogamente a quanto previsto per i Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli dall'articolo 6 del decreto-legge n. 140 del 2023. Agli oneri, nel limite massimo di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il **comma 3** affida alla città metropolitana di Napoli l'approvazione del piano di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 17 (Misure urgenti per il potenziamento dell'azione commissariale nell'area dei Campi Flegrei e misure urgenti per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche)

La disposizione prevede, alla lettera a), la possibilità di inserire, nell'ambito del programma di "interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei" di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera a), numero 2, del decreto-legge n. 76 del 2024, anche gli interventi urgenti relativi ai costoni rocciosi per interventi di mitigazione del rischio da crollo finalizzati all'allontanamento della popolazione nonché gli interventi relativi ai centri operativi comunali di protezione civile e alle aree comunali di attesa e di raccolta, della popolazione o dei soccorsi, funzionali alla pianificazione di protezione civile nell'area dei Campi Flegrei. La predisposizione dei programmi di intervento avviene nei limiti delle risorse finanziarie stanziati ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 10, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 76 del 2024.

In particolare, rispetto alla dotazione finanziaria complessiva stabilita dall'articolo 9-ter, comma 10, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2024, pari a € 284.795.000, sono stati impegnati con l'approvazione del 1° Programma di interventi € 56.785.090 mentre ulteriori € 80.000.000 sono stati riservati all'attuazione del completamento degli interventi già ricompresi dalla L. n. 887 del 1984, dall'articolo 9-ter, comma 14. Risultano quindi all'attualità disponibili per ulteriori programmazioni € 148.009.910. Gli interventi relativi ai costoni rocciosi per la mitigazione del rischio da crollo finalizzati all'allontanamento della popolazione nonché quelli relativi alle aree comunali di attesa e raccolta, di popolazione o soccorsi, e ai centri operativi comunali di protezione civile individuati all'attualità quali urgenti e necessari per assicurare la funzionalità della pianificazione di emergenza presentano un importo complessivo di € 38.500.000.

Si autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026, di cui 600.000 euro per il Comune di Pozzuoli e 400.000 euro per il Comune di Bacoli, e di 1,5 milioni per l'anno 2027, di cui 1 milione di euro per il Comune di Pozzuoli e 500.000 euro per il Comune di Bacoli, per opere e interventi urgenti di ripristino della funzionalità dei relativi servizi, cui si provvede si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.



La lettera b) reca una disposizione di carattere procedurale.

Capo III Misure urgenti per la prevenzione sismica e la ricostruzione post-calamità

ART. 18 (*Disposizioni per assicurare la ricostruzione post sisma nel centro Italia*)

Per assicurare e dare certezze e promuovere l'accelerazione del processo di ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 24 agosto 2016, il comma 1 assicura la proroga di tre anni della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, fino al 31 dicembre 2029 nei medesimi limiti di spesa annuali e alle medesime condizioni indicati dall'articolo 1, commi 570 e 571 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Agli oneri derivanti dalla proroga di cui al precedente periodo, pari a 59 milioni di euro annui dal 2027 al 2029, si provvede nei limiti delle risorse di parte corrente assegnate al "sisma 2016 centro Italia" con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 9 marzo 2026, recante la "Ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per gli anni 2027, 2028 e 2029".

A tale proposito, si rileva che il citato decreto ministeriale ha assegnato, per il sisma 2016 centro Italia, per le spese di parte corrente, un importo di 150.000.000 euro per l'anno 2027, 145.070.000 euro per l'anno 2028 e 137.270.000 euro per l'anno 2028.

Il **comma 2** reca le norme necessarie a disciplinare le attività prodromiche al trasferimento delle funzioni di protezione civile in vista della scadenza al 31 dicembre 2026 dello stato di emergenza relativo al sisma del centro Italia del 2016. La disposizione prevede che entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, a seguito di una relazione redatta dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri recante la ricognizione delle residue attività, con uno o più decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottarsi su proposta congiunta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia regolamentata la disciplina del passaggio delle attività e delle funzioni di protezione civile che si intende trasferire al medesimo Commissario straordinario del Governo nonché delle relative risorse finanziarie.

Al **comma 3** si precisa che alla disciplina delle attività e le funzioni di protezione civile non trasferite ai sensi del comma 2 al commissario straordinario del Governo si provvede mediante ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 26 del codice di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al pari di quanto avviene in caso di scadenza di uno stato di emergenza regolato dal codice della protezione civile.

Al **comma 4** viene dettata una disciplina funzionale alla conservazione del regime derogatorio di protezione civile, ove funzionale alla ricostruzione post-calamità. In particolare, si prevede che le ordinanze di protezione civile che regolano le attività e le funzioni di protezione civile trasferite al Commissario straordinario del Governo cessano di produrre effetti giuridici al momento della scadenza dello stato di emergenza.

Il Commissario straordinario del Governo, con una o più ordinanze, può tuttavia rinnovare, senza soluzione di continuità e nei limiti delle risorse finanziarie trasferite ai sensi del comma 2, la disciplina di protezione civile fino al termine della gestione straordinaria.

Il **comma 5, lettera a)**, prevede che la struttura di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, su proposta del Commissario straordinario, dispone la cancellazione dall'Anagrafe anche



dell'impresa che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto, relativo ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione, pubblica o privata, che hanno causato la risoluzione dell'appalto per inadempimento, la violazione dei termini di inizio o di fine lavori di cui alle ordinanze commissariali, oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale. Si dispone che con propria ordinanza il Commissario Straordinario provvede a definire i criteri per l'individuazione delle fattispecie rilevanti ai fini della cancellazione.

Il **comma 5, lettera b)**, prevede che il Commissario straordinario provvede alla cancellazione dall'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 del professionista che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di progettazione, di direzione dei lavori o relativo ad altra prestazione tecnica resa nell'ambito delle pratiche della ricostruzione, pubblica o privata, che hanno causato la risoluzione del contratto per inadempimento, la violazione dei termini di inizio o di fine lavori di cui alle ordinanze commissariali, oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale. Con propria ordinanza il Commissario straordinario provvede a definire i criteri per l'individuazione delle fattispecie di carenze e gravi inadempimenti che comportano la cancellazione dei professionisti dall'elenco speciale.

Il **comma 6** consente al Commissario straordinario per il sisma 2016 di finanziare in via immediata, anche in deroga al Codice dei contratti pubblici, solo le attività di progettazione degli interventi di ricostruzione più urgenti.

Il **comma 7** prevede che con apposite ordinanze del Commissario straordinario, adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono individuate le attività di progettazione urgenti e indifferibili e sono definite le modalità di concessione dei contributi ed erogazione delle risorse finanziarie ai soggetti attuatori delle attività di progettazione.

Il **comma 8** prevede che la disciplina dei commi ivi citati si applichi anche alle operazioni di ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici 2022–2023 in Marche e Umbria.

Il **comma 9** assicura la continuità operativa del Plafond Sisma Centro Italia mediante l'incremento dell'autorizzazione pluriennale di spesa destinata alla copertura del credito d'imposta connesso ai finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata. In particolare, si incrementa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2051 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinata alla concessione del credito d'imposta maturato in relazione ai finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016. Gli oneri sono pertanto quantificati in 60 milioni di euro annui per venticinque annualità. A fronte di tale incremento, si provvede alla copertura mediante corrispondente riduzione, per i medesimi importi e annualità, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

ART. 19 (Primo Cratere)

Il **comma 1** individua i territori che costituiscono il “primo cratere” degli eventi sismici che hanno interessato il centro Italia a far data dal 24 agosto 2016, identificandoli nei comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, tenuto conto del fatto che sono stati quelli più colpiti e che hanno registrato vittime.

Il **comma 2**, nel limite delle risorse attribuite a ciascun comune ai sensi del comma 3, consente ai comuni del primo cratere, di assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive e in servizio presso gli



Uffici speciali per la ricostruzione o presso i comuni del primo cratere, in possesso dei requisiti indicati nella disposizione

Il **comma 3** istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, a decorrere dal 2026, con una dotazione pari a euro 346.250 per l'anno 2026 e a euro 1.385.000 a decorrere dal 2027, finalizzato alla copertura dell'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 2, cui si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il **comma 4** estende, agli anni d'imposta 2027 e 2028, in relazione ai soli territori di cui al comma 1, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno 2027 e 2028, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Inoltre, indica il nuovo termine del 31 dicembre 2028 entro il quale è possibile avviare una nuova iniziativa all'interno dei territori dei comuni di cui al comma 1 beneficiando, comunque limitatamente agli anni 2027 e 2028, dei benefici previsti dal comma 2 del citato articolo 46.

Il medesimo comma richiama le disposizioni attuative dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50 (istituzione ZFU sisma centro Italia) anche con riferimento all'*iter* di concessione dell'agevolazione. Tali disposizioni appaiono idonee a garantire che le agevolazioni operino nel limite di spesa previsto.

Sotto il profilo finanziario, la disposizione comporta oneri per 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 coperti, ai sensi del **comma 5**, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ART. 20 (Interventi per lo sviluppo economico e sociale dei territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016)

Il **comma 1** è volto a consentire al Commissario straordinario sisma 2016 di destinare una quota degli stanziamenti disposti su base annuale per i singoli eventi calamitosi, nel limite massimo del 4 per cento degli stanziamenti medesimi, a interventi di sviluppo economico e sociale.

Il **comma 2** attribuisce al Commissario straordinario il potere di approvare il programma di sviluppo, corredato da relazione tecnica, stabilendo che esso sia adottato con ordinanza commissariale, secondo le modalità e i poteri già previsti dalla normativa emergenziale sulla ricostruzione post-sisma.

Il **comma 3** introduce un vincolo di destinazione territoriale, prevedendo che almeno il 5 per cento delle risorse del programma di sviluppo sia riservato ai comuni del primo cratere, ossia alle aree più direttamente e gravemente colpite dagli eventi sismici.

Il **comma 4** individua la copertura finanziaria degli interventi di sviluppo, stabilendo che le risorse siano reperite nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera b) della legge 232 del 2016.

Sotto il profilo finanziario, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi a destinare ad interventi di sviluppo una quota delle risorse dedicate alla ricostruzione post-calamità. L'approvazione del programma di sviluppo è, dunque, subordinata all'esistenza di risorse disponibili, nel limite massimo del 4% degli stanziamenti disposti su base annuale, che possono essere destinate, nel rispetto del principio di non dequalificazione della spesa, a un programma di sviluppo territoriale.

ART. 21 (Strutture emergenziali realizzate a seguito del sisma Centro Italia 2016)

Il **comma 1** prevede che le strutture d'emergenza, quali le soluzioni abitative in emergenza (SAE) e le strutture temporanee ad uso pubblico, nonché quelle finalizzate a garantire la continuità delle



attività economiche e produttive, sono assegnate in proprietà a titolo gratuito ai comuni dove sono ubicate.

Il **comma 2** aggiunge l'obbligo per i comuni di utilizzare le strutture di cui al comma 1 per le finalità assistenziali originarie fino alla cessazione delle relative esigenze. Successivamente, i comuni possono decidere se rimuoverle o utilizzarle per altre finalità pubbliche. Le eventuali risorse derivanti dalla concessione di tali strutture devono essere utilizzate prioritariamente per la loro manutenzione, in concorso con le risorse di cui al comma 3.

Il **comma 3** prevede che a decorrere dalla data di assegnazione in proprietà delle citate strutture, tutti i costi relativi alla gestione, alla manutenzione e all'eventuale rimozione delle strutture in parola sono a carico dei bilanci dei comuni. Al fine di contribuire a sostenere i relativi oneri, si prevede che Capo del Dipartimento della protezione civile possa, con proprio provvedimento, nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedere all'assegnazione ai comuni di un contributo tenendo conto del numero delle strutture di cui al comma 1 presenti sul territorio di ogni singolo comune.

Il **comma 4** dispone che le spese per l'occupazione e l'acquisizione delle aree urbanizzate per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 sono rimborsate ai comuni, nel limite di euro 38.452.000, con oneri a carico delle contabilità speciali di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, fino al termine dello stato d'emergenza di cui all'articolo 1, comma 4-*decies*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Successivamente, previo trasferimento dei fondi residui di cui al primo periodo da parte del Dipartimento della protezione civile, tali spese possono essere rimborsate ai comuni con oneri a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, secondo criteri, modalità e condizioni disciplinati dal Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Il **comma 5** aggiunge che le strutture in parola e le relative opere di urbanizzazione esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono essere rese permanenti anche in deroga alle vigenti disposizioni urbanistiche e che, a tal fine, i comuni adeguano i propri strumenti urbanistici entro due anni.

Infine, il **comma 6** prevede che le strutture di cui al comma 1 siano esenti dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati e che i comuni assegnatari provvedano all'accatastamento, se non ancora effettuato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Dal punto di vista finanziario la norma non comporta oneri in quanto l'esenzione di fatto è già prevista nell'ordinamento vigente.

ART. 22 (Rimodulazioni dei contributi per il completamento delle ricostruzioni post-sisma)

La disposizione autorizza, il Dipartimento Casa Italia a rimodulare, con un decreto ministeriale dell'autorità delegata in materia di ricostruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le assegnazioni iniziali previste dall'allegato VI della legge 199/2025 in relazione agli esiti del monitoraggio al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi procedurali e di spesa ferma restando la spesa complessiva autorizzata e previa verifica della neutralità finanziaria sui saldi di finanza pubblica.



ART. 23 (Misure urgenti per la prima applicazione del ruolo degli esperti catastrofali)

La disposizione interviene sulla disciplina transitoria prevista dall'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, relativa all'iscrizione nel ruolo degli esperti catastrofali.

In particolare, al fine di garantire, in fase di avvio del ruolo degli esperti catastrofali, un congruo numero di esperti suscettibili di essere incaricati delle attività di accertamento e di stima dei danni agli immobili derivanti da eventi calamitosi, fermo il necessario possesso di requisiti professionali ed esperienziali, si prevede che in sede di prima applicazione, fino al 1° aprile 2028, possono iscriversi nel ruolo in esame:

a) i professionisti iscritti negli albi degli ordini e collegi delle professioni cui sono attribuite competenze tecniche nell'ambito dell'attività di accertamento e stima dei danni ai beni immobili, ove in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b), c) e d);

b) i soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b), c) e d) nonché, in alternativa, del requisito di cui alla lettera e) o di adeguata capacità professionale e comprovata esperienza, almeno triennale, nell'attività di accertamento e valutazione dei danni ai beni immobili assicurati ai sensi del presente articolo. In tale maniera, a modifica della disciplina vigente, il possesso del titolo di studio è regolato come requisito alternativo rispetto a quello esperienziale.

Sul piano finanziario, la novella si limita ad intervenire sui requisiti di iscrizione nel ruolo degli esperti catastrofali durante la fase di prima applicazione, confermando un'attività regolatoria che la disciplina vigente pone già in capo alla CONSAP.

ART. 24 (Misure urgenti per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee)

Il **comma 1** è volto a disciplinare il regime transitorio di finanziamento dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee nelle more dell'adozione del regolamento di contabilità della stessa prevedendo che per la copertura finanziaria delle spese necessarie alla prima operatività, all'organizzazione e funzionamento e al perseguimento dei fini istituzionali, il direttore dell'Agenzia è autorizzato a utilizzare le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 2, alla lettera a)**, finalizzato a rafforzare la capacità operativa dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee nella fase di prima attuazione, incrementa dal 30 al 40 per cento della dotazione organica complessiva il limite entro il quale la citata Agenzia può avvalersi di personale appartenenti a pubbliche amministrazioni, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 2, alla lettera b)**, nel modificare il quinto periodo del comma 1 dell'articolo 33 della legge 9 del 2026 chiarisce il personale in comando presso la predetta Agenzia, e non quello già inserito nel ruolo può essere inquadrato, senza effetti retroattivi, con provvedimento dell'Agenzia.

In relazione al **comma 3**, la disposizione prevede il rifinanziamento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026.

La copertura finanziaria dell'intervento è assicurata mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026 2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, mediante parziale utilizzo dell'accantonamento riferito al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che reca le necessarie disponibilità.



Il **comma 4** interviene sull'articolo 31, comma 1, della legge 7 maggio 2026, n. 70, prorogando da novanta giorni a 8 mesi il termine previsto per la definizione delle causali di intervento dell'integrazione salariale a beneficio dei lavoratori nonché modalità e criteri di erogazione delle prestazioni. La modifica è finalizzata ad assicurare un più adeguato arco temporale per il completamento delle attività istruttorie e degli adempimenti necessari all'adozione delle predette misure, anche in considerazione della complessità degli aspetti tecnici e amministrativi connessi alla loro definizione.

Capo IV Misure urgenti in materia di riscossione locale

ART. 25 (Misure in materia di riscossione locale)

La disposizione modifica l'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, in materia di riscossione locale, sostituendo i commi da 2-*bis* a 2-*undecies*, come introdotti dalla legge n. 199 del 2025, articolo 1, comma 662.

Il nuovo comma 2-*bis* prevede che le funzioni relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e extra-tributarie degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possano essere affidate ad AMCO - *Asset management company* S.p.A. (AMCO) che, tramite il patrimonio o i patrimoni destinati di cui al comma 2-*octies*, le esercita mediante i soggetti individuati attraverso procedura ad evidenza pubblica tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La riscossione coattiva potrà riguardare anche i carichi già affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, scaricati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110.

I commi 2-*ter* e 2-*quater* individuano i casi in cui l'affidamento delle funzioni relative alla riscossione coattiva ad AMCO per gli enti locali diviene obbligatorio.

Il comma 2-*quinqies* individua gli enti locali che sono in ogni caso esclusi dall'obbligo di affidamento delle funzioni della riscossione coattiva ad AMCO.

Il comma 2-*sexies* disciplina le modalità di affidamento ad AMCO e la durata dell'affidamento.

Le previsioni dei commi da 2-*bis* a 2-*sexies* non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto modificano le modalità di individuazione di AMCO quale ulteriore soggetto per lo svolgimento del servizio di riscossione coattiva, al quale gli enti faranno ricorso in maniera spontanea, salvo che non vi siano obbligati al ricorrere dei casi di cui ai commi 2-*ter* e 2-*quater*. Ciò, al fine di migliorare la capacità di riscossione degli enti locali.

Il comma 2-*septies* prevede che la remunerazione dovuta ad AMCO dall'ente locale sia stabilita con il decreto previsto dal comma 2-*duodecies* e individua le spese che restano a carico del debitore.

Il comma 2-*octies* prevede l'istituzione, da parte di AMCO, di uno o più patrimoni destinati alla gestione dei crediti affidati dagli enti locali, dettandone la relativa disciplina, e l'apertura di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati per la gestione dei flussi finanziari derivanti dall'attività di riscossione. Tali conti assicurano la separazione dei flussi finanziari per ciascun ente locale e sono utilizzati per le operazioni di addebito e accredito relative alle suddette attività di riscossione, garantendo la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi a ciascun ente locale affidatario. I tempi di riversamento all'ente locale sono stabiliti nelle singole convenzioni stipulate tra le parti, fermo quanto previsto dal decreto di cui al comma 2-*duodecies*.

Il comma 2-*novies* prevede che AMCO si avvalga, per l'esercizio delle attività di riscossione coattiva, di uno o più operatori selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica bandita ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, garantendo il coordinamento delle procedure di riscossione e il monitoraggio delle attività svolte da ciascun soggetto affidatario dell'attività di riscossione e di rendicontazione dei flussi di cassa, in conformità alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità e corretta gestione delle risorse.

Il comma 2-*decies* definisce i criteri di cui si deve tener conto nella selezione dei soggetti di cui AMCO si avvale per l'esercizio delle attività di riscossione coattiva.



Il comma 2-*undecies* individua i poteri che, limitatamente ai crediti in gestione e per la durata dell'incarico, sono riconosciuti ad AMCO e ai soggetti di cui AMCO si avvale ai fini dell'espletamento delle funzioni di riscossione.

Ai commi da 2-*septies* a 2-*undecies* non si ascrivono effetti finanziari.

Il comma 2-*duodecies* prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano stabilite le modalità di attuazione della disposizione, fra cui le modalità di monitoraggio dell'esercizio delle funzioni di riscossione coattiva anche attraverso l'istituzione di uno specifico Comitato. La disposizione non determina maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si precisa che ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 2-*terdecies* stabilisce che i sistemi informatici di AMCO e degli operatori incaricati assicurano la piena interoperabilità per garantire lo scambio sicuro ed efficiente dei dati e delle informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di riscossione, monitoraggio e rendicontazione. Si stabilisce, inoltre, che AMCO e gli operatori privati da essa incaricati sono tenuti ad adottare idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati, la loro integrità e riservatezza, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 e alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Il comma 2-*quaterdecies* esclude dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e delle relative disposizioni di attuazione le attività di riscossione affidate ad AMCO e le ulteriori attività dalla stessa svolte, così come le attività di riscossione svolte dagli operatori privati di cui AMCO si avvale.

Il comma 2-*quinguedecies* stabilisce che l'obbligo di affidamento ad AMCO previsto dal comma 2-*ter* cessa, qualora, al termine del periodo di affidamento, la capacità di smaltimento dei residui attivi registri un miglioramento inferiore a tre punti percentuali.

Il comma 2-*sexiesdecies* prevede che le disposizioni di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 193 del 2016 non trovino applicazione ai versamenti all'AMCO.

Il comma 2-*septiesdecies*, prevede che, al fine di consentire la cessazione delle funzioni di riscossione coattiva previste dal comma 2-*bis* da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sia fissato il termine temporale a decorrere dal quale è disposta la suddetta cessazione.

Ai commi da 2-*terdecies* a 2-*septiesdecies* non si ascrivono effetti finanziari.

Capo V Disposizioni finali

ART. 26 (Entrata in vigore)

Prevede che il presente decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** ☒ negativo ☐

07/08/2026

Il Ragioniere Generale dello Stato

Daria Perrotta

Firmato digitalmente



Decreto-legge "Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione degli enti territoriali e in favore degli enti locali, nonché in materia di protezione civile" (milioni di euro)													
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno			
						2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	11		Assunzione di 9 Avvocati dello Stato, da parte dell'Avvocatura dello Stato, al fine di fronteggiare l'incremento degli affari contenziosi affidati al patrocinio della difesa erariale e assicurarne la piena funzionalità	S	C		1,3	1,3	1,3		1,3	1,3	1,3
1	11		Assunzione di 9 Avvocati dello Stato, da parte dell'Avvocatura dello Stato, al fine di fronteggiare l'incremento degli affari contenziosi affidati al patrocinio della difesa erariale e assicurarne la piena funzionalità - effetti riflessi	E	TC				0,7		0,6	0,7	0,7
1	11		Assunzione di 6 Procuratori dello Stato, da parte dell'Avvocatura dello Stato, al fine di fronteggiare l'incremento degli affari contenziosi affidati al patrocinio della difesa erariale e assicurarne la piena funzionalità	S	C		0,5	0,5	0,7		0,5	0,5	0,7
1	11		Assunzione di 6 Procuratori dello Stato, da parte dell'Avvocatura dello Stato, al fine di fronteggiare l'incremento degli affari contenziosi affidati al patrocinio della difesa erariale e assicurarne la piena funzionalità - effetti riflessi	E	TC						0,3	0,3	0,3
1	12		Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C		-1,8	-1,9	-2,0		-1,8	-1,9	-2,0
1	15		Incremento di una unità della dotazione organica dei dirigenti di II fascia dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza	S	C	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
1	15		Incremento di una unità della dotazione organica dei dirigenti di II fascia dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza - effetti riflessi	E	TC					0,0	0,1	0,1	0,1
1	15		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
2	11		Istituzione di un Fondo destinato a finanziare progetti PNRR relativi alle misure M5C2.11.2 e M5C2.11.3 che non trovano copertura nel PNRR	S	K	187,5				187,5			
2	12	a)	Utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'art. 1, c. 258, della L. 145/2018 (Quota per l'assunzione di personale da destinare ai centri per l'impiego da parte delle regioni e province autonome, delle agenzie e degli enti regionali, o delle province e delle città metropolitane	S	C	-45,0				-45,0			



Decreto-legge "Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione degli enti territoriali e in favore degli enti locali, nonché in materia di protezione civile" (milioni di euro)																	
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbriscopo				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
2	12	a)	Utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'art. 1, c. 258, della L. 145/2018 (Quota per l'assunzione di personale da destinare ai centri per l'impiego da parte delle regioni e province autonome, delle agenzie e degli enti regionali, o delle province e delle città metropolitane - effetti riflessi)	E	TC					-21,8				-21,8			
2	12	b)	Utilizzo delle risorse per l'attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, di cui all'art. 12 c. 5, del D.L. 4/2019	S	C	-45,0				-45,0				-45,0			
2	12	b)	Utilizzo delle risorse per l'attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, di cui all'art. 12 c. 3, del D.L. 4/2019	E	TC					-21,8				-21,8			
2	12	c)	Riduzione delle risorse destinate all'erogazione dell'Assegno di inclusione, di cui all'art. 13, c. 8, lett. a), del D.L. 48/2023	S	C	-92,5				-92,5				-92,5			
2	12	d)	Utilizzo delle risorse destinate all'erogazione dell'Assegno di inclusione (incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro), di cui all'art. 13, c. 8, lett. b), del D.L. 48/2023	E	CO					30,0	11,7			30,0	11,7		
2	12	d)	Utilizzo delle risorse destinate all'erogazione dell'Assegno di inclusione (incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro), di cui all'art. 13, c. 8, lett. b), del D.L. 48/2023	S	C	-30,0	-11,7										
2	12	d)	Utilizzo delle risorse destinate all'erogazione dell'Assegno di inclusione (incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro), di cui all'art. 13, c. 8, lett. b), del D.L. 48/2023 - effetti fiscali	E	T		-11,7	0,3	1,9		-11,7	0,3	1,9		-11,7	0,3	1,9
2	12	e)	Utilizzo delle risorse destinate all'erogazione del beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro (incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro), di cui all'art. 13, c. 9, lett. b), del D.L. 48/2023	E	CO					20,0	7,8			20,0	7,8		
2	12	e)	Utilizzo delle risorse destinate all'erogazione del beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro (incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro), di cui all'art. 13, c. 9, lett. b), del D.L. 48/2023	S	C	-20,0	-7,8										
2	12	e)	Utilizzo delle risorse destinate all'erogazione del beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro (incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro), di cui all'art. 13, c. 9, lett. b), del D.L. 48/2023 - effetti fiscali	E	T		-7,8	0,2	1,3		-7,8	0,2	1,3		-7,8	0,2	1,3



Decreto-legge "Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione degli enti territoriali e in favore degli enti locali, nonché in materia di protezione civile" (milioni di euro)															
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto	
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027
4	6		Nomina del Commissario straordinario per la gestione delle attività di deposito, custodia, movimentazione, organizzazione dei trasporti, disseminazione e smaltimento dei materiali già acquisiti dal Ministero della salute - compenso	S	C	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0
4	6		Nomina del Commissario straordinario per la gestione delle attività di deposito, custodia, movimentazione, organizzazione dei trasporti, disseminazione e smaltimento dei materiali già acquisiti dal Ministero della salute - effetti riflessi	E	TC					0,0	0,0			0,0	0,0
4	6		Riduzione del Fondo di parte corrente per la riscossione dei residui passivi perenti, di cui all'art. 34-ter, c. 5, della L. 196/2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute	S	C	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0
4	7		Oneri connessi alla gestione da parte del Commissario straordinario delle attività di deposito, custodia, movimentazione, organizzazione dei trasporti, disseminazione e smaltimento dei materiali già acquisiti dal Ministero della salute	S	C	44,0	40,0			44,0	40,0			44,0	40,0
4	7	a)	Riduzione delle risorse per le transazioni con soggetti danneggiati da sangue infetto, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie di cui all'art. 2, c. 361, della L. 244/2007	S	C	-25,0				-25,0				-25,0	
4	7	b)	Riduzione delle risorse per l'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili derivanti da trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati infetti, di cui all'art. 1, c. 607, p. 22, della L. 266/2005	S	C	-10,0				-10,0				-10,0	
4	7	c)	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-9,0				-9,0				-9,0	
4	7	d)	Riduzione delle risorse a favore dei vaccini anti SARS-CoV-2 e delle misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare, di cui all'art. 20, c. 1, del D.L. 4/2022	S	C		-40,0				-40,0			-40,0	
4	8		Utilizzo delle risorse residue della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale relative al 2024 per la realizzazione di interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche	S	C					10,0	15,0	16,0		10,0	15,0
4	8		Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attuazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 1, c. 511, della L. 296/2006	S	K					-10,0	-15,0	-16,0		-10,0	-15,0



Decreto-legge "Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione degli enti territoriali e in favore degli enti locali, nonché in materia di protezione civile" (milioni di euro)																	
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
4	9	c)	Risorse rinvenienti dall'abrogazione dell'autorizzazione di spesa relativa alle spese di missione dell'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, di cui all'art. 2, c. 4, del D.L. 73/2024	S	C	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3
7	1	b)	Soppressione dell'art. 2, c. 5, del D.L. 100/2026, relativo alle modifiche all'art. 168-bis, del D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) sulla disciplina dei ritardi dei pagamenti delle spese di giustizia	S	C		-1,1	-1,1	-1,1		-1,1	-1,1	-1,1		-1,1	-1,1	-1,1
7	1	b)	Soppressione dell'art. 2, c. 5, del D.L. 100/2026, relativo alle modifiche all'art. 168-bis, del D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) sulla disciplina dei ritardi dei pagamenti delle spese di giustizia (reintegrazione Tabella A - GIUSTIZIA)	S	C		1,1	1,1	1,1		1,1	1,1	1,1		1,1	1,1	1,1
7	9		Modifiche concernenti l'art. 168-bis, del D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - applicazione degli interessi moratori e dei rimborsi forfetari previsti dal D.Lgs. 231/2002, in caso di ritardo nei termini di liquidazione e pagamento delle prestazioni di intercettazione	S	C	0,1	1,7	1,7	1,7	0,1	1,7	1,7	1,7	0,1	1,7	1,7	1,7
7	9		Riduzione Tabella A - GIUSTIZIA	S	C	-0,1	-1,7	-1,7	-1,7	-0,1	-1,7	-1,7	-1,7	-0,1	-1,7	-1,7	-1,7
7	9		Incremento di 25 unità della dotazione organica della magistratura ordinaria, da destinare alle funzioni requirenti di primo grado - personale	S	C		1,0	2,2	2,7		1,0	2,2	2,7		1,0	2,2	2,7
7	9		Incremento di 25 unità della dotazione organica della magistratura ordinaria, da destinare alle funzioni requirenti di primo grado - effetti riflessi	E	TC						0,5	1,1	1,3		0,5	1,1	1,3
7	9		Incremento di 25 unità della dotazione organica della magistratura ordinaria, da destinare alle funzioni requirenti di primo grado - spese concorsuali	S	C		0,4					0,4			0,4		
7	9		Incremento di 25 unità della dotazione organica della magistratura ordinaria, da destinare alle funzioni requirenti di primo grado - funzionamento	S	C		0,1	0,0	0,0			0,1	0,0		0,1	0,0	0,0
7	9		Riduzione Tabella A - GIUSTIZIA	S	C		-1,5	-7,4	-7,4		-1,5	-7,4	-7,4		-1,5	-7,4	-7,4



Decreto-legge "Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione degli enti territoriali e in favore degli enti locali, nonché in materia di protezione civile" (milioni di euro)																	
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbricoglio				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
7	11		Assunzione straordinaria di 500 unità nel ruolo iniziale di agenti e assistenti della Polizia di Stato, per il potenziamento dei servizi di controllo delle frontiere e dei flussi migratori - personale	S	C	0,8	19,2	26,4	26,4	0,8	19,2	26,4	26,4	0,8	19,2	26,4	26,4
7	11		Assunzione straordinaria di 500 unità nel ruolo iniziale di agenti e assistenti della Polizia di Stato, per il potenziamento dei servizi di controllo delle frontiere e dei flussi migratori - effetti riflessi	E	TC					0,4	9,3	12,8	12,8	0,4	9,3	12,8	12,8
7	12		Assunzione straordinaria di 500 unità nel ruolo iniziale di agenti e assistenti della Polizia di Stato, per il potenziamento dei servizi di controllo delle frontiere e dei flussi migratori - funzionamento	S	C	1,2	1,1	0,7	1,4	1,2	1,1	0,7	1,4	1,2	1,1	0,7	1,4
7	13	a)	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C	-2,0	-20,3	-27,0	-27,8	-2,0	-20,3	-27,0	-27,8	-2,0	-20,3	-27,0	-27,8
7	13	b)	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C												
8	1		Proroga al 31 dicembre 2030 della Struttura di supporto al Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi e per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, di cui all'art. 7, c. 2, del D.L. 19/2024 - compenso Commissario straordinario	S	C		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1
8	1		Proroga al 31 dicembre 2030 della Struttura di supporto al Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi e per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, di cui all'art. 7, c. 2, del D.L. 19/2024 - compenso Commissario straordinario - effetti riflessi	E	TC						0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1
8	1		Proroga al 31 dicembre 2030 della Struttura di supporto al Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi e per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, di cui all'art. 7, c. 2, del D.L. 19/2024 - compenso per un Dirigente di I Fascia e due Dirigenti di II Fascia	S	C		0,7	0,7	0,7		0,7	0,7	0,7		0,7	0,7	0,7
8	1		Proroga al 31 dicembre 2030 della Struttura di supporto al Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi e per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, di cui all'art. 7, c. 2, del D.L. 19/2024 - compenso per un Dirigente di I Fascia e due Dirigenti di II Fascia - effetti riflessi	E	TC						0,3	0,3	0,3		0,3	0,3	0,3
8	1		Proroga al 31 dicembre 2030 della Struttura di supporto al Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi e per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, di cui all'art. 7, c. 2, del D.L. 19/2024 - personale	S	C		0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5



Decreto-legge "Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione degli enti territoriali e in favore degli enti locali, nonché in materia di protezione civile" (milioni di euro)																	
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
8	1		Proroga al 31 dicembre 2030 della Struttura di supporto al Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, di cui all'art. 7, c. 2, del D.L. 19/2024 - effetti riflessi	E	TC						0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2
8	1		Proroga al 31 dicembre 2030 della Struttura di supporto al Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, di cui all'art. 7, c. 2, del D.L. 19/2024 - straordinario	S	C		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1
8	1		Proroga al 31 dicembre 2030 della Struttura di supporto al Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, di cui all'art. 7, c. 2, del D.L. 19/2024 - effetti riflessi	E	TC						0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
8	1		Proroga al 31 dicembre 2030 della Struttura di supporto al Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, di cui all'art. 7, c. 2, del D.L. 19/2024 - esperti	S	C		0,3	0,3	0,3		0,3	0,3	0,3		0,3	0,3	0,3
8	1		Proroga al 31 dicembre 2030 della Struttura di supporto al Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, di cui all'art. 7, c. 2, del D.L. 19/2024 - funzionamento	S	C		0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2
8	5		Riduzione Tabella A - MIPS	S	C		-1,8	-1,8	-1,8		-1,8	-1,8	-1,8		-1,8	-1,8	-1,8
9	2		Incremento del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'art. 1, c. 210, della L. 213/2023	S	C	23,6	8,8			23,6	8,8			23,6	8,8		
9	3	a)	Risorse rinvenienti dalle modifiche apportate all'art. 9, c. 7, del D.lgs. 62/2024 - riduzione delle facoltà assunzionali per l'anno 2026 da parte dell' INPS	S	C	-45,8				-45,8				-45,8			
9	3	a)	Risorse rinvenienti dalle modifiche apportate all'art. 9, c. 7, del D.lgs. 62/2024 - riduzione delle facoltà assunzionali per l'anno 2026 da parte dell' INPS - effetti riflessi	E	TC					-22,2				-22,2			
9	3	b)	Riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui all'art. 1, c. 178, della L. 234/2021	S	C		-8,8				-8,8				-8,8		



Decreto-legge "Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione degli enti territoriali e in favore degli enti locali, nonché in materia di protezione civile" (milioni di euro)														
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
10	1		Costituzione della rendita vitalizia a carico dell'ente strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione carta amministrativa, al fine di assicurare l'erogazione del trattamento pensionistico al personale ex dipendente con periodi privi di copertura assicurativa tra la data di entrata in servizio e il 31 dicembre 2017	S	C					0,3	0,6	0,7		0,7
10	1		Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attuazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 1, c. 511, della L. 296/2006	S	K					-0,3	-0,6	-0,7		-0,7
13	1		Istituzione del Fondo per il riconoscimento di contributi da destinare alla realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità, nell'ambito della crisi bradisismica nella zona dei Campi Flegrei	S	K	30,0	70,0			70,0				70,0
13	5		Riduzione del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'art. 1, c. 140, della L. 232/2016 - quota MEF	S	K	-30,0	-70,0			-30,0	-70,0			-70,0
16	2		Assunzione di personale, a tempo determinato, per il potenziamento della struttura di protezione civile del Comune di Monte di Proda (NA), di cui all'art. 6, del D.L. 140/2023	S	C	0,3	0,3			0,3	0,3			0,3
16	2		Assunzione di personale, a tempo determinato, per il potenziamento della struttura di protezione civile del Comune di Monte di Proda (NA), di cui all'art. 6, del D.L. 140/2023 - effetti riflessi	E	TC					0,1	0,1			0,1
16	2		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0,3	-0,3			-0,3	-0,3			-0,3
17	2		Risorse in favore dei Comuni di Pozzuoli e di Bacoli, da destinare alle opere o agli interventi di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, nell'ambito degli effetti del fenomeno bradisismico	S	K	1,0	1,5			1,0	1,5			1,5
17	2		Riduzione del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'art. 1, c. 140, della L. 232/2016 - quota MEF	S	K	-1,0	-1,5			-1,0	-1,5			-1,5
18	9		Concessione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata ventiquennale, per la ricostruzione privata nell'ambito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 che hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui all'art. 1, c. 362, lett. a), della L. 232/2016	S	K		60,0	60,0	60,0		60,0	60,0	60,0	60,0



Decreto-legge "Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione degli enti territoriali e in favore degli enti locali, nonché in materia di protezione civile" (milioni di euro)														
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2029
18	9		Riduzione delle risorse destinate alla concessione di contributi, sotto forma di crediti di imposta, e di finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpite dagli eventi sismici del mese di maggio del 2012, di cui all'art. 3-bis, c. 6, del D.L. 95/2012	S	K		-60,0	-60,0	-60,0		-60,0	-60,0	-60,0	-60,0
19	3		Istituzione del fondo destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato del personale non dirigenziale non di ruolo, già in servizio a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione	S	C	0,3	1,4	1,4	1,4	0,3	1,4	1,4	1,4	1,4
19	3		Istituzione del fondo destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato del personale non dirigenziale non di ruolo, già in servizio a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione - effetti riflessi	E	TC					0,2	0,7	0,7	0,7	0,7
19	3		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0,3	-1,4	-1,4	-1,4	-0,3	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
19	4		Estensione delle agevolazioni sulle imposte in favore delle imprese e dei professionisti con sede principale nella "Zona Franca Sisma Centro Italia", nell'ambito degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, di cui all'art. 46, cc. 2 e 3, del D.L. 50/2017	E	T						-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
19	4		Estensione delle agevolazioni sulle imposte in favore delle imprese e dei professionisti con sede principale nella "Zona Franca Sisma Centro Italia", nell'ambito degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, di cui all'art. 46, cc. 2 e 3, del D.L. 50/2017	S	C		2,0	2,0						
19	5		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 199, della L. 190/2014	S	C		-2,0	-2,0	-2,0		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
24	3		Incremento del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'art. 14, c. 1, del D.Lgs. 154/2004	S	C	3,0				3,0				
24	3		Riduzione Tabella A - MASAF	S	C	-3,0				-3,0				
Entrate						0,0	-19,5	0,5	3,2	-15,2	10,2	14,7	19,7	19,7
Spese						-67,4	-19,8	-5,4	-4,9	-17,4	-2,3	-7,4	-4,9	-4,9
SALDO						67,4	0,3	5,9	8,1	2,2	12,4	22,1	24,6	24,6



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2026.

Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri » e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante « Codice della protezione civile »;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante « Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali »;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante « Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 »;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche »;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, recante « Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei »;

Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, recante « Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali »;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 » e, in particolare, l'articolo 1, commi da 644 a 646 e da 694 a 702;

Vista la legge 18 marzo 2025, n. 40, recante « Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità »;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recante « Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile »;

Vista la legge 26 gennaio 2026, n. 9, recante « Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee »;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, recante « Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure per garantire il potenziamento dell'autonomia e della funzionalità degli enti locali;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte ad assicurare l'omogenea applicazione delle norme inerenti al pubblico impiego, nonché la funzionalità delle amministrazioni pubbliche, ivi comprese le agenzie e gli enti strumentali, ed in particolare degli enti locali e del sistema sanitario regionale;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la copertura finanziaria ai progetti relativi alla Missione 5, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza che non trovano copertura nel PNRR per effetto del definanziamento delle correlate misure previsto con decisione del Consiglio UE del 27 novembre 2025 recante la rimodulazione del Piano;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure per il potenziamento e l'efficienza di ulteriori specifici settori di primaria rilevanza, quali la salute pubblica, le pari opportunità e le opere pubbliche;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure volte ad assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico e per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza connessi alla proposta di riprogrammazione presentata dall'Italia alla Commissione europea, mediante il tempestivo avvio delle attività attuative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire ulteriori misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei, anche in relazione agli eventi sismici verificatisi nei giorni 31 luglio 2026 e 1° agosto 2026;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure urgenti per assicurare, in vista della scadenza dello stato di emergenza prevista per il 31 dicembre 2026, il trasferimento delle attività di protezione civile, non suscettibili di formare oggetto di rientro in ordinario, in capo al Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione nonché lo sviluppo economico e sociale dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dai terremoti occorsi a far data dal 24 agosto 2016;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire ulteriori misure urgenti per assicurare il tempestivo utilizzo delle risorse per la prevenzione sismica e la ricostruzione post-calamità;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la provvista di personale da assegnare alle strutture di supporto ai Commissari straordinari per la ricostruzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure urgenti per assicurare, durante la fase di prima applicazione del ruolo degli esperti catastrofali, la presenza di un congruo numero di esperti nelle attività di accertamento e di stima economica dei danni catastrofali, tenendo conto dei requisiti esperienziali e professionali posseduti;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la prima operatività dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dell'interno e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del turismo, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie, della salute, delle imprese e del *made in Italy*;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA FUNZIONALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEGLI ENTI TERRITORIALI

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione)

1. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: « e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi » sono soppresse;

b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Il datore di lavoro è responsabile, attraverso i propri poteri organizzativi, di garantire al personale la possibilità di fruire pienamente dei predetti istituti. Il periodo di ferie determinato per ciascuna categoria di personale dalla contrattazione collettiva di comparto può essere sostituito dalla corresponsione della relativa indennità finanziaria solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti di seguito indicati. Il datore di lavoro invita formalmente il personale a fruire delle ferie annuali informandolo in tempo utile che, se non fruite, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato e non potranno essere sostituite da indennità finanziaria. La mancata fruizione delle ferie che dipenda dalla scelta consapevole del lavoratore, con onere della prova a carico del datore di lavoro, non comporta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Ai soli fini del presente comma, per datore di lavoro si intende il soggetto, di livello dirigenziale o non dirigenziale, individuato in relazione alla specificità dell'ordinamento della singola amministrazione, responsabile all'autorizzazione o al diniego delle ferie. ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificate ai sensi del comma 1, si applicano con riferimento al periodo di ferie maturato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, possono applicare, fino al 31 dicembre 2026, le procedure di inquadramento in ruolo, ivi previste, per il personale in servizio a tempo indeterminato che si trovi in posizione di comando, a qualsiasi titolo.

4. Nelle aree della dirigenza, le confederazioni sindacali rappresentative possono utilizzare in forma cumulata le ore dei permessi sindacali per l'esercizio del mandato attribuite alle organizzazioni sindacali rappresentative alle stesse affiliate, nonché quelle per i permessi per le riunioni degli organismi direttivi statutari che il contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ) del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni riconosce alle confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative. Le confederazioni che si avvalgono della facoltà di cui al presente comma ne danno comunicazione all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specificando la percentuale di ore che intendono cumulare, fino al massimo del 100 per cento di quelle teoricamente disponibili. Per la quantificazione delle ore si applica l'articolo 12, comma 4, del CCNQ del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni. Con riferimento al periodo contrattuale 2028-2030, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2027 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, contro-

firmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni.

5. All'articolo 12, comma 5, della legge 10 novembre 2025, n. 167, dopo la parola: « adottate » sono inserite le seguenti: « , ai sensi della medesima disposizione, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal ».

6. Le disposizioni introdotte dall'articolo 13, della legge 2 luglio 2026, n. 119, nonché le percentuali di cui all'articolo 28, comma 1-ter, lettere a), b), e c), del decreto legislativo n. 165 del 2001, si applicano agli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 28-bis, comma 8-quater, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Per il personale dirigenziale non generale che, alla predetta data, stia svolgendo un incarico di direzione di ufficio dirigenziale generale, il transito nella prima fascia continua ad essere disciplinato, anche con riguardo al periodo di cinque anni, dalle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero dall'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108 nelle versioni vigenti il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge 2 luglio 2026, n. 119. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge n. 119 del 2026 è abrogato.

7. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione legata alla progressività della performance del personale dirigenziale, accertate dagli organi di controllo, sono destinate all'incremento delle risorse per la formazione del predetto personale secondo le modalità definite nell'ambito della contrattazione integrativa sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale. ».

8. L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

« Art. 8 (*Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale*). – 1. È costituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il nuovo Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), di seguito « Comitato ».

2. Il Comitato è composto da:

a) un rappresentante designato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

b) un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italia;

e) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA);

f) tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, maggiormente rappresentative in termini di numero di associati a livello nazionale;

g) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

h) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente;

i) un rappresentante dell'Unione zoologica italiana;

l) un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana;

m) un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;

n) un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.

3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste successivamente all'acquisizione delle designazioni da effettuare da parte degli enti, organizzazioni ed associazioni di cui al comma 2.

4. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.

5. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o da un suo delegato e viene rinnovato ogni cinque anni.

6. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati. ».

9. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, operante in forza dell'articolo 1, comma 453, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare delle foreste del 22 maggio 2023, cessa dalle sue funzioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Al fine di consentire agli organismi di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, di attuare gli adempimenti tecnico-amministrativi relativi alle verifiche previste dall'articolo 26-ter del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, e di adeguare il sistema dei controlli a cura degli organi accertatori preposti, il termine di entrata in vigore delle disposizioni di cui al medesimo articolo 26-ter è fissato al 31 ottobre 2026.

11. Al fine di fronteggiare l'incremento degli affari contenziosi affidati al patrocinio della difesa erariale e assicurarne la piena funzionalità, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata, nel triennio 2026-2028, in aggiunta alle facoltà assunzionali già autorizzate a legislazione vigente e nell'ambito della dotazione organica, ad assumere 9 avvocati dello Stato e 6 procuratori dello Stato. L'Avvocatura dello Stato è altresì autorizzata, in deroga alla procedura autorizzatoria di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere, a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, 14 avvocati dello Stato e 4 procuratori dello Stato.

12. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 11, primo periodo, pari a euro 1.847.193 per l'anno 2027, a euro 1.871.583 per l'anno 2028, a euro 2.010.809 per l'anno 2029, a euro 2.153.177 per

l'anno 2030, a euro 2.167.366 per l'anno 2031, a euro 2.362.973 per l'anno 2032, a euro 2.379.997 per l'anno 2033, a euro 2.440.272 per l'anno 2034, a euro 2.941.915 per l'anno 2035, a euro 3.969.922 a decorrere dall'anno 2036 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

13. Alla legge 12 settembre 2025, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 4, le parole da: « nei casi in cui » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 »;

b) all'articolo 7, comma 7, le parole da: « nei casi in cui » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 »;

c) all'articolo 19, comma 2, le parole da: « nei casi in cui » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 »;

d) all'articolo 25, comma 2, le parole: « Nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti » sono sostituite dalle seguenti: « Nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 ».

14. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 253, le parole: « fino al 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2027 » e le parole: « in essere alla data del 1° gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « in essere alla data del 1° agosto 2026 »;

b) al comma 298, le parole: « entro il 30 giugno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 28 febbraio 2027 ».

15. All'articolo 5-bis, comma 1, secondo periodo, della legge 12 luglio 2011, n. 112 la parola « due » è sostituita da « tre ». Agli oneri derivanti

dal presente comma, pari a euro 75.099 per l'anno 2026 e a euro 180.237 a decorrere dal 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 2.

(Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province)

1. Alle amministrazioni soggette ai vincoli di cui all'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, non si applicano i commi 557, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. All'articolo 10-*bis*, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, le parole: « 15 settembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 31-*bis*, le parole: « 31 luglio 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2027 »;

b) al comma 33, terzo periodo, le parole: « dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione » sono sostituite dalle seguenti: « dall'erogazione del saldo a seguito del collaudo ovvero della regolare esecuzione, e, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2026 » e il quinto periodo è soppresso;

c) dopo il comma 33 è inserito il seguente:

« 33-*bis*. Entro il termine del 31 dicembre 2027, i comuni sono tenuti ad attestare l'avvenuto utilizzo o il mancato utilizzo delle economie di cui all'ultimo periodo del comma 32, con l'indicazione analitica delle spese sostenute. Con decreto del Ministero dell'interno sono definite le modalità di attestazione attraverso il sistema di cui al comma 35. »;

d) al comma 34 le parole: « 31 ottobre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2027 ».

4. All'articolo 1, comma 139-*ter*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « I comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 dicembre 2026. Nel caso di mancato rispetto del predetto termine di conclusione dei lavori, il contributo è revocato per una quota pari all'1 per cento del valore complessivo del finanziamento relativo alla singola progettualità secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. ».

5. Per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, il Ministero dell'interno, con riferimento alla procedura per l'ammissione di quattrocentoquarantuno borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di trecentoquaranta segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, bandita con il decreto del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali 18 novembre 2024, pubblicato nel « Portale PA », può organizzare, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, nel corso del biennio 2026-2027, una sessione straordinaria del corso-concorso di cui all'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, entro i limiti delle assunzioni autorizzate per ciascuna delle predette annualità, ivi comprese le facoltà assunzionali di cui all'articolo 9, comma 2-*quater*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.

6. Entro i limiti di cui al comma 5, alla sessione straordinaria sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, previsto dal bando di concorso di cui al comma 5, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non collocati in posizione utile secondo l'ordine della relativa graduatoria. Alla sessione straordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 e dall'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di svolgimento del corso concorso di formazione e di tirocinio pratico.

7. L'iscrizione all'Albo dei vincitori della sessione straordinaria di cui al comma 5 è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente.

8. Ferma restando la disciplina contrattuale vigente, nelle sedi di segreteria con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, nel caso in cui la pubblicizzazione sia andata deserta, possono essere nominati anche segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, con attribuzione, per il periodo di titolarità, del trattamento economico previsto dalla normativa per la relativa sede. Nei casi di collocamento in disponibilità del segretario di fascia C al termine dell'incarico di cui al primo periodo, ferma restando l'erogazione del trattamento tabellare previsto per la predetta fascia C, secondo il combinato disposto dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 e dell'articolo 35, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto relativo all'Area delle funzioni locali del 23 febbraio 2026, la retribuzione di posizione è erogata secondo la popolazione dell'ultimo ente locale di titolarità, ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del predetto contratto collettivo.

9. Fino al 31 dicembre 2028, al fine di garantire una tempestiva ed efficace risposta alle esigenze di sicurezza del territorio comunale, per le procedure assunzionali dei corpi della polizia locale il termine di cui

all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è di quattro anni.

10. Al fine del riallineamento dei mandati, la durata dei consigli provinciali in carica è prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia. La presente disposizione non comporta interruzione dei mandati dei consigli provinciali.

11. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 187,5 milioni di euro per l'esercizio 2026, destinato a finanziare progetti PNRR relativi alle misure M5C2 I1.2 e M5C2 I1.3 che non trovano copertura nel PNRR per effetto del definanziamento delle citate misure previsto con decisione del Consiglio UE del 27 novembre 2025 recante la rimodulazione del Piano.

12. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 11, si provvede:

a) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 12, comma 3-*bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

c) quanto a 92,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera *a)*, del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Conseguentemente, è rideterminato l'importo dell'alinea dell'articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023;

d) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 11,7 milioni per l'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 8, lettera *b)*, del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Conseguentemente, è rideterminato l'importo dell'alinea dell'articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023;

e) per l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7,8 milioni per l'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 9, lettera *b)*, del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Conseguentemente, è rideterminato l'importo dell'alinea dell'articolo 13, comma 9, del citato decreto-legge n. 48 del 2023.

Articolo 3.

(Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati)

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 248, comma 1, dopo la parola: « bilancio » sono aggiunte le seguenti: « di previsione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 151, comma 8-*bis* »;

b) all'articolo 249 le parole: « dei mutui previsti dall'articolo 255 e » sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Resta salva la facoltà dell'ente di ricorrere a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti per il finanziamento di debiti fuori bilancio con le modalità previste dall'articolo 194. »;

c) all'articolo 255:

1) i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. A valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario e che hanno aderito alla modalità semplificata di liquidazione prevista dall'articolo 258, fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato da presentare annualmente entro il 31 dicembre, un'anticipazione da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata.

4. L'anticipazione di cui al comma 3 è ripartita annualmente, nei limiti della disponibilità del suddetto fondo di rotazione e in proporzione alla massa passiva censita dall'ente locale, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'ISTAT, ed è concessa con decreto annuale del Ministero dell'interno da adottarsi entro il 31 marzo. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per la concessione, corresponsione, utilizzo e restituzione dell'anticipazione.

5. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni a decorrere dall'effettivo incasso. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse.

6. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da adottare e pubblicare nel sito *internet* istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. »;

2) al comma 9, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;

3) al comma 10, le parole: « e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui » sono sostituite dalle seguenti:

« dei mutui » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata trova applicazione l'articolo 2-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. »;

d) all'articolo 259:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 252, comma 2, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato. Decorsi i tre mesi senza che sia presentata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, il competente prefetto assegna al consiglio un termine perentorio, non superiore a quarantacinque giorni, per adempiere, trascorso il quale il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Ai fini dell'attuazione dei principi fondamentali dell'equilibrio di bilancio e di sana gestione finanziaria di cui agli articoli 1, 81, 97 e 119, primo comma, della Costituzione, e del coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, terzo comma, e all'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale beneficiari del fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. »;

2) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

« 1-*ter*.1. L'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato deve essere approvata contestualmente al rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso prima della dichiarazione di dissesto. ».

Articolo 4.

(Disposizioni urgenti in materia di Servizio sanitario regionale e di salute pubblica)

1. Al fine di assicurare la tempestiva definizione delle attività nelle quali il Ministero della salute è subentrato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, un Commissario straordinario per la gestione delle attività di deposito, custodia, movimentazione, organizzazione dei trasporti, dismissione e smaltimento dei materiali già acquisiti dal Ministero della salute.

2. Il Commissario di cui al comma 1, di seguito « Commissario », è individuato tra soggetti di comprovata competenza ed esperienza nella direzione e gestione di strutture organizzative complesse, con specifica qualificazione nelle materie della logistica, della gestione patrimoniale, dei contratti pubblici e della disciplina ambientale concernente la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, in possesso dei requisiti di

onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa vigente e che non versino in situazioni di conflitto di interessi.

3. Il Commissario cessa dalle proprie funzioni con il completamento delle attività affidate e comunque entro il 31 marzo 2027. Per l'espletamento dei propri compiti il Commissario può avvalersi delle strutture del Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ove necessario per assicurare la continuità del servizio, il Commissario può avvalersi degli operatori economici presso i cui depositi i materiali risultano già custoditi, anche mediante affidamento in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea.

4. Nell'esecuzione delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In ragione dell'urgenza delle operazioni e della necessità di assicurarne il completamento entro il termine di cui al comma 3, il Commissario può derogare alle disposizioni procedurali, ai termini, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli altri atti di assenso comunque denominati previsti dal medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, ove ciò sia strettamente necessario per il conseguimento delle finalità dei commi 1, 2 e 3, fermo restando il rispetto dei principi e delle disposizioni inderogabili derivanti dal diritto dell'Unione europea.

5. Il Commissario presenta al Ministro della salute una relazione conclusiva sull'attività svolta entro trenta giorni dalla cessazione dell'incarico.

6. A decorrere dall'immissione nelle funzioni e fino alla scadenza dell'incarico indicata nel comma 3, al Commissario spetta un compenso di euro 40.000 annui, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, da corrispondere ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 16.667 per l'anno 2026 e a 10.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute per il triennio 2026-2028.

7. Agli oneri derivanti dalle attività di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, pari a euro 44 milioni per l'anno 2026 e a euro 40 milioni per l'anno 2027, si provvede quanto a:

a) 25 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) 10 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 607, numero 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

c) 9 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) 40 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applicano, limitatamente all'anno 2024, anche con riferimento alle risorse di cui all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni dalla legge 9 ottobre, n. 137. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, a 15 milioni di euro per l'anno 2027 e a 16 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguente all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. All'articolo 2 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « fatta eccezione per le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere c), e), g), h) e l), del decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « fatta eccezione per le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere c), e), f), g), h) e l), del decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006 »;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 4 è abrogato;

d) al comma 5, quarto periodo, le parole: « all'Organismo » sono sostituite dalle seguenti: « all'Agenzia di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, »;

e) al comma 6, le parole: « l'Organismo » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « il Ministro della salute ».

10. L'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, svolge, altresì, le funzioni di:

a) monitoraggio del piano sanitario nazionale, dei patti per la salute e verifica dell'attuazione degli accordi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) riconoscimento, conferma e revoca del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura e degli ospedali di caratura nazionale; gestione della procedura di selezione dei direttori scientifici degli IRCCS; tenuta dell'elenco dei soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

c) finanziamento e monitoraggio dell'attività di ricerca corrente degli IRCCS, dell'ISS, e dell'AGENAS, finanziamento e cofinanziamento pubblico-privato della ricerca in sanità;

d) pianificazione e attuazione delle funzioni del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM); coordinamento dei programmi di prevenzione a livello nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio per l'attuazione del progetto del *National Health Prevention Hub*; raccordo con i dipartimenti di prevenzione delle ASL; raccordo con le strutture interfunzionali ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196.

Articolo 5.

(Misure urgenti in materia di amministrazione scolastica)

1. All'articolo 1, comma 4-ter, primo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62, le parole: « per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno scolastico 2027/2028 ».

2. All'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato dalle graduatorie concorsuali, ad esaurimento e di istituto, nelle quali sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. La cancellazione di cui al primo periodo non si applica alle graduatorie dei concorsi ordinari. ».

3. Al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, all'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « fino all'anno scolastico 2026/2027 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno scolastico 2027/2028 » e le parole: « personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021 » sono sostituite dalle seguenti: « personale del comparto funzioni locali per il triennio 2022-2024 ».

b) al terzo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2028 ».

Articolo 6.

(Disposizioni urgenti per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca)

1. All'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

« 2-quater. Le risorse di cui al comma 1, per la parte eccedente le finalità di cui al medesimo comma, sono assegnate alle università statali

secondo le modalità di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per essere destinate alle attività di sostegno, supporto, orientamento e tutorato in favore degli studenti. ».

2. All'articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, secondo periodo, le parole: « specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, » sono sostituite dalle seguenti: « lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento, »;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« *5-bis.* Ogni riferimento all'espressione “diplomi accademici di primo e secondo livello”, ovunque ricorra in disposizioni vigenti, è da intendersi, rispettivamente, alle lauree e lauree magistrali rilasciate dalle Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica. ».

3. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: « 30 giugno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

Articolo 7.

(Misure urgenti in materia di giustizia, sicurezza pubblica e difesa nazionale)

1. Al decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), dopo le parole: « del lavoro, » è inserita la seguente: « ecclesiastico, » e, dopo la parola: « internazionale », sono inserite le seguenti: « privato e processuale »;

b) all'articolo 2, il comma 5 è soppresso;

c) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« Art. 16 *(Istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione).* – 1. Al fine di garantire che i procedimenti previsti e disciplinati dal capo II del presente decreto siano definiti nei tempi previsti, e dunque senza la preventiva definizione dell'arretrato pendente, presso ciascuna delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è istituito un ufficio per il processo stralcio per la più celere definizione di tutti i procedimenti pendenti alla data dell'11 giugno 2026 e aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 13 del 2017, ad esclusione di quelli di cui alla lettera *e-bis*) del medesimo comma 1. I procedimenti di cui al primo

periodo sono definiti in composizione monocratica ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2017.

2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano pendenti i procedimenti instaurati con atto introduttivo depositato o notificato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'ufficio per il processo di cui al comma 1 sono assegnati, ai sensi dell'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, almeno tre giudici onorari di pace ai quali è delegata, dal giudice assegnatario, la trattazione di tutti i procedimenti di cui al medesimo comma 1 nonché l'adozione dei relativi provvedimenti definitivi in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 12, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Il provvedimento di assegnazione adottato ai sensi del citato articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, stabilisce i criteri da seguire per la delega ai giudici onorari di pace dei procedimenti di cui al comma 1 ed è immediatamente esecutivo.

4. Con il medesimo provvedimento di assegnazione di cui al comma 3, adottato ai sensi del citato articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, la trattazione e la definizione dei procedimenti di cui al comma 1, può essere delegata anche ai magistrati onorari confermati in servizio presso le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017, e ai magistrati onorari confermati, in servizio presso gli uffici giudiziari sedi delle sezioni specializzate, che aderiscano ad apposito interpellato.

5. Per le maggiori esigenze delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017, i magistrati onorari confermati a seguito della procedura di cui all'articolo 2 della legge 15 aprile 2025, n. 51, sono destinati ai tribunali distrettuali tenuto conto dei procedimenti pendenti alla data di completamento della stessa procedura. Conclusa la procedura valutativa di cui al primo periodo, la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei viceprocuratori di pace è determinata, entro sei mesi, con le medesime modalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 116 del 2017, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque nel rispetto del contingente complessivo attualmente previsto. Con separato decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro otto mesi dalla conclusione della medesima procedura valutativa, è determinata la pianta organica degli uffici del giudice di pace, nel rispetto della vigente dotazione organica complessiva.

6. I giudici onorari delegati ai sensi dei commi 3 e 4 sono destinati, in via esclusiva, salve imprescindibili e preminenti esigenze dell'ufficio, per un periodo non inferiore a dodici mesi, alla trattazione dei procedimenti previsti dal presente articolo. Ai medesimi giudici onorari è assicurata adeguata formazione nelle materie di cui al comma 1, anche mediante la partecipazione obbligatoria ai corsi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017.

7. Si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 10 e 22 del decreto legislativo n. 116 del 2017, per quanto non derogato dal presente articolo e in quanto compatibili. Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo stralcio non si applica la decurta-

zione prevista dall'articolo 23, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 116 del 2017.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, i procedimenti di cui al medesimo comma 1 proseguono nelle forme di cui all'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, previa fissazione di udienza avanti al giudice delegato alla trattazione. L'udienza può essere sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-*ter* del codice di procedura civile.

9. La delega ai giudici onorari di pace della pronuncia di provvedimenti definitori ai sensi del comma 3 è possibile fino al 31 ottobre 2029 o, se anteriore, fino alla data di definizione di tutti i procedimenti di cui al comma 1. Il presidente del tribunale procede al monitoraggio della definizione dei procedimenti affidati all'ufficio per il processo stralcio e, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura una relazione contenente il numero dei procedimenti definiti rispetto alle pendenze iniziali e l'indicazione dei tempi presumibilmente necessari per la completa definizione dei procedimenti di cui al presente articolo.

10. Anche al fine di supportare il funzionamento degli uffici per il processo stralcio istituiti dal presente articolo, il Ministero della giustizia procede, nel limite di milleseicento unità, alla proroga di tre mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno 2026, del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La proroga di cui al primo periodo è disposta limitatamente al personale che, alla data del 30 settembre 2026, ha prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi. I criteri di individuazione delle unità di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le unità da destinare alla Corte di cassazione è titolo preferenziale l'esperienza lavorativa specifica sul giudizio di legittimità.

11. Al fine di assicurare quanto previsto dal comma 10 è autorizzata la spesa di euro 19.740.396 per l'anno 2026, cui si provvede:

a) quanto a euro 1.880.396 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del « Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico » di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 17.860.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. ».

2. All'articolo 168-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Ricevuta la richiesta di liquidazione delle spese di cui al comma 1 e verificata la conformità delle prestazioni svolte e della rendicontazione, il pubblico ministero provvede entro trenta giorni. »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel corso delle indagini preliminari il decreto di pagamento è titolo esecutivo ed è comunicato al beneficiario. Dopo la conclusione delle indagini è comunicato alle parti e nuovamente al beneficiario ai fini dell'eventuale introduzione di un giudizio di opposizione ai sensi dell'articolo 170, diretto a consentire al beneficiario e alle parti di contestare la liquidazione. »;

c) i commi 3, 3.01 e 3.02 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il pagamento è eseguito entro trenta giorni dal decreto, quando il beneficiario ha già emesso fattura, oppure entro trenta giorni dalla ricezione della fattura.

3.1. Qualora non siano rispettati i termini di cui al comma 1-*bis* e al comma 3, per i rispettivi ritardi, sulla somma liquidata sono dovuti interessi nella misura di cui al comma 3-*ter*. »;

d) il comma 3-*ter* è sostituito dal seguente:

«3-*ter*. Per tutto quanto attiene agli ulteriori diritti del prestatore del servizio per il caso di ritardo nel pagamento, inclusa la misura degli interessi e il rimborso forfettario, si applica il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180. ».

3. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), è impiegato nelle attività di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), nelle altre attività previste dalla contrattazione collettiva di comparto e, in via residuale, al presidio delle attività che la legge attribuisce alle cancellerie, al fine di assicurare un qualificato supporto all'attività giurisdizionale. »;

b) all'articolo 6, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), è impiegato nelle attività di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), nelle altre attività previste dalla contrattazione collettiva di comparto e, in via residuale, al presidio delle attività che la legge attribuisce alle cancellerie, al fine di assicurare un qualificato supporto all'attività giurisdizionale. ».

4. L'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e l'articolo 1, comma 228, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati.

5. Dopo l'articolo 5 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

« Art. 5-*bis* (*Piante organiche della magistratura ordinaria*). — Le piante organiche della magistratura ordinaria sono determinate dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni non può essere previsto un numero di sostituti procuratori inferiore a tre. ».

6. A decorrere dal 1° luglio 2027 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di 25 unità, da destinare alle funzioni requirenti di primo grado di cui al comma 5. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto.

7. All'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, le parole: « 9.981 fino al 30 giugno 2026 e nel numero di 10.039 fino al 31 dicembre 2029 » sono sostituite dalle seguenti: « 10.039 fino al 30 giugno 2027 e nel numero di 10.064 fino al 31 dicembre 2029 ».

8. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2026, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, in data non anteriore al 1° luglio 2027, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 6.

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 142.381 per l'anno 2026 e di euro 1.708.567 annui a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8 è autorizzata la spesa di euro 955.037 per l'anno 2027, di euro 2.176.734 per l'anno 2028, di euro 2.672.152 per l'anno 2029, di euro 2.672.152 per l'anno 2030, di euro 3.130.025 per l'anno 2031, di euro 3.473.759 per l'anno 2032, di euro 3.476.672 per l'anno 2033, di euro 3.601.746 per l'anno 2034, di euro 3.612.169 per l'anno 2035 e di euro 7.371.182 annui a decorrere dall'anno 2036 relativamente agli oneri assunzionali, di euro 401.000 per l'anno 2027

relativamente alle spese concorsuali, di euro 112.500 per l'anno 2027 e di euro 11.250 annui a decorrere dall'anno 2028 relativamente alle spese di funzionamento, cui si provvede mediante riduzione di euro 1.468.537 per l'anno 2027 e di euro 7.382.432 a decorrere dall'anno 2028, delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

10. Per il potenziamento dei servizi di controllo delle frontiere e dei flussi migratori, anche relativi allo svolgimento delle verifiche preliminari di identità, di sicurezza e delle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, previste dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, svolte dagli uffici di polizia di frontiera e dalle questure, è autorizzata nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria di cinquecento unità nel ruolo iniziale di agenti e assistenti della Polizia di Stato non prima del 1° dicembre 2026, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

11. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10, è autorizzata la spesa di euro 753.439 per l'anno 2026, euro 19.198.014 per l'anno 2027, euro 26.388.270 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, euro 26.459.333 per l'anno 2031, euro 27.241.020 per ciascuno degli anni dal 2032 al 2035 ed euro 27.325.392 annui a decorrere dall'anno 2036.

12. Per le spese di funzionamento connesse alle disposizioni di cui al comma 10, è autorizzata la spesa di euro 1.201.014 per l'anno 2026, euro 1.140.067 per l'anno 2027, euro 660.000 per l'anno 2028, euro 1.410.000 per l'anno 2029, euro 660.000 per ciascuno degli anni dal 2030 al 2031, euro 1.410.000 per l'anno 2032, euro 660.000 per ciascuno degli anni dal 2033 al 2034, euro 1.410.000 per l'anno 2035 ed euro 660.000 annui a decorrere dall'anno 2036.

13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10, pari complessivamente a euro 1.954.453 per l'anno 2026, euro 20.338.081 per l'anno 2027, euro 27.048.270 per l'anno 2028, euro 27.798.270 per l'anno 2029, euro 27.048.270 per l'anno 2030, euro 27.119.333 per l'anno 2031, euro 28.651.020 per l'anno 2032, euro 27.901.020 per ciascuno degli anni dal 2033 al 2034, euro 28.651.020 per l'anno 2035 e ad euro 27.985.392 annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede:

a) quanto a euro 1.954.453 per l'anno 2026, euro 20.338.081 per l'anno 2027, euro 27.048.270 per l'anno 2028, euro 27.798.270 per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a euro 27.048.270 per l'anno 2030, euro 27.119.333 per l'anno 2031, euro 28.651.020 per l'anno 2032, euro 27.901.020 per ciascuno degli anni dal 2033 al 2034, euro 28.651.020 per l'anno 2035 e ad euro 27.985.392 annui a decorrere dall'anno 2036, mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

14. All'articolo 17 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Per le esigenze di funzionalità di cui al comma 3, nelle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato può essere disposto l'avvio al corso di formazione di aliquote di candidati che abbiano riportato l'idoneità nelle prove d'esame e negli accertamenti obbligatori e facoltativi, sulla base dell'ordine decrescente risultante dalle graduatorie provvisorie di merito adottate nelle more dell'approvazione delle graduatorie definitive di merito, a condizione che risulti assicurata, sulla base degli esiti delle attività concorsuali già svolte, l'assunzione di tutti i candidati idonei nel limite dei posti banditi. Nell'ipotesi di cui al primo periodo, l'articolazione dei corsi di formazione può essere disposta in più cicli, ai sensi dell'articolo 66, commi 7, 8 e 9 del decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai concorsi già indetti. ».

15. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 14 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

16. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1477-*ter*:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La durata delle cariche direttive è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di tre mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per tre mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del terzo mandato. »;

2) al comma 4, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « quattro »;

b) all'articolo 1479-*ter*, dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-*bis*. Ai fini di cui al comma 1, la documentazione su cui richiedere il parere previsto dalla legge e dai regolamenti è inviata, di norma, entro un termine non inferiore ai dieci giorni. »;

c) all'articolo 1480, al comma 9:

1) al primo periodo, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « quattro »;

2) al secondo periodo, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « quattro »;

3) il terzo periodo è soppresso.

17. All'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo la parola: « trattamento » è inserita la seguente: « economico »;

b) alla lettera g) dopo la parola: « trattamento » è inserita la seguente: « economico »;

c) dopo la lettera g) è inserita la seguente:

« g-bis) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229; ».

Articolo 8.

(Interventi volti al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione, e controllo della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, nonché di fronteggiare ulteriori situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, l'incarico del Commissario e la durata della Struttura commissariale per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono prorogati fino al 31 dicembre 2030. Fino alla medesima data, gli incarichi dirigenziali di livello generale, e non generale, possono essere conferiti in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura svolge le seguenti funzioni:

a) definisce, previa comunicazione al Tavolo operativo istituito con decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, un piano straordinario pluriennale di interventi di investimento finalizzato a rendere disponibili alloggi dignitosi per i lavoratori stagionali in agricoltura, in possesso di cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero di permesso di soggiorno che consenta l'attività lavorativa, tesi al superamento degli insediamenti abusivi, che preveda:

1) il recupero, ove possibile, dei progetti esclusi dal finanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui alla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura;

2) misure di sostegno agli investimenti aziendali finalizzati all'implementazione di soluzioni abitative dignitose nel settore agricolo,

avvalendosi, anche attraverso apposita convenzione, del supporto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) con oneri posti a carico dell'assegnazione disposta ai sensi del comma 6, terzo periodo;

3) il rafforzamento del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura di cui al decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101;

4) la valorizzazione del patrimonio immobiliare derivante da beni confiscati alla criminalità organizzata e di quello demaniale, tenendo conto, tra le altre cose, della ricognizione di cui all'art. 3 decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2026, n. 116;

b) assicura il coordinamento delle Amministrazioni centrali interessate, delle regioni, degli enti locali, delle Agenzie competenti e degli *stakeholder* di settore, al fine di garantire una *governance* unitaria, integrata ed efficace degli interventi;

c) coordina, d'intesa con le Amministrazioni competenti, l'assegnazione e l'impiego delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati e con i relativi cronoprogrammi di attuazione;

d) promuove e adotta le misure necessarie ad accelerare le procedure amministrative, autorizzative e realizzative connesse alle opere infrastrutturali, favorendone la tempestiva esecuzione;

e) assicura il monitoraggio degli interventi e dei progetti finanziati verificandone lo stato di attuazione, la conformità agli obiettivi programmati e il mantenimento della destinazione d'uso prevista, anche ai fini della corretta utilizzazione delle risorse pubbliche e della sostenibilità degli interventi nel tempo;

f) relaziona trimestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

g) riferisce periodicamente al Tavolo operativo di cui al decreto-legge n. 119 del 2018 sullo stato di attuazione degli interventi del piano straordinario di cui alla lettera a) del presente articolo.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 si provvede, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può, altresì, avvalersi delle amministrazioni pubbliche centrali o periferiche interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché dell'assistenza tecnica, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A., che può svolgere anche, disgiuntamente o congiuntamente, le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e di soggetto

attuatore, con oneri posti a carico dell'assegnazione disposta ai sensi del comma 6, terzo periodo.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono dettagliati i compiti, le funzioni e le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali, quelle del personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della struttura commissariale, nonché i rapporti convenzionali, ivi compresi i rapporti di cui al comma 3, a valere sulle risorse del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.759.128 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

6. Al fine di attuare gli interventi di investimento di cui al comma 2, lettera a), con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, è disposta l'assegnazione in favore del Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel limite massimo di 60 milioni di euro e fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 750, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Con la delibera del CIPESS di cui al primo periodo sono, altresì, definite le modalità di restituzione al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, delle somme trasferite al Commissario straordinario e non utilizzate in coerenza con il cronoprogramma finanziario indicato per ciascun investimento nella medesima delibera. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), numero 2), e dal comma 3, ultimo periodo, si provvede nel limite complessivo del 4 per cento delle risorse assegnate ai sensi del presente comma.

Articolo 9.

(Disposizioni urgenti in materia di disabilità)

1. All'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, le parole: «è autorizzata la spesa di euro 165.196.120 per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa di 119.347.088 euro per l'anno 2026».

2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata di 23.612.251 euro per l'anno 2026 e, con riguardo alla quota di cui all'articolo 1, comma 211, secondo periodo, della medesima legge, di 8.788.509 euro per l'anno 2027.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 23.612.251 euro per l'anno 2026 e a 8.788.509 euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 23.612.251 euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modificazioni apportate dal comma 1 all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;

b) quanto a 8.788.509 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 10.

(Ulteriori disposizioni urgenti per il funzionamento degli enti pubblici e l'attuazione del PNRR)

1. Per assicurare l'erogazione del trattamento pensionistico al personale ex dipendente dalla Croce Rossa Italiana con periodi privi di copertura assicurativa tra la data di entrata in servizio e il 31 dicembre 2017, ai fini di cui all'articolo 13, quarto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, l'ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, in liquidazione coatta amministrativa, può provare l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro, secondo le modalità definite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con l'esibizione di documentazione di data certa, nonché con eventuali dichiarazioni del lavoratore, rese ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con eventuali attestazioni del datore di lavoro a corredo. Ai fini della presente disposizione, per i periodi oggetto di rendita vitalizia, si possono prendere a riferimento i minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore o, ove necessario, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2016, pubblicato nel sito *internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 6 luglio 2016. Ai fini della costituzione della rendita vitalizia gli oneri economici rimangono a carico dell'ente strumentale alla Croce Rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa, anche nei casi di cui all'articolo 13, quinto e settimo comma, della legge n. 1338 del 1962. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 300.000 euro per l'anno 2027, 600.000 euro per l'anno 2028, 700.000 euro per l'anno 2029, 900.000 per l'anno 2030 e 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguente all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Per effetto della proposta di riprogrammazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentata dall'Italia alla Commissione europea, la dotazione finanziaria dei seguenti investimenti a titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è così integrata:

a) 153.460.000 euro a favore dell'Investimento 4.4.2 della Missione 2, Componente 2, del PNRR «Potenziamento del parco ferroviario

regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale »;

b) 26.540.000 euro a favore dell'Investimento 11 della Missione 7, del PNRR « Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale »;

c) 108.000.000 euro a favore dell'Investimento 4.6 della Missione 2, Componente 2, del PNRR « Treni diagnostici »;

d) 180.000.000 euro a favore dell'Investimento 1.8 della Missione 3, Componente 1, del PNRR « Miglioramento delle stazioni ferroviarie ».

3. Nelle more del perfezionamento della procedura di riprogrammazione di cui al comma 2, mediante adozione formale della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, titolare degli investimenti di cui al comma 2, può procedere agli adempimenti di competenza propedeutici al raggiungimento degli obiettivi del PNRR. In caso di mancata approvazione della decisione UE di riprogrammazione del PNRR o di modifica della proposta presentata dall'Italia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta i conseguenti adeguamenti degli atti posti in essere ai sensi del presente comma, ivi compreso il recupero delle risorse eventualmente già trasferite ai soggetti attuatori.

Articolo 11.

(Misure in materia di impianti di interesse strategico nazionale)

1. All'articolo 29 della legge 13 giugno 2025, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il regime autorizzatorio di cui all'articolo 4, comma 1, non si applica alle attività spaziali effettuate, in esecuzione di contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, prima della data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 13 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. In tal caso, anche in assenza dell'autorizzazione, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 1 e da 3 a 7 e, conseguentemente, si applicano gli articoli 18, 19 e 20.

2-ter. Le disposizioni dei decreti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, entrano in vigore decorsi novanta giorni dalla loro pubblicazione. »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Abrogazioni e norme transitorie ».

CAPO II

ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI EFFETTI DELL'EVOLUZIONE DEL FENOMENO BRADISISMICO IN ATTO NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI

Articolo 12.

(Contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026)

1. La regione Campania, avvalendosi dei comuni di Monte di Procida, Pozzuoli, Bacoli e Napoli, può assegnare, nel limite delle risorse di cui al comma 4, un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026. Il contributo di cui al primo periodo spetta altresì ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali sia stata chiesta la verifica di agibilità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in conseguenza dei predetti eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026. Il contributo è riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 400 per i nuclei monofamiliari, di euro 500 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 700 per quelli composti da tre persone, di euro 800 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 900 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, anche a seguito dell'attuazione degli interventi disciplinati dall'articolo 13, o le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2027. I contributi, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.

3. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, entro il limite massimo di euro 1.875.000 per l'anno 2026 e di euro 4.500.000 per l'anno 2027 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al presente comma su un'apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato, intestata al soggetto competente individuato, al proprio interno, dalla regione Campania.

Articolo 13.

(Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026)

1. Al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, è istituito un Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione complessiva di 100 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per l'anno 2027, per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026. Il contributo di cui al primo periodo spetta, altresì, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.

2. Al contributo di cui al comma 1 si applica l'articolo 9-*novies*, commi 2, 3, 4, 5 e 7, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, come interpretato dall'articolo 14 del presente decreto, intendendosi il riferimento ivi operato all'evento sismico del 20 maggio 2024 come relativo agli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.

3. I comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere ultimati e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione nel termine definito con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare adottato ai sensi dell'articolo 9-*novies*, comma 8, del citato decreto-legge n. 76 del 2024, a pena di decadenza del diritto al contributo.

4. Il termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato secondo le modalità stabilite con delibera della Giunta comunale adottata, per l'anno 2026, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I comuni procedono all'emanazione di delibere di scorrimento della graduatoria per gli anni successivi entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento delle risorse. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, nonché il limite di spesa di cui al comma 1, i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo sono definiti dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 9-*novies*, comma 8, del decreto-legge n. 76 del 2024, che si applica anche ai contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali

inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026 di cui al comma 1 del presente articolo, intendendosi, agli effetti del presente articolo, il riferimento ivi recato all'evento sismico del 20 maggio 2024 come relativo agli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro, di cui euro 30 milioni per l'anno 2026 ed euro 70 milioni per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 14.

(Contributi per il ripristino e la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio nell'area dei Campi Flegrei in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «eventi sismici del 13 marzo 2025, del 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonché del 21 maggio 2026»;

b) al comma 1, le parole: «entro la data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2026» e le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 giugno 2026»;

c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Il termine per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di cui al comma 1, entro il limite delle risorse finanziarie disponibili, in relazione al patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025 nonché del 21 maggio 2026, è fissato secondo le modalità stabilite con delibera della Giunta comunale adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4-ter. Con la medesima delibera di cui al comma 4-bis, al fine di assicurare la più ampia riparazione e riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato danneggiato dai sismi del 20 maggio 2024, del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, i comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli possono disporre l'assegnazione di un nuovo termine per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge

8 agosto 2024, n. 111, entro il limite delle risorse finanziarie rispettivamente disponibili e fatti salvi gli effetti delle graduatorie delle domande ammissibili già approvate.

4-quater. I comuni istruiscono le domande presentate ai sensi dei commi 4-*bis* e 4-*ter*, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione e, all'esito, entro i successivi sessanta giorni approvano la graduatoria delle domande ammissibili nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2025. »;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025, del 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonché del 21 maggio 2026 ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 9-*novies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, all'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, nonché al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2025, in combinato disposto con l'articolo 9-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli articoli 1117, 1128, 1130, 1131 e 1135 del codice civile, si interpretano nel senso che, nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, di cui almeno una adibita ad abitazione principale ai sensi degli articoli 9-*novies*, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2024 e 12 del decreto-legge n. 65 del 2025, la domanda di contributo per interventi relativi alle parti comuni dell'edificio è presentata, sulla base di apposita delibera degli organi assembleari o equivalenti, dall'amministratore condominiale in caso di condominio costituito oppure da un rappresentante dei proprietari in caso di condominio di fatto o dall'amministratore dell'eventuale consorzio appositamente costituito. Resta fermo l'obbligo di presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio. In tali casi, la documentazione attestante lo stato legittimo di cui all'articolo 7, comma 4, lettera d), del citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024 ha ad oggetto l'edificio e non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso, ai sensi dell'articolo 9-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

3. All'articolo 1, comma 695, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: « 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 70 per cento ». La disposizione di cui al primo periodo si applica, altresì, alle domande di contributo, di cui all'articolo 1, comma 694, della legge n. 207 del 2024, già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali i comuni provvedono a ricalcolare la quota di contributo spettante ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 12 novembre 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2026.

Articolo 15.

(Contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026)

1. All'articolo 9-*sexies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: « nonché, entro la data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « , entro la data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, entro la data del 27 febbraio 2026, in conseguenza degli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonché entro la data del 30 giugno 2026, in conseguenza dell'evento sismico del 21 maggio 2026 »;

2) al secondo periodo, le parole: « nonché, alla data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « , alla data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, alla data del 27 febbraio 2026, in conseguenza degli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonché alla data del 30 giugno 2026, in conseguenza dell'evento sismico del 21 maggio 2026 »;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025, del 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonché del sisma del 21 maggio 2026 », nonché le parole: « 31 dicembre 2026 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b), pari a euro 2.725.000 per l'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Articolo 16.

(Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa di protezione civile)

1. Al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale assunto a tempo determinato per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, i comuni interessati, assegnatari del predetto personale, possono bandire in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'ade-

guato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al medesimo personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nelle medesime funzioni per cui si procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione. Il personale stabilizzato ai sensi del presente comma, per i cinque anni conseguenti all'assunzione a tempo indeterminato, è tenuto a svolgere l'attività lavorativa presso i servizi comunali di assegnazione.

2. All'articolo 6 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* In ragione della prossimità territoriale con la zona di intervento definita nel piano straordinario di cui all'articolo 2, la città metropolitana di Napoli coordina altresì la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte del comune di Monte di Procida relativamente alle misure di cui al comma 1, lettera a), e provvede all'approvazione di uno specifico piano dei fabbisogni, nel limite massimo di 250.000 euro annui, per gli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

3. La città metropolitana di Napoli provvede all'approvazione del piano di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 17.

(Misure urgenti per il potenziamento dell'azione commissariale nell'area dei Campi Flegrei e misure urgenti per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche)

1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), numero 2), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « . Nei programmi di cui al presente numero possono essere inseriti, altresì, gli interventi urgenti relativi alla mitigazione del rischio da crollo dei costoni rocciosi finalizzati all'allontanamento della popolazione, ai centri operativi comunali di protezione civile e alle aree comunali di attesa e di raccolta, della popolazione o dei soccorsi, funzionali alla pianificazione di protezione civile nell'area dei Campi Flegrei »;

b) al comma 5, le parole: « , individuate previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, » sono soppresse.

2. Al fine di consentire ai comuni di Pozzuoli e di Bacoli di fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nell'ambito dei propri territori, attraverso opere o interventi

di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026, di cui euro 600.000 per il Comune di Pozzuoli ed euro 400.000 per il Comune di Bacoli, e di euro 1,5 milioni per l'anno 2027, di cui 1 milione di euro per il Comune di Pozzuoli e euro 500.000 per il Comune di Bacoli. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

CAPO III

MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE SISMICA E LA RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ

Articolo 18.

(Disposizioni per assicurare la ricostruzione post sisma nel centro Italia)

1. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dai terremoti occorsi a far data dal 24 agosto 2016, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2029 nei medesimi limiti di spesa annuali e alle medesime condizioni indicati dall'articolo 1, commi 570 e 571, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Agli oneri derivanti dalla proroga di cui al primo periodo, pari a 59 milioni di euro annui negli anni dal 2027 al 2029, si provvede nei limiti delle risorse di parte corrente assegnate al « sisma 2016 centro Italia » con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante « Ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per gli anni 2027, 2028 e 2029 », pubblicato nel sito *internet* istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia.

2. In considerazione della scadenza dello stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2026 ai sensi dell'articolo 1, comma 590, della citata legge n. 199 del 2025, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a seguito di una relazione redatta dal Capo del Dipartimento

della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri recante la ricognizione delle residue attività proprie della fase di gestione dell'emergenza e delle risorse finanziarie allo scopo finalizzate, con uno o più decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, adottati su proposta congiunta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinato il passaggio delle attività e delle funzioni di protezione civile che si intende trasferire al medesimo Commissario straordinario del Governo e delle relative risorse finanziarie.

3. Alla disciplina del completamento delle attività e delle funzioni di protezione civile non trasferite ai sensi del comma 2 al Commissario straordinario del Governo si provvede mediante ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

4. Le ordinanze di protezione civile che regolano le attività e le funzioni di protezione civile trasferite ai sensi del comma 2 cessano di produrre effetti giuridici al momento della scadenza dello stato di emergenza di cui al comma 1. Nei limiti delle risorse trasferite ai sensi del comma 2, il Commissario straordinario del Governo può adottare una o più ordinanze allo scopo di prevedere l'applicazione, senza soluzione di continuità e non oltre il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, delle disposizioni contenute nelle ordinanze di protezione civile di cui al primo periodo, ritenute necessarie in relazione alla medesima gestione straordinaria. Tali ordinanze, fermo restando il termine finale di efficacia relativo alla scadenza del termine della gestione straordinaria di cui al secondo periodo, possono essere modificate o abrogate con successive ordinanze del medesimo Commissario straordinario del Governo, da adottare in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

5. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La struttura, su proposta del Commissario straordinario, dispone la cancellazione dall'Anagrafe anche dell'impresa che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto, relativo ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione, pubblica o privata, che hanno causato la risoluzione dell'appalto per inadempimento, la violazione dei termini di inizio o di fine lavori di cui alle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, oppure la condanna al risarcimento del danno o altre

sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale. Con propria ordinanza il Commissario straordinario provvede a definire i criteri per l'individuazione delle fattispecie rilevanti ai sensi del presente comma. »;

b) all'articolo 34, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Il Commissario straordinario provvede alla cancellazione dall'elenco speciale del professionista che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di progettazione, di direzione dei lavori o relativo ad altra prestazione tecnica resa nell'ambito delle pratiche della ricostruzione, pubblica o privata, che hanno causato la risoluzione del contratto per inadempimento, la violazione dei termini di inizio o di fine lavori di cui alle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale. Con propria ordinanza il Commissario straordinario provvede a definire i criteri per l'individuazione delle fattispecie di carenze e gravi inadempimenti che comportano la cancellazione dei professionisti dall'elenco speciale. ».

6. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, può disporre, anche in deroga all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'immediato finanziamento delle sole attività di progettazione degli interventi di ricostruzione individuati secondo criteri di urgenza, indifferibilità e priorità per il funzionamento delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di consentire una più rapida ricostruzione e riparazione sociale dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.

7. Nei casi di cui al comma 6 e ferme restando le ordinanze vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, con apposite ordinanze del Commissario straordinario, adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono individuate le attività di progettazione urgenti e indifferibili e sono definite le modalità di concessione dei contributi ed erogazione delle risorse finanziarie ai soggetti attuatori delle attività di progettazione.

8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano anche alle operazioni di ricostruzione dei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, di cui all'articolo 1, commi 677, 678 e 678-bis, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

9. Al fine di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è incrementata di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2051.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2051, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Articolo 19.

(Primo cratere)

1. Ai fini del presente articolo, il primo cratere degli eventi sismici che hanno interessato il centro Italia a far data dal 24 agosto 2016 è costituito, tenuto conto che sono stati i comuni più colpiti e nell'ambito dei quali si sono registrate vittime, dai territori dei comuni di Amatrice e Accumoli, siti nella regione Lazio, e dal territorio del comune di Arquata del Tronto, sito nella regione Marche.

2. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni del primo cratere di cui al comma 1 possono assumere a tempo indeterminato, nel limite delle risorse di cui al comma 3, il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive e in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse. A tal fine, il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2026, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti.

3. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2026, un fondo con dotazione pari a euro 346.250 per l'anno 2026 e a euro 1.385.000 a decorrere dall'anno 2027, finalizzato alla copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 2. Il riparto del fondo di cui al presente comma è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 346.250 per l'anno 2026 e a euro 1.385.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. In favore dei comuni del primo cratere di cui al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 46, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano anche per gli anni d'imposta 2027 e 2028, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Ai soli fini dell'applicazione della disposizione di cui al primo periodo, il termine del 31 dicembre 2021 di cui al comma 3 del citato articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 si intende al 31 dicembre 2028. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 20.

(Interventi per lo sviluppo economico e sociale dei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 18 marzo 2025, n. 40, si applicano anche al Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21.

2. Il programma di sviluppo, corredato di relazione tecnica, è approvato con ordinanza del Commissario straordinario adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3. Nel programma di sviluppo di cui al comma 2, una quota dei finanziamenti non inferiore al 5 per cento è destinata ai comuni del primo cratere di cui all'articolo 19.

4. Al programma di sviluppo si provvede nel limite del 4 per cento degli stanziamenti annuali successivi all'anno 2026 di cui all'articolo 1, comma 362, lettera *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Articolo 21.

(Strutture emergenziali realizzate a seguito del sisma Centro Italia 2016)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, le strutture d'emergenza di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, e di cui agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, sono assegnate in proprietà a titolo gratuito ai comuni nei cui territori le medesime strutture sono ubicate.

2. I comuni utilizzano le strutture di cui al comma 1 per le funzioni assistenziali originariamente previste, fino alla cessazione delle relative esigenze. Successivamente, i comuni possono utilizzare le predette strutture per il soddisfacimento di altre esigenze, stabilendo con

proprio regolamento i relativi criteri e modalità, oppure rimuoverle. Le eventuali risorse provenienti dalla concessione onerosa delle strutture di cui al comma 1 sono utilizzate prioritariamente per la manutenzione delle strutture medesime, in concorso con le risorse di cui al comma 3.

3. A decorrere dalla data di assegnazione in proprietà delle strutture di cui al comma 1, tutti gli oneri di gestione, manutenzione ed eventuale rimozione delle stesse sono a carico dei bilanci comunali. Al fine di contribuire a sostenere gli oneri di cui al presente comma, il Capo del Dipartimento della protezione civile può, con proprio provvedimento, nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedere all'assegnazione ai comuni di un contributo tenendo conto del numero delle strutture di cui al comma 1 presenti sul territorio di ogni singolo comune.

4. Le spese per l'occupazione e l'acquisizione delle aree urbanizzate per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 sono rimborsate ai comuni, nel limite di euro 38.452.000, con oneri a carico delle contabilità speciali di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, fino al termine dello stato d'emergenza di cui all'articolo 1, comma 4-*decies*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Successivamente, previo trasferimento dei fondi residui di cui al primo periodo da parte del Dipartimento della protezione civile, tali spese possono essere rimborsate ai comuni con oneri a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, secondo criteri, modalità e condizioni disciplinati dal Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016.

5. Le strutture di cui al comma 1 e le relative opere di urbanizzazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere rese permanenti, anche in deroga alle vigenti disposizioni urbanistiche. A tal fine i comuni adeguano i propri strumenti urbanistici entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

6. Le strutture di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati. I comuni assegnatari provvedono all'accatastamento, se non ancora effettuato, entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

7. L'articolo 1, comma 750, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato.

Articolo 22.

(Rimodulazioni dei contributi per il completamento delle ricostruzioni post-sisma)

1. All'articolo 1, comma 617, della legge 30 dicembre 2025 n. 199 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tenuto conto degli esiti del

monitoraggio di cui al secondo periodo del presente comma, al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi procedurali e di spesa, nonché l'utilizzo delle risorse di cui al comma 616, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata in materia di ricostruzione, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere autorizzata, previa verifica della neutralità finanziaria sui saldi di finanza pubblica, la rimodulazione delle assegnazioni di cui all'allegato VI tra i commissari e gli uffici speciali ivi indicati. ».

Articolo 23.

(Misure urgenti per la prima applicazione del ruolo degli esperti catastofali)

1. All'articolo 19 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. In sede di prima applicazione, fino al 1° aprile 2028, possono iscriversi nel ruolo di cui al comma 1:

a) i professionisti iscritti negli albi degli ordini e collegi delle professioni cui sono attribuite competenze tecniche nell'ambito dell'attività di accertamento e stima dei danni ai beni immobili, ove in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*;

b) i soggetti che sono in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* nonché, in alternativa, del requisito di cui alla lettera *e)* o di adeguata capacità professionale e comprovata esperienza, almeno triennale, nell'attività di accertamento e valutazione dei danni ai beni immobili assicurati ai sensi del presente articolo. Con proprio regolamento la CONSAP determina le modalità di accertamento e di prova del requisito dell'adeguata capacità professionale e della comprovata esperienza di cui alla presente lettera. ».

Articolo 24.

(Misure urgenti per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee)

1. All'articolo 7 della legge 26 gennaio 2026, n. 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, per la copertura finanziaria degli oneri necessari alla prima operatività, all'organizzazione, al funzionamento e al perseguimento dei fini istituzionali previsti dalla presente legge, il direttore generale dell'Agenzia è autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili a legislazione vigente. ».

2. All'articolo 33, comma 1, della legge 26 gennaio 2026, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « nel limite del 30 per cento della dotazione organica complessiva » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite del 40 per cento della dotazione organica complessiva, di cui almeno sei unità di personale dirigenziale »;

b) al quinto periodo, le parole: « , già inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia, » sono soppresse.

3. Al fine di ristorare i danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura causati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, da calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è rifinanziata di 3 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

4. All'articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 7 maggio 2026, n. 70, le parole: « sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « sono definite, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

CAPO IV

MISURE URGENTI IN MATERIA DI RISCOSSIONE LOCALE

Articolo 25.

(Misure in materia di riscossione locale)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, i commi da *2-bis* a *2-undecies* sono sostituiti dai seguenti:

« *2-bis*. Le funzioni relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e extra-tributarie degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere affidate, secondo le modalità di cui ai commi da *2-sexies* a *2-quinquiesdecies* del presente articolo, alla società AMCO – Asset management company S.p.A. (AMCO) che, tramite il patrimonio destinato o i patrimoni destinati di cui al comma *2-octies*, le esercita mediante i soggetti individuati ai sensi del comma *2-novies*. I crediti relativi a tali entrate restano nella titolarità degli enti di cui al primo periodo, ai quali è

preclusa la facoltà di cui al comma 2. La riscossione coattiva di cui al presente comma può riguardare anche i carichi già affidati all'Agenzia delle entrate – Riscossione, scaricati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110.

2-ter. Per gli enti locali che non si avvalgono della facoltà di cui al comma *2-bis*, l'affidamento alla società AMCO del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie è obbligatorio, fermo restando quanto previsto dal comma *2-quinquies*, qualora il tasso di smaltimento dei residui attivi sia inferiore alla soglia del 35 per cento, calcolata sulla base delle risultanze complessive della riscossione registrate negli ultimi tre esercizi relativamente alla somma delle entrate del titolo 1, tipologia 101, e del titolo 3, di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è aggiornata, con cadenza triennale, la soglia di cui al presente comma. All'individuazione degli enti locali tenuti ad affidare alla società AMCO la riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie ai sensi del presente comma e del comma *2-quater* si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato annualmente previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della percentuale di smaltimento dei residui attivi definita ai sensi del quarto periodo di cui al presente comma. La percentuale di smaltimento dei residui attivi di cui al presente comma è calcolata, per ciascun ente locale, sulla base dei dati dei rendiconti acquisiti dalla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) come complemento all'unità del rapporto tra:

a) il totale dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio relativo all'ultimo anno del triennio di riferimento, al netto del 100 per cento dei residui attivi di competenza, del 50 per cento dei residui attivi formatisi nel secondo anno del triennio e del 25 per cento dei residui attivi formatisi nel primo anno del triennio;

b) il totale dei residui attivi iniziali del triennio preso a riferimento.

2-quater. Per gli enti locali per i quali, nell'ultimo quadriennio, non risultano acquisiti dalla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) i rendiconti di almeno tre esercizi consecutivi, l'affidamento del servizio di riscossione coattiva alla società AMCO è obbligatorio.

2-quinquies. Sono in ogni caso esclusi dall'obbligo di cui al comma *2-ter* gli enti locali che presentano un valore negativo o nullo dei residui attivi di cui alla lettera *a)* o alla lettera *b)* del medesimo comma *2-ter*, nonché gli enti locali che, sulla base del rendiconto dell'esercizio dell'ultimo anno del triennio, registrano un totale di residui attivi di cui alla citata lettera *a)* inferiore al 15 per cento degli accertamenti relativi alle entrate di cui al comma *2-bis*.

2-sexies. L'affidamento da parte dell'ente locale avviene con delibera adottata secondo le forme previste dalla legislazione vigente. La delibera di affidamento e la successiva convenzione sottoscritta tra le parti recano gli elementi prescritti dal decreto di cui al comma *2-duodecies*

e si conformano alle relative disposizioni. L'affidamento alla società AMCO della riscossione delle entrate di cui al comma 2-*bis* ha la durata di cinque anni, decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di cui al secondo periodo e automaticamente rinnovabili, una sola volta, per la medesima durata, salvo diversa determinazione dell'ente da adottare entro sei mesi dalla scadenza del primo quinquennio. Fino alla scadenza di tale periodo gli enti locali possono affidare in gestione alla società AMCO i propri crediti. La riscossione dei crediti affidati in gestione prosegue oltre la scadenza del predetto periodo e fino al giorno dell'incasso delle somme dovute o, comunque, fino alla data del discarico automatico. Per gli enti locali di cui ai commi 2-*ter* e 2-*quater* la delibera di affidamento avviene entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 2-*ter* o entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), numeri 1), 2) e 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'eventuale contratto di servizio con soggetti diversi dalla società AMCO in presenza delle condizioni di cui ai commi 2-*ter* e 2-*quater* è nullo. Per gli enti locali che abbiano affidato il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e per i quali sia stata registrata una percentuale di riscossione inferiore alla soglia di cui al comma 2-*ter*, l'affidamento diviene obbligatorio soltanto qualora la percentuale di riscossione rimanga inferiore alla suddetta soglia nel triennio successivo alla pubblicazione del decreto di cui al terzo periodo del medesimo comma 2-*ter*.

2-*septies*. La remunerazione dovuta alla società AMCO dall'ente locale è stabilita con il decreto previsto dal comma 2-*duodecies*. Restano a carico del debitore:

a) le spese di notifica degli atti, individuate e determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023;

b) le spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, individuate e determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lettera *b*), della legge n. 160 del 2019, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023;

c) le spese delle fasi cautelari ed esecutive, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti ed oneri strettamente attinenti alla procedura di recupero, individuate e determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lettera *b*), della legge n. 160 del 2019, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023;

d) gli interessi di mora come determinati ai sensi dell'articolo 1, comma 802, della legge n. 160 del 2019.

2-*octies*. La società AMCO istituisce, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o più patrimoni destinati alla gestione dei crediti affidati dagli enti locali di cui al presente articolo secondo le disposi-

zioni previste dal decreto di cui al comma 2-*duodecies*. I patrimoni destinati di cui al primo periodo possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società. Le attività affidate in gestione alla società AMCO non concorrono alla formazione del patrimonio netto della società e restano nella titolarità dell'amministrazione affidataria e di esse è data evidenza mediante una apposita rendicontazione, sottoposta a revisione contabile trasmessa all'amministrazione affidataria. Delle obbligazioni sorte nell'ambito della gestione di ciascun patrimonio destinato risponde esclusivamente il patrimonio medesimo. I beni e i rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati non possono formare oggetto di azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori della società AMCO né essere computati ai fini delle procedure concorsuali riguardanti la società. I risultati economici della gestione sono imputati esclusivamente al patrimonio destinato e secondo le modalità stabilite nella convenzione con l'amministrazione affidataria. Per la gestione dei flussi finanziari derivanti dall'attività di riscossione di cui al presente articolo, sono aperti dalla società AMCO uno o più conti correnti bancari o postali dedicati sui quali sono accreditate tutte le somme riscosse per conto degli enti locali. Tali conti assicurano la separazione dei flussi finanziari per ciascun ente locale e sono utilizzati per le operazioni di addebito e accredito relative alle suddette attività di riscossione, garantendo la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi a ciascun ente locale affidatario. I tempi di riversamento all'ente locale sono stabiliti nelle singole convenzioni, fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 2-*duodecies*.

2-*novies*. Per l'esercizio delle attività di riscossione coattiva di cui al comma 2-*bis*, la società AMCO si avvale di uno o più operatori dotati dei requisiti di cui al comma 2-*decies*, selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica bandita ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La società AMCO assicura il coordinamento delle procedure di riscossione di cui al comma 2-*bis* ed effettua un'attività di monitoraggio delle attività svolte da ciascun soggetto affidatario dell'attività di riscossione e di rendicontazione dei flussi di cassa, in conformità alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità e corretta gestione delle risorse.

2-*decies*. La procedura di cui al comma 2-*novies* tiene conto dei criteri relativi agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti alla società AMCO con il decreto di cui al comma 2-*duodecies* e in particolare:

a) dell'adeguatezza patrimoniale e finanziaria e dell'idoneità della stessa a garantire l'effettivo svolgimento dell'attività e l'assunzione del rischio operativo;

b) della capacità di attuare procedure di recupero coattivo ed extra-giudiziale, nel pieno rispetto dei diritti dei debitori e delle disposizioni vigenti in materia di tutela del contribuente;

c) della capacità organizzativa, tecnologica e operativa, inclusa la disponibilità di strumenti informatici e di personale qualificato e numericamente adeguato;

d) della dotazione di sistemi che garantiscano, mediante la presenza di idonei presidi interni, l'assenza di eventuali conflitti d'interesse tra le posizioni dei soggetti aventi esposizioni debitorie nei confronti di più creditori, tra cui almeno una nei confronti degli enti locali o degli enti creditori cui si riferiscono i crediti fiscali.

2-undecies. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al comma *2-bis*, limitatamente ai crediti in gestione e per la durata dell'incarico, ad AMCO sono attribuiti i poteri di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e al capo II, sezione IV, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027 i poteri di cui al titolo VI del testo unico in materia di versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, ed è consentito l'accesso ai dati di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'articolo 35, commi da 25 a *26-bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e ai dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma *5-bis*, lettera *b-ter*) del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. I riferimenti ivi contenuti all'agente della riscossione e ai relativi dipendenti e direttori si intendono riferiti ad AMCO e ai suoi dipendenti e rappresentanti. Ai medesimi fini, i dati e le informazioni acquisiti ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1999, dell'articolo 35, commi da 25 a *26-bis* del decreto-legge n. 223 del 2006 e dell'articolo 1, comma *5-bis*, lettera *b-ter*) del decreto legislativo n. 127 del 2015, possono essere trasmessi da AMCO ai soggetti di cui al comma *2-novies*. Per le stesse finalità e con gli stessi limiti, ad AMCO e, per il suo tramite, ai soggetti di cui al comma *2-novies*, sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 1, comma 791, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Tali ultimi soggetti agiscono come concessionari del servizio di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali e a tal fine sono loro attribuiti, per la durata dell'incarico e sempre limitatamente ai crediti in gestione, i poteri di cui al primo periodo. I debitori conservano le tutele e le facoltà di opposizione previste dalle normative vigenti.

2-duodecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da *2-bis* a *2-undecies* e da *2-terdecies* a *2-quinquiesdecies* e, in particolare, l'adeguamento dei requisiti di cui al comma *2-ter* agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, diversi dai comuni. Il decreto di cui al presente comma disciplina, anche attraverso l'istituzione di uno specifico comitato, le modalità di monitoraggio dell'esercizio delle funzioni di cui al comma *2-bis* e il contenuto minimo delle convenzioni di cui al comma *2-sexies*. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

2-terdecies. I sistemi informatici della società AMCO e degli operatori incaricati assicurano la piena interoperabilità per garantire lo scambio sicuro ed efficiente dei dati e delle informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di riscossione, monitoraggio e rendiconta-

zione. Le specifiche tecniche per l'interoperabilità, i formati dei dati e i protocolli di comunicazione sono definiti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dalla documentazione relativa alla procedura di gara per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 2-*novies*. La società AMCO e gli operatori privati da essa incaricati sono tenuti ad adottare idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati, la loro integrità e riservatezza, in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. Le modalità di conservazione delle informazioni e dei documenti relativi alle attività di riscossione garantiscono l'accessibilità nel tempo da parte degli enti locali titolari dei crediti e delle autorità di vigilanza, nel rispetto dei termini di conservazione previsti dalla legge.

2-*quaterdecies*. Le attività di riscossione affidate alla società AMCO e le ulteriori attività dalla stessa svolte, così come le attività di riscossione svolte dagli operatori privati di cui al comma 2-*novies* di cui la società AMCO si avvale, restano escluse dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e delle relative disposizioni di attuazione.

2-*quindiesdecies*. L'obbligo di affidamento alla società AMCO previsto dal comma 2-*ter* cessa, qualora, al termine del periodo di affidamento, la capacità di smaltimento dei residui attivi, calcolati secondo quanto previsto al comma 2-*ter*, registri un miglioramento inferiore a tre punti percentuali e conseguentemente si applicano le disposizioni di cui al comma 2-*bis* e le altre previste a legislazione vigente.

2-*sexiesdecies*. Le disposizioni di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, non si applicano ai versamenti alla società AMCO nell'ambito delle attività di cui al presente articolo.

2-*septiesdecies*. Al fine di consentire la cessazione delle funzioni di cui al comma 2-*bis* da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissato il termine temporale a decorrere dal quale è disposta la suddetta cessazione. ».

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MAZZI, *Ministro del turismo*

LOLLOBRIGIDA, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

VALDITARA, *Ministro dell'istruzione e del merito*

BERNINI, *Ministro dell'università e della ricerca*

CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

ALLEGATO 1
(art. 7 comma 6)

« Tabella B
(articolo 1, comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

<i>A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione</i>	<i>1</i>
<i>B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione</i>	<i>1</i>
<i>C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:</i>	
<i>Presidente aggiunto della Corte di cassazione</i>	<i>1</i>
<i>Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione</i>	<i>1</i>
<i>Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche</i>	<i>1</i>
<i>D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità</i>	<i>65</i>
<i>E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione</i>	<i>442</i>
<i>F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo</i>	<i>1</i>
<i>G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti</i>	<i>52</i>
<i>H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti</i>	<i>53</i>
<i>I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado</i>	<i>314</i>
<i>L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati, nonché magistrati destinati alle funzioni requirenti di membro nazionale, aggiunto e assistente presso l'Eurojust</i>	<i>10.084*</i>
<i>M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie</i>	<i>180</i>
<i>N. Magistrati ordinari in tirocinio</i>	
<i>TOTALE</i>	<i>11.196</i>

* L'incremento di venticinque unità decorre dal 1° luglio 2027.



19PDL0211870